

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 <sup>a</sup> Senato) .....	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (I e II) .....	»	19
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) .....	»	21
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX) .....	»	22
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X) .....	»	24
COMMISSIONI RIUNITE (X e XII) .....	»	31
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	32
GIUSTIZIA (II) .....	»	37
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	46
DIFESA (IV) .....	»	62
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	67
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	77
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	79
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	93
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	107

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo !-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C !-AC; Misto-Centro Democratico-Italiani in Europa: Misto-CD-IE; Misto-Azione+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare (AP) - Partito Socialista Italiano (PSI): Misto-PP-AP-PSI.**

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	<i>Pag.</i>	112
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	127
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	134
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	141
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE .....	»	148
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	149
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IM- MIGRAZIONE .....	»	150
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIU- LIO REGENI .....	»	152
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	154

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182, recante modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. C. 2844 Governo (Parere alla Commissione VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere con raccomandazione</i> ) .....	3
Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i> ) .....	4
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	10

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 20 gennaio 2021. – Presidenza del presidente Stefano CECCANTI.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182, recante modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.**

**C. 2844 Governo.**

(Parere alla Commissione VI).

(*Esame e conclusione – Parere con raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo RUSSO, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse

per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2844 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, composto da due articoli per il totale di due commi, appare di contenuto limitato e corrispondente al titolo;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

come precisa la relazione illustrativa, la finalità del provvedimento è quella di correggere quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021); tale norma, infatti, nello stabilizzare la detrazione spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente disposta

dal decreto-legge n. 3 del 2020, inizialmente prevista solo per il secondo semestre 2020, non provvedeva ad adeguare all'intero arco annuale gli importi della detrazione, come invece fa il provvedimento in esame;

per effetto del decreto-legge, il testo originario del comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 è stato abrogato il giorno stesso della sua entrata in vigore, con l'effetto di una disposizione regolarmente approvata dalle Camere che però non è mai entrata in vigore;

la disposizione oggetto di correzione risulta presente nel testo originario del disegno di legge di bilancio 2021 e non è stata oggetto di modifiche nel corso dell'iter del provvedimento;

il procedimento adottato vede sporadici precedenti; in particolare il decreto-legge n. 356 del 2003, entrato in vigore il 29 dicembre 2003, che abrogava l'articolo 3, comma 78, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), entrata in vigore il 1° gennaio 2004; il decreto-legge n. 299 del 2006, entrato in vigore il 28 dicembre 2006, che abrogava l'articolo 1, comma 1343 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), entrata in vigore il 1° gennaio 2007; il decreto-legge n. 103 del 2009, entrato in vigore il 5 agosto 2009, che modificava gli articoli 4, 13-bis e 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, nel testo modificato dalla legge di conversione, entrata in vigore lo stesso 5 agosto 2009; si segnala che in occasione dell'esame di quest'ultimo provvedimento il Comitato per la legislazione, nel parere reso nella seduta del 24 settembre 2009, ha raccomandato di "adottare metodi di produzione legislativa che evitino la necessità del ricorso ad un decreto-legge che abbia come esclusiva finalità quella di correggere disposizioni approvate in sede di conversione di altro decreto, prima della loro entrata in vigore";

il Comitato non può quindi che ribadire che il procedimento adottato, pur non privo di precedenti, non appare coerente

con un ordinato svolgimento della procedura legislativa;

il provvedimento non risulta corredata né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente raccomandazione:

abbiano cura Parlamento e Governo di avviare una riflessione su come agevolare uno svolgimento maggiormente ordinato dell'iter legislativo; ciò anche al fine di rendere possibile, in particolare attraverso un razionale utilizzo della doppia lettura da parte delle due Camere, la correzione già nel corso dell'iter parlamentare di eventuali errori, senza dover ricorrere a decreti-legge correttivi. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

**Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.**

**C. 2845 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni Luca ARESTA, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2845 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, composto da 23 articoli per un totale di 129 commi, appare riconducibile alla finalità unitaria di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi; in proposito si ricorda infatti che la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una *ratio* unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di “intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento” e di “incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale”; sulla base di questa *ratio* unitaria trasversale, la Presidenza della Camera ritiene ammissibili emendamenti ai “decreti legge proroga termini” che prevedano interventi regolatori di natura temporale anche se non riconducibili, sotto il profilo materiale, alle disposizioni presenti nel provvedimento;

a questa finalità il preambolo del provvedimento aggiunge altri tre ambiti di intervento: l'innovazione tecnologica, l'esecuzione della Decisione europea in materia di risorse proprie e la disciplina degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in relazione all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea; in proposito si ricorda che il Comitato, nel parere reso nella seduta del 15 gennaio 2020 sul disegno di legge C. 2325 di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019, il precedente “dl proroga termini”, ha raccomandato al Legislatore ed al Governo di “avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, nel medesimo provvedimento d'urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di di-

sposizioni rispondenti ad ulteriori finalità”, alla luce della peculiare *ratio* unitaria, trasversale a diversi ambiti, del dl proroga termini; si deve però rilevare che, rispetto al precedente del decreto-legge n. 162 del 2019, le disposizioni riconducibili a finalità ulteriori occupano uno spazio minore (3 articoli su 23);

ciò premesso, andrebbe comunque approfondita la coerenza con il perimetro di intervento sopra individuato dei commi 16 e 17 dell'articolo 13 in materia di realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità Verona-Vicenza-Padova;

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, al comma 4 dell'articolo 4 la novella operata dovrebbe essere riferita al sesto e non al quinto periodo dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2020; il comma 4 dell'articolo 7 prevede l'adeguamento dell'Istituto Luce Cinecittà alle norme generali di diritto privato; al riguardo si segnala che già la normativa previgente prevede la trasformazione dell'Istituto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in società per azioni; il comma 5 dell'articolo 11 fa riferimento al recupero di prestazioni indebite nei confronti dei pensionati della gestione previdenziale privata; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di approfondire l'utilizzo dell'espressione “gestione previdenziale privata”, considerato che per l'ambito dei lavoratori del settore privato esistono diverse gestioni pensionistiche dell'INPS;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

il provvedimento contiene complessivamente 63 proroghe di termini legislativi; si tratta in 19 casi di proroghe riferite a disposizioni il cui termine originario è scaduto da più di quattro anni (art. 1, co. 2, assunzioni comparto sicurezza; art. 1, co. 3

assunzioni aggiuntive comparto sicurezza; art. 1, co. 4 assunzioni amministrazioni dello Stato; art. 1, co. 6 reclutamento dirigenti prima fascia; art. 1, co. 8 stabilizzazione personale SSN; art. 1, co. 14, colloqui investigativi con detenuti; art. 1, co. 15 tutela personale servizi di informazione; art. 2, co. 1 autocertificazioni cittadini non UE; art. 2, co. 3 gestione associata funzioni comunali; art. 3, co. 2, blocco canone immobili pubblici; art. 4, co. 1 utilizzo quote premiale SSN; art. 4, co. 3, accantonamento risorse SSN per ricerca; art. 4, co. 5, sperimentazione su animali; art. 5, co. 4 pagamento lavori edilizia scolastica; art. 6, co. 1, graduatorie ad esaurimento AFAM; art. 7, co. 1, distretti turistici; art. 8, co. 3, oneri mantenimento uffici giudiziari; art. 15, co. 3, interventi stabilimenti Stoppani; art. 16, co. 1, gestione commissariale Torino 2006); al riguardo appare opportuno acquisire dal Governo nel corso dell'istruttoria legislativa ulteriori elementi – aggiuntivi rispetto a quelli presenti solo per alcune disposizioni nella relazione illustrativa – sulle ragioni specifiche che rendono queste proroghe necessarie; si segnala in particolare la delicatezza dell'articolo 1, commi 14 e 15, che prorogano disposizioni in materia di contrasto al terrorismo internazionale la cui applicazione era inizialmente prevista dal decreto-legge n. 7 del 2015, rispettivamente, fino al 31 gennaio 2016 e fino al 31 gennaio 2018 (il comma 14 consente lo svolgimento di colloqui investigativi con detenuti da parte di agenti dei servizi di informazione; il comma 15 prevede forme di tutela funzionale e processuale dei medesimi agenti);

alcune disposizioni meritano un approfondimento con riferimento alla coerenza con il vigente sistema delle fonti; in particolare, la novella di cui al comma 8 dell'articolo 1, in materia di stabilizzazione del personale sanitario, fa riferimento, per il calcolo dell'anzianità di servizio, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 75 del 2017; al riguardo, andrebbe piuttosto verificato se non si intenda fare riferimento alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame; il comma 16 dell'articolo 1 prevede una pro-

roga del termine di adozione di un regolamento di delegificazione in materia di obblighi di trasparenza dei dati patrimoniali dei dirigenti pubblici; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, in un passaggio della sentenza n. 149 del 2012, si è riservata di decidere sulla compatibilità costituzionale dell'inserimento in decreti-legge di norme di delegificazione; l'articolo 21 autorizza la piena esecuzione della decisione UE, Euratom 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 in materia di risorse proprie; in proposito si ricorda che l'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce, da un lato, la procedura legislativa speciale necessaria alla sua adozione (delibera unanime del Consiglio dell'Unione previa consultazione del Parlamento europeo) e dall'altro prescrive che la sua entrata in vigore abbia luogo "solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali", una formulazione che in altri casi nel diritto internazionale e nel diritto UE rinvia alla procedure previste per la ratifica dei trattati; si segnala sul punto anche che l'articolo 11, comma 3, della legge n. 234 del 2012 prevede che "nei casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea è subordinata dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Governo trasmette la decisione alle Camere ai fini delle opportune deliberazioni"; inoltre, l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 preclude l'adozione di decreti-legge nelle materie di cui al quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione, tra le quali rientra l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali; d'altra parte, si deve ricordare che in precedenti occasioni l'esecuzione della decisione in materia di risorse proprie, pur non essendo inserita all'interno di un decreto-legge di più ampia portata, fu affidata comunque ad un provvedimento legislativo di vasto contenuto come la legge finanziaria e di stabilità (art. 77 della legge n. 448 del 2001; art. 2, co. 66 della legge

n. 244 del 2007; art. 1, co. 819 della legge n. 208 del 2015); l'insieme di questi elementi inducono alla necessità di valutare e approfondire, visto il suo eccezionale rilievo, la piena esecuzione della decisione nell'ambito del provvedimento in esame, anche in considerazione della mancanza di una specifica iniziativa legislativa

l'articolo 19 proroga fino al 31 marzo 2021 una serie di disposizioni legislative legate all'emergenza dell'epidemia da COVID-19 e contenute nell'allegato 1; si rinnova così il *modus operandi* adottato, al momento delle proroghe dello stato d'emergenza di fine luglio e di metà ottobre 2020, con il decreto-legge n. 83, che similmente contiene a tal fine un allegato, e con il decreto-legge n. 125 del 2020 che apporta modifiche a tale allegato; in proposito si deve segnalare preliminarmente che la scelta di indicare le disposizioni oggetto di proroga in un allegato contrasterebbe con il principio del paragrafo 3, lettera a) della circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 che prescrive di privilegiare la tecnica della "novella" cioè la modifica esplicita caso per caso della normativa; tuttavia si comprendono le ragioni che, nel contesto dell'emergenza in corso, hanno indotto a ricorrere allo strumento dell'allegato; sembrerebbe opportuno, in tal caso, che l'allegato in questione riesca a fornire un quadro quanto più possibile esaustivo dei regimi normativi speciali introdotti per la gestione dell'emergenza e della loro durata temporale;

da una ricostruzione effettuata i regimi normativi speciali connessi all'emergenza sono 153, di questi 56 risultano cessati, 97 risultano ancora in vigore per le disposizioni di proroga intervenute; delle disposizioni ancora in vigore 45 sono state in realtà prorogate al di fuori degli allegati al decreto-legge n. 83 e n. 183 (tra queste si segnalano, per la loro rilevanza, le disposizioni in materia di licenziamenti collettivi, cassa integrazione e sfratti); anche il provvedimento in esame peraltro contiene nove disposizioni di proroga connesse all'emergenza in corso che non sono conte-

nute nell'allegato (art. 3, co. 6 assemblee società; art. 3, co. 8 debiti enti sanitari; art. 5, co. 3 valutazione apprendimenti a distanza; art. 6, co. 8 esami abilitazioni professioni; art. 12, co. 9 liquidità imprese aerospazio; art. 13, co. 4 arruolamento sulle navi; art. 13, co. 13 e 14 blocco sfratti; art. 14, co. 1 convenzione INVITALIA Piano Made in Italy; art. 16, co. 2 fondo garanzia impiantistica sportiva); infine 8 disposizioni – nessuna però nel provvedimento in esame – non hanno un termine temporale fisso bensì un rinvio mobile alla durata dello stato d'emergenza che il Comitato per la legislazione ha in più occasioni raccomandato di evitare; alla luce di questi elementi appare opportuno approfondire il ricorso allo strumento dell'allegato;

con riferimento all'allegato, infine, si segnala che il numero 5, pur recando la rubrica permanenza in servizio del personale sanitario, proroga il solo comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 18 del 2020, non riferito a tutto il personale sanitario (cui fa invece riferimento il precedente comma 1) ma al solo personale sanitario della polizia di Stato; sul punto appare opportuno acquisire elementi di chiarimento;

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire nel corso dell'istruttoria legislativa sul provvedimento le ragioni specifiche alla base delle diciannove disposizioni di proroga il cui termine originario è decorso da più di quattro anni richiamate in premessa;

Il Comitato osserva altresì:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 4, comma 4, dell'articolo 7, comma 4 e dell'articolo 11, comma 5;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa:

di sostituire all'articolo 1, comma 8, le parole: "del presente decreto" con le seguenti: "della presente disposizione";

di approfondire la coerenza con il sistema delle fonti dell'articolo 1, comma 16 e dell'articolo 21;

di approfondire il contenuto dell'allegato di cui all'articolo 19 ».

Alessio BUTTI invita ad approfondire la disposizione di cui all'articolo 13, commi 13 e 14, che proroga ulteriormente al 30 giugno 2021 il blocco degli sfratti. Richiama al riguardo le considerazioni svolte in un suo recente intervento dal prof. Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale, in ordine al fatto che si potrebbe porre un'illegittima compressione del diritto del proprietario che non può riottenere la disponibilità dell'immobile, anche se ne ha giusto titolo, non ha percepito e non percepisce il canone di locazione, ed è tenuto al pagamento delle imposte che gravano sull'immobile. Il prof. Mirabelli segnala anche che in passato analoghi provvedimenti sono stati presi in situazione di tensione abitativa, allo scopo di tenere conto del diritto all'alloggio, pure da tutelare. Nel contesto attuale delle pesanti conseguenze economiche e sociali dell'epidemia in corso, invece, si è introdotta una misura ampliata anche agli esercizi commerciali con una

funzione sicuramente condivisibile di sostegno che però non può essere posto a carico unicamente dei proprietari che possono trovarsi in eguale e talvolta maggiore difficoltà, giacché la proprietà di un immobile non è di per sé indice di ricchezza e può costituire l'unica fonte di reddito che deriva dalla locazione.

Stefano CECCANTI, *presidente*, ritiene che una riflessione andrebbe compiuta anche con riferimento alla proroga effettuata dal numero 24 dell'allegato e riferita all'articolo 40 del decreto-legge n. 23 del 2020 in materia di accesso dell'AIFA ai dati clinici sperimentali sul COVID-19; in particolare andrebbe approfondito perché, da un punto di vista ordinamentale, non sia previsto il parere del Garante per la privacy.

Giovanni Luca ARESTA, *relatore*, chiede una breve sospensione della seduta per valutare le proposte di integrazione pervenute.

Stefano CECCANTI, *presidente*, accedendo alla richiesta del relatore, sospende la seduta.

**La seduta è sospesa dalle 15.25 alle 15.30.**

Giovanni Luca ARESTA, *relatore*, con riferimento alla richiesta del collega Butti, osserva che la questione specifica del blocco degli sfratti attiene al merito del provvedimento e non può essere oggetto del parere che il Comitato è chiamato a dare; ritiene che comunque il collega abbia sollevato, attraverso il richiamo al blocco degli sfratti, un tema generale che invece attiene alle competenze del Comitato e cioè i rischi derivanti, per il sistema legislativo, dal perpetuare soluzioni emergenziali senza affrontare strutturalmente i problemi; sul punto propone di integrare quindi la proposta di parere, inserendo prima della terza premessa la seguente: « con riferimento alle disposizioni di proroga connesse all'emergenza sopra richiamate – e in particolare a quelle più rilevanti – appare opportuno compiere uno sforzo, pur nel

difficile attuale contesto, per giungere in tempi ragionevoli a soluzioni strutturali, evitando di ampliare per tempi indefiniti misure eccezionali pensate per un periodo limitato ».

Con riferimento alla richiesta del presidente Ceccanti, propone di integrare l'ultima premessa del parere con le parole: « con riferimento al numero 24 dell'allegato andrebbe approfondita la disposizione oggetto di proroga anche al fine di valutare,

per evitare contenziosi, l'inserimento del parere del Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito delle procedure di accesso ai dati sugli studi clinici sperimentali ».

Il Comitato approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 15.40.**

ALLEGATO

**Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (C. 2845 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato per la legislazione,  
esaminato il disegno di legge n. 2845 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, composto da 23 articoli per un totale di 129 commi, appare riconducibile alla finalità unitaria di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi; in proposito si ricorda infatti che la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una *ratio* unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di « intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento » e di « incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale »; sulla base di questa *ratio* unitaria trasversale, la Presidenza della Camera ritiene ammissibili emendamenti ai « decreti legge proroga termini » che prevedano interventi regolatori di natura temporale anche se non riconducibili, sotto il profilo materiale, alle disposizioni presenti nel provvedimento;

a questa finalità il preambolo del provvedimento aggiunge altri tre ambiti di intervento: l'innovazione tecnologica, l'esecuzione della Decisione europea in materia di risorse proprie e la disciplina degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in

relazione all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea; in proposito si ricorda che il Comitato, nel parere reso nella seduta del 15 gennaio 2020 sul disegno di legge C. 2325 di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019, il precedente « dl proroga termini », ha raccomandato al Legislatore ed al Governo di « avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, nel medesimo provvedimento d'urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità », alla luce della peculiare *ratio* unitaria, trasversale a diversi ambiti, del dl proroga termini; si deve però rilevare che, rispetto al precedente del decreto-legge n. 162 del 2019, le disposizioni riconducibili a finalità ulteriori occupano uno spazio minore (3 articoli su 23);

ciò premesso, andrebbe comunque approfondita la coerenza con il perimetro di intervento sopra individuato dei commi 16 e 17 dell'articolo 13 in materia di realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità Verona-Vicenza-Padova;

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, al comma 4 dell'articolo 4 la novella operata dovrebbe essere riferita al sesto e non al quinto periodo dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2020; il comma 4 dell'articolo 7 prevede l'adeguamento dell'Istituto Luce Cinecittà alle norme generali di diritto privato; al riguardo si segnala che già la normativa previgente prevede la trasformazione del-

l'Istituto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in società per azioni; il comma 5 dell'articolo 11 fa riferimento al recupero di prestazioni indebite nei confronti dei pensionati della gestione previdenziale privata; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di approfondire l'utilizzo dell'espressione « gestione previdenziale privata », considerato che per l'ambito dei lavoratori del settore privato esistono diverse gestioni pensionistiche dell'INPS;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

il provvedimento contiene complessivamente 63 proroghe di termini legislativi; si tratta in 19 casi di proroghe riferite a disposizioni il cui termine originario è scaduto da più di quattro anni (art. 1, co. 2, assunzioni comparto sicurezza; art. 1, co. 3 assunzioni aggiuntive comparto sicurezza; art. 1, co. 4 assunzioni amministrazioni dello Stato; art. 1, co. 6 reclutamento dirigenti prima fascia; art. 1, co. 8 stabilizzazione personale SSN; art. 1, co. 14, colloqui investigativi con detenuti; art. 1, co. 15 tutela personale servizi di informazione; art. 2, co. 1 autocertificazioni cittadini non UE; art. 2, co. 3 gestione associata funzioni comunali; art. 3, co. 2, blocco canone immobili pubblici; art. 4, co. 1 utilizzo quote premiale SSN; art. 4, co. 3, accantonamento risorse SSN per ricerca; art. 4, co. 5, sperimentazione su animali; art. 5, co. 4 pagamento lavori edilizia scolastica; art. 6, co. 1, graduatorie ad esaurimento AFAM; art. 7, co. 1, distretti turistici; art. 8, co. 3, oneri mantenimento uffici giudiziari; art. 15, co. 3, interventi stabilimenti Stoppani; art. 16, co. 1, gestione commissariale Torino 2006); al riguardo appare opportuno acquisire dal Governo nel corso dell'istruttoria legislativa ulteriori elementi – aggiuntivi rispetto a quelli presenti solo per alcune disposizioni nella relazione illustrativa – sulle ragioni specifiche che rendono queste proroghe necessarie; si segnala in particolare la delicatezza dell'articolo 1, commi 14 e 15, che prorogano disposizioni in materia di contrasto al terrorismo internazionale la cui applicazione era inizialmente prevista dal decreto-legge n. 7 del

2015, rispettivamente, fino al 31 gennaio 2016 e fino al 31 gennaio 2018 (il comma 14 consente lo svolgimento di colloqui investigativi con detenuti da parte di agenti dei servizi di informazione; il comma 15 prevede forme di tutela funzionale e processuale dei medesimi agenti);

alcune disposizioni meritano un approfondimento con riferimento alla coerenza con il vigente sistema delle fonti; in particolare, la novella di cui al comma 8 dell'articolo 1, in materia di stabilizzazione del personale sanitario, fa riferimento, per il calcolo dell'anzianità di servizio, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 75 del 2017; al riguardo, andrebbe piuttosto verificato se non si intenda fare riferimento alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame; il comma 16 dell'articolo 1 prevede una proroga del termine di adozione di un regolamento di delegificazione in materia di obblighi di trasparenza dei dati patrimoniali dei dirigenti pubblici; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, in un passaggio della sentenza n. 149 del 2012, si è riservata di decidere sulla compatibilità costituzionale dell'inserimento in decreti-legge di norme di delegificazione; l'articolo 21 autorizza la piena esecuzione della decisione UE, Euratom 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 in materia di risorse proprie; in proposito si ricorda che l'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce, da un lato, la procedura legislativa speciale necessaria alla sua adozione (delibera unanime del Consiglio dell'Unione previa consultazione del Parlamento europeo) e dall'altro prescrive che la sua entrata in vigore abbia luogo « solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali », una formulazione che in altri casi nel diritto internazionale e nel diritto UE rinvia alla procedure previste per la ratifica dei trattati; si segnala sul punto anche che l'articolo 11, comma 3, della legge n. 234 del 2012 prevede che « nei casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea è subordinata dal Trattato sull'Unione europea e

dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Governo trasmette la decisione alle Camere ai fini delle opportune deliberazioni»; inoltre, l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 preclude l'adozione di decreti-legge nelle materie di cui al quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione, tra le quali rientra l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali; d'altra parte, si deve ricordare che in precedenti occasioni l'esecuzione della decisione in materia di risorse proprie, pur non essendo inserita all'interno di un decreto-legge di più ampia portata, fu affidata comunque ad un provvedimento legislativo di vasto contenuto come la legge finanziaria e di stabilità (art. 77 della legge n. 448 del 2001; art. 2, co. 66 della legge n. 244 del 2007; art. 1, co. 819 della legge n. 208 del 2015); l'insieme di questi elementi inducono alla necessità di valutare e approfondire, visto il suo eccezionale rilievo, la piena esecuzione della decisione nell'ambito del provvedimento in esame, anche in considerazione della mancanza di una specifica iniziativa legislativa

L'articolo 19 proroga fino al 31 marzo 2021 una serie di disposizioni legislative legate all'emergenza dell'epidemia da COVID-19 e contenute nell'allegato 1; si rinnova così il *modus operandi* adottato, al momento delle proroghe dello stato d'emergenza di fine luglio e di metà ottobre 2020, con il decreto-legge n. 83, che similmente contiene a tal fine un allegato, e con il decreto-legge n. 125 del 2020 che apporta modifiche a tale allegato; in proposito si deve segnalare preliminarmente che la scelta di indicare le disposizioni oggetto di proroga in un allegato contrasterebbe con il principio del paragrafo 3, lettera a) della circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 che prescrive di privilegiare la tecnica della « novella » cioè la modifica esplicita caso per caso della normativa; tuttavia si comprendono le ragioni che, nel contesto dell'emergenza in corso, hanno indotto a ricorrere allo strumento dell'allegato; sembrerebbe oppor-

tuno, in tal caso, che l'allegato in questione riesca a fornire un quadro quanto più possibile esaustivo dei regimi normativi speciali introdotti per la gestione dell'emergenza e della loro durata temporale;

da una ricostruzione effettuata i regimi normativi speciali connessi all'emergenza sono 153, di questi 56 risultano cessati, 97 risultano ancora in vigore per le disposizioni di proroga intervenute; delle disposizioni ancora in vigore 45 sono state in realtà prorogate al di fuori degli allegati al decreto-legge n. 83 e n. 183 (tra queste si segnalano, per la loro rilevanza, le disposizioni in materia di licenziamenti collettivi, cassa integrazione e sfratti); anche il provvedimento in esame peraltro contiene nove disposizioni di proroga connesse all'emergenza in corso che non sono contenute nell'allegato (art. 3, co. 6 assemblee società; art. 3, co. 8 debiti enti sanitari; art. 5, co. 3 valutazione apprendimenti a distanza; art. 6, co. 8 esami abilitazioni professioni; art. 12, co. 9 liquidità imprese aerospazio; art. 13, co. 4 arruolamento sulle navi; art. 13, co. 13 e 14 blocco sfratti; art. 14, co. 1 convenzione INVITALIA Piano Made in Italy; art. 16, co. 2 fondo garanzia impiantistica sportiva); infine 8 disposizioni – nessuna però nel provvedimento in esame – non hanno un termine temporale fisso bensì un rinvio mobile alla durata dello stato d'emergenza che il Comitato per la legislazione ha in più occasioni raccomandato di evitare; alla luce di questi elementi appare opportuno approfondire il ricorso allo strumento dell'allegato;

con riferimento alle disposizioni di proroga connesse all'emergenza sopra richiamate – e in particolare a quelle più rilevanti – appare opportuno compiere uno sforzo, pur nel difficile attuale contesto, per giungere in tempi ragionevoli a soluzioni strutturali, evitando di ampliare per tempi indefiniti misure eccezionali pensate per un periodo limitato;

con riferimento all'allegato, infine, si segnala che il numero 5, pur recando la rubrica permanenza in servizio del personale sanitario, proroga il solo comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 18 del

2020, non riferito a tutto il personale sanitario (cui fa invece riferimento il precedente comma 1) ma al solo personale sanitario della polizia di Stato; sul punto appare opportuno acquisire elementi di chiarimento; inoltre con riferimento al numero 24 dell'allegato andrebbe approfondita la disposizione oggetto di proroga anche al fine di valutare, per evitare contenziosi, l'inserimento del parere del Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito delle procedure di accesso ai dati sugli studi clinici sperimentali;

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire nel corso dell'istruttoria legislativa sul provvedimento le ragioni specifiche alla base delle diciannove disposizioni di

proroga il cui termine originario è decorso da più di quattro anni richiamate in premessa;

Il Comitato osserva altresì:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 4, comma 4, dell'articolo 7, comma 4 e dell'articolo 11, comma 5;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa:

di sostituire all'articolo 1, comma 8, le parole: « del presente decreto » con le seguenti: « della presente disposizione »;

di approfondire la coerenza con il sistema delle fonti dell'articolo 1, comma 16 e dell'articolo 21;

di approfondire il contenuto dell'allegato di cui all'articolo 19.

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	14
--	----

#### GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare .....	14
--	----

#### COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

*Mercoledì 20 gennaio 2021.*

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.30 alle 14.45, ha proseguito l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

#### GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 20 gennaio 2021. – Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.**

Roberto GIACHETTI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche ricoperte dai deputati Maurizio Martina, Guido Guidesi e Alessandra Locatelli, ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Fa presente che l'onorevole Martina ha già rassegnato le dimissioni dal mandato parlamentare, a seguito dell'assunzione della

carica di consigliere speciale del Direttore Generale – Vice Direttore aggiunto presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), poiché ritiene che tale incarico, in ragione della natura dell'incarico stesso presso l'organismo internazionale e del peculiare statuto dei funzionari ONU, non consenta il proseguimento del mandato parlamentare. Il Presidente della Camera, con lettera in data 19 gennaio 2021, ha trasmesso la lettera dell'on. Martina, ai fini delle valutazioni di competenza della Giunta delle elezioni.

Comunica che, come si evince dal bollettino ufficiale della Regione Lombardia del 9 gennaio 2021, con Decreto Presidente Regione Lombardia 8 gennaio 2021 – n. 677, i deputati Guidesi e Locatelli sono stati nominati assessori regionali.

Invita il coordinatore del Comitato permanente per i profili attinenti alle incompatibilità, on. D'Ettore, a riferire sulle risultanze dei lavori svolti dal Comitato nella riunione del 20 gennaio 2021.

Felice Maurizio D'ETTORE, *coordinatore del Comitato permanente per i profili attinenti alle incompatibilità*, premette che il Comitato ha avviato l'esame delle cariche dichiarate dai deputati. Chiarisce che il quadro legislativo in materia di incompatibilità

tibilità è rappresentato dalle disposizioni direttamente previste in Costituzione, da numerose disposizioni di leggi di settore che prevedono specifiche incompatibilità e dalle previsioni generali contenute nella legge 13 febbraio 1953, n. 60. In conformità alla legislatura precedente, il Comitato svolgerà il proprio lavoro di verifica a partire dalle disposizioni contenute nella legge n. 60 del 1953. Il Comitato, per ciascuna fattispecie, effettuerà una cernita al fine di individuare le cariche meritevoli di un approfondimento, anche tenendo conto delle precedenti pronunce della Giunta nei casi di cariche già dichiarate nelle scorse legislature e delle verifiche del caso. Si comincerà dalle cariche rientranti nell'articolo 1 della legge n. 60 del 1953.

Ricorda che in data 18 gennaio 2021 l'onorevole Maurizio Martina ha comunicato di voler rassegnare le dimissioni da deputato in quanto assumerà l'incarico di consigliere speciale del Direttore Generale – Vice Direttore aggiunto presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

L'onorevole Martina, che aveva preannunciato le proprie dimissioni dalla carica di deputato nella seduta dell'Assemblea dello scorso 13 gennaio, ritiene che la natura dell'incarico presso l'organismo internazionale e il peculiare statuto dei funzionari ONU non consentano il proseguimento del suo mandato parlamentare nazionale.

Come annunciato dal Presidente Giachetti, il Presidente della Camera ha trasmesso la lettera dell'on. Martina, ai fini delle valutazioni di competenza della Giunta delle elezioni. Al riguardo, il Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, riunitosi in data odierna, ha concordato di proporre alla Giunta di accertare l'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di consigliere speciale del Direttore Generale-Vice Direttore generale aggiunto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ricoperta dal deputato Maurizio Martina, per le ragioni di seguito esposte.

Nelle principali norme relative alle incompatibilità parlamentari non si rinven-  
gono disposizioni specificamente ricondu-

cibili alla fattispecie in esame, relativa a una carica internazionale. Vi è soltanto un'incompatibilità con la carica di componente di assemblee legislative o organi esecutivi in Stati esteri (art. 1-bis della legge n. 60 del 1953); vi è altresì una causa di ineleggibilità per tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri (art. 9 del Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al DPR n. 361 del 1957).

Nella giurisprudenza interna della Giunta delle elezioni della Camera non risultano precedenti in materia.

Al Senato risulta invece un precedente concernente gli incarichi di Vice Segretario generale dell'ONU, di Direttore generale degli uffici delle Nazioni Unite di Vienna e di Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite contro l'abuso delle droghe, assunti nel 1997 dal senatore Giuseppe Arlacchi, nel corso della XIII legislatura.

La Giunta delle elezioni del Senato, nella seduta del 30 luglio 1997 dichiarò infatti l'incompatibilità con il mandato parlamentare degli incarichi assunti dal Senatore Arlacchi alla luce delle disposizioni recate dall'articolo 100 del Trattato istitutivo delle Nazioni Unite. Tale disposizione prevede che il personale non accetti istruzioni da alcun Governo né da alcuna autorità esterna all'Organizzazione e che i membri del Segretariato Generale si astengano da tutti gli atti incompatibili con la loro posizione di funzionari internazionali.

In relazione all'incarico che assumerà l'on. Martina, l'articolo VIII dello Statuto della FAO, al comma 2 dispone che i funzionari dell'Organizzazione sono responsabili dinanzi al Direttore generale e le loro funzioni hanno carattere meramente internazionale ed essi non possono cercare né ricevere istruzioni a tal riguardo da nessuna autorità estranea all'Organizzazione.

Ritiene che, pur in assenza di una disposizione legislativa che sancisca esplicitamente l'incompatibilità con il mandato parlamentare degli incarichi presso le Nazioni Unite o le sue agenzie, si può assumere, alla luce delle disposizioni generali e del precedente del Senato, che vi sia chiaramente una incompatibilità tra tali inca-

ricchi internazionali e la carica di parlamentare.

Come già comunicato dal Presidente Giachetti, i deputati Guidesi e Locatelli sono stati nominati assessori regionali della Regione Lombardia. Ricorda a tale proposito che la carica di assessore regionale è evidentemente incompatibile con il mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione; pertanto, il Comitato propone alla Giunta di accertare l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, della carica di assessore nella giunta regionale della Lombardia ricoperta dai deputati Guido Guidesi e Alessandra Locatelli.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, pone in votazione la proposta del Comitato di accertare l'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica ricoperta dal deputato Martina.

La Giunta approva.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunicherà immediatamente al Presidente della Camera che la Giunta ha deliberato di ritenere la carica di consigliere speciale del Direttore Generale – Vice Direttore aggiunto presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), incompatibile con il mandato parlamentare, anche ai fini di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento della Giunta, nonché dell'articolo 17-bis, comma 2, del Regolamento della Camera.

In merito al subentro nel seggio dell'on. Martina, propone inoltre che la Giunta accerti – ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del Testo Unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista n. 6 – Partito Democratico, nell'ambito del collegio plurinominale 02 della V Circoscrizione Lombardia 3, risulta essere Giovanni Sanga.

La Giunta concorda.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, anche di tale accertamento darà comunicazione alla Presidenza della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

Con riferimento alla proposta del Comitato di accertare l'incompatibilità della carica ricoperta dai deputati Guidesi e Locatelli, trattandosi di una incompatibilità direttamente prevista da norme costituzionali, la cui verifica consiste in un accertamento di mero fatto, la Giunta, conformemente alla consolidata prassi applicativa, si limita ad un accertamento dell'incompatibilità mediante presa d'atto, senza votazioni.

Avverte, pertanto, che si intende approvata la proposta del Comitato di accertare l'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di assessore nella giunta regionale della Lombardia ricoperta dai deputati Guido Guidesi e Alessandra Locatelli.

La Giunta prende atto.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, anche in questo caso sarà data immediata comunicazione al Presidente della Camera della dichiarazione di incompatibilità, ai fini del conseguente invito ad optare da indirizzare ai deputati Guidesi e Locatelli.

Propone, inoltre, che la Giunta accerti – ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del Testo Unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – quanto segue:

che, essendo stato il deputato Guido Guidesi eletto nel collegio plurinominale 01 della VI Circoscrizione Lombardia 4, e risultando essere stati eletti tutti i candidati della lista n. 12 – Lega, nell'ambito del medesimo collegio, si deve ricorrere, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del citato Testo Unico, all'unico altro collegio plurinominale della circoscrizione, nel quale il candidato che segue immediatamente l'ul-

timo degli eletti della lista n. 11 – Lega risulta essere Matteo Micheli;

che, essendo stata eletta la deputata Alessandra Locatelli nel collegio plurinomiale 02 della IV Circoscrizione Lombardia 2, la candidata che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine pro-

gressivo della lista n. 3 – Lega, nell'ambito del medesimo collegio, risulta essere Silvana Snider.

La Giunta concorda.

**La seduta termina alle 14.55.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONE:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, nell'ambito dell'esame della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (*Svolgimento e conclusione*) ..... 18

#### AUDIZIONE

*Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza del vicepresidente della V Commissione della Camera Giorgio LOVECCHIO.*

#### La seduta comincia alle 13.30.

**Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, nell'ambito dell'esame della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Roberto GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Raphael RADUZZI (M5S), Stefano FASSINA (LEU), Renato BRUNETTA (FI), Gian Pietro DAL MORO (PD), Claudio BORGHI (LEGA), Ylenja LUCASELLI (FDI), Antonio ZENNARO (LEGA), Ubaldo PAGANO (PD), Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, e Beatrice LORENZIN (PD), nonché i senatori Gilberto PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC), Alberto BAGNAI (L-SP-PSd'Az), Andrea DE BERTOLDI (FdI) e Dieter STEGER (Aut (SVP-PATT UV), cui replica Roberto GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 15.40.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, concernente la ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. C. 2755 Delmastro Delle Vedove (*Seguito dell'esame e conclusione*) . . . . 19

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza del Presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA.*

##### **La seduta comincia alle 13.35.**

**Modifica all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, concernente la ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. C. 2755 Delmastro Delle Vedove.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 gennaio scorso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che tutti i gruppi hanno rinunciato alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge in esame.

Ricorda altresì che sul provvedimento non sono previsti pareri da parte di altre Commissioni: pertanto nella seduta odierna sarà possibile porre in votazione la proposta di conferire ai relatori, Ceccanti per la I Commissione e Conte per la II Commis-

sione, il mandato a riferire favorevolmente su di esso all'Assemblea.

Ingrid BISA (LEGA), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, sottolinea come il provvedimento in esame sia stato sottoscritto da tutti i componenti della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati, appartenenti a tutti i gruppi politici.

Francesco Paolo SISTO (FI), nel segnalare di aver sottoscritto la proposta di legge in esame, dichiara il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento, volto a porre rimedio a una situazione di incertezza interpretativa che peraltro ha spesso creato difficoltà alle Giunte per le autorizzazioni delle due Camere.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), nel precisare di essere presente in sostituzione della deputata Meloni, preannuncia il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di legge in discussione, la quale è volta a porre fine ad una incertezza interpretativa, da un lato rendendo onore al dato lessicale, e dall'altro evitando di ritenere un privilegio del singolo deputato quella che è una prerogativa dell'Assemblea. Ringrazia infine tutti

i gruppi per aver rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti, accelerando quindi i tempi per l'approvazione della proposta di legge.

Alfredo BAZOLI (PD) sottolinea come anche il gruppo del Partito democratico condivide gli obiettivi della proposta di legge in discussione della quale, ricorda, di essere uno dei presentatori. Evidenzia quindi che il provvedimento in esame risolve un problema interpretativo e previene l'insorgere di un potenziale conflitto tra le Giunte per le autorizzazioni dei due rami del Parlamento.

Catello VITIELLO (IV), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, dichiara di essere assolutamente convinto della validità del provvedimento, avendo

vissuto personalmente, in qualità di componente della Giunta delle autorizzazioni della Camera dei deputati, le disfunzioni di una prassi non consolidata.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, Ceccanti per la I Commissione e Conte per la II Commissione, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che le Presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 13.40.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	21
Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 2827, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ....	21

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza del presidente della II Commissione, Mario PERANTONI. — Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.*

#### **La seduta comincia alle 15.05.**

#### **Sui lavori della Commissione.**

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nella seduta odierna non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

**Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione**

**dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 2827, approvata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame avviato nella seduta del 13 gennaio scorso.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Avverte che, poiché tutti i gruppi, nella riunione degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 13 gennaio scorso, hanno convenuto di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di proposte emendative al provvedimento in esame, il testo sarà quindi trasmesso alle Commissioni competenti per il prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. Atto n. 236 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	22
--	----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza della presidente della VIII Commissione Alessia ROTTA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancelleri.*

#### La seduta comincia alle 14.25.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.**

**Atto n. 236.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta del 13 gennaio scorso.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricordo che nella seduta del 13 gennaio scorso i colleghi Pezzopane, relatrice per la Commissione Ambiente, e Scagliusi, relatore per la Commissione Trasporti, hanno svolto le relazioni introduttive e ha avuto inizio la discussione. In quella sede la presidenza ha

preso atto che il Governo aveva trasmesso alle Camere lo schema di decreto, per acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, riservandosi di sottoporre successivamente al parere delle medesime Commissioni i decreti di nomina dei commissari, la cui individuazione non è contenuta nello schema trasmesso.

Ricorda altresì che il rappresentante del Governo nella scorsa seduta ha dichiarato che si sarebbe attivato per consentire alle Commissioni di conoscere ed esprimere il parere di competenza sull'elenco recante i nomi dei commissari, riservandosi di trasmetterlo entro i successivi due giorni.

Le risulta che sia in corso di presentazione un atto che – sostituendosi a quello attuale – dovrebbe comprendere sia l'elenco delle opere che i nomi dei Commissari. Precisa, in ogni caso che, ai sensi della normativa vigente, la trasmissione di tale documento deve comunque avvenire in via formale, al fine di consentire alle Commissioni di procedere al suo esame secondo le procedure parlamentari e i termini fissati dalla legge.

Chiede quindi al rappresentante del Governo se intenda aggiornare le Commissioni sugli intendimenti dell'Esecutivo.

Il viceministro Giancarlo CANCELLERI fa presente che, a seguito delle interlocuzioni svoltesi stamani che hanno coinvolto la Ministra De Micheli, il segretario generale di Palazzo Chigi e quindi il Presidente Conte e il Presidente Fico, può affermare con certezza che alle 13:58 è stato firmato dal Presidente del Consiglio un atto sostitutivo di quello attualmente in esame che reca anche il nome dei commissari per ciascuna opera che è in corso di trasmissione al Parlamento.

Alessio BUTTI (FDI) si chiede se questa iniziativa del Governo – caratterizzata dalla singolare circostanza in cui la firma di un decreto del Presidente del Consiglio non è accompagnata da una conferenza stampa – renda inutile il lavoro delle Commissioni svolto la settimana scorsa. Rileva che, in ogni caso, nel dibattito già svolto erano state evidenziate criticità da parte del proprio gruppo e delle altre componenti delle opposizioni con riguardo al mancato coinvolgimento preventivo delle regioni che au-

spica siano superate con il nuovo provvedimento.

Giorgio MULÈ (FI) invita la presidenza ad aggiornare i lavori delle Commissioni successivamente all'assegnazione del nuovo atto.

Alessia ROTTA, *presidente*, replicando al collega Butti, ritiene che a suo avviso il dibattito svolto la settimana scorsa dalle Commissioni non sia stato affatto vano, dal momento che ha prodotto il risultato auspicato.

Preso atto, quindi, delle informazioni rese del rappresentante del Governo, d'intesa con la Presidente Paita, avverte che le Commissioni saranno convocate sul nuovo schema di decreto non appena trasmesso, i cui tempi di esame per l'espressione del parere parlamentare ovviamente decorrono dalla data di assegnazione.

**La seduta termina alle 14.30.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante sostituzione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Atto n. 234 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	24
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere dei relatori</i> ) .....	27
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalle Commissioni</i> ) .....	29

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza della presidente della X Commissione Martina NARDI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Mirella LIUZZI.*

#### La seduta comincia alle 15.30.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante sostituzione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.**

**Atto n. 234.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2020.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 dicembre 2020 il sottosegretario Traversi ha dichiarato la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere oltre il termine dell'8 gennaio 2021. Dà, quindi, conto delle sostituzioni.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la IX Commissione, Emanuele Scagliusi, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Mirella LIUZZI esprime apprezzamento per la proposta di parere formulata dai relatori, della quale condive il contenuto.

Federica ZANELLA (LEGA) osserva preliminarmente come in un mondo ideale dovrebbe istituirsi un regolamento delle adesioni e non delle opposizioni, al fine di apprestare una tutela davvero incisiva per

gli utenti-consumatori del settore della telefonia. Ricorda come nell'ambito della sua esperienza da presidente del Co.Re.Com Lombardia abbia sollecitato l'aggiornamento della disciplina vigente in materia di trattamento delle numerazioni telefoniche.

Nell'esprimere soddisfazione per l'accoglimento di alcuni rilievi avanzati dal suo gruppo, sottopone ai relatori e al governo l'opportunità di inserire, anche nella proposta di parere che le Commissioni si accingono a votare, un esplicito riferimento ai trattamenti telefonici automatizzati al fine di chiarire l'effettiva portata delle norme del regolamento. Ritiene inoltre essenziale lo svolgimento di adeguate campagne informative a favore dei cittadini, dando ad esse un rilievo maggiore di quanto attualmente previsto.

Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo della Lega sulla proposta di parere chiede al Governo di valutare l'opportunità di mantenere l'affidamento alla Fondazione Ugo Bordoni della gestione del registro delle opposizioni.

La sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Mirella LIUZZI fa presente che quanto richiesto dalla deputata Zanella in materia di trattamenti telefonici automatizzati non è necessario in quanto il dettato normativo, ed in particolare quanto recato all'articolo 2, comma 2, del testo all'esame fa riferimento a tutti i trattamenti ricomprendendo, quindi, seppure non esplicitamente, anche i predetti trattamenti telefonici automatizzati.

Per quanto riguarda la richiesta di dare maggiore rilievo allo svolgimento di campagne informative per aumentare la visibilità degli strumenti offerti ai cittadini, pur esprimendo apprezzamento sulla proposta rileva, tuttavia, che tali campagne comportano oneri che vanno finanziati e auspica, quindi, che il Parlamento voglia in futuro assumere le opportune iniziative legislative di competenza per definire i necessari finanziamenti.

Conferma infine l'intenzione del Ministero per lo sviluppo economico di continuare ad avvalersi della Fondazione Ugo Bordoni per la gestione del registro delle opposizioni in considerazione dell'espe-

rienza e delle capacità da essa maturate nel settore che, ad avviso del Governo, la rendono idonea a svolgere il compito.

Federica ZANELLA (LEGA) insiste per inserire nella proposta di parere una specifica osservazione volta a chiarire l'inclusione dei trattamenti telefonici automatizzati nell'ambito di applicazione del regolamento.

Deborah BERGAMINI (FI), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, osserva come l'obiettivo di tutelare i cittadini dalle aggressioni telefoniche, a volte davvero selvagge, si sia rivelato nel tempo assai impervio. Ricorda come l'istituzione del registro delle opposizioni nel 2010 rappresenti uno strumento certamente perfezionabile al fine di apprestare le migliori tutele per i cittadini.

In particolare è risultato evidente come tale istituzione abbia rappresentato un elemento di forte criticità per la sopravvivenza dei c.d. *call center*. Al riguardo ritiene vadano individuate misure per riproporzionare tali opposte esigenze e che vadano date risposte chiare pur in una situazione di estrema delicatezza.

Con riferimento alla formulazione dell'osservazione di cui alla lettera *f*) della proposta di parere, riterrebbe opportuno prevedere che le campagne informative siano organizzate anche tenendo conto della necessità di tutelare soprattutto le persone anziane, che sono evidentemente i soggetti più vulnerabili non disponendo delle necessarie competenze tecnologiche.

Ribadisce, infine, il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere in esame.

Simone BALDELLI (FI) invita il Governo a monitorare e a verificare l'efficacia delle norme che vengono introdotte anche in un settore complesso come quello della tutela dei trattamenti telefonici, attraverso lo strumento della consultazione degli organismi rappresentativi ovvero altri strumenti che si ritengano più opportuni. Al riguardo ritiene che solo mediante un efficace monitoraggio degli effetti della disci-

plina si possa valutare se le previste tutele a favore degli utenti del settore della telefonia si rivelino effettivamente efficaci.

Gianluca BENAMATI (PD) ringrazia i relatori e il Governo per il lavoro svolto e la disponibilità ad accogliere i suggerimenti dei membri delle Commissioni osservando, peraltro, che con il contributo offerto dai rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari si sta efficacemente migliorando il testo originale. Si associa alle valutazioni espresse in relazione a quanto contenuto nelle osservazioni del parere di cui alle lettere *d)* e *e)*, considerandole assai significative nell'ottica del miglioramento della disciplina afferente l'informativa per evitare, o contrapporsi, a campagne pubblicitarie che, non di rado, assumono caratteristiche compulsive e fastidiose verso l'utenza, soprattutto quella più fragile costituita dagli anziani che il più delle volte non sa come difendersi da tale invadenza. Valuta quindi favorevolmente la definizione di un sistema delle opposizioni efficace e volto a rafforzare gli strumenti di tutela e di consapevolezza per i consumatori. Osserva, tuttavia, che accanto al rafforzamento dei predetti strumenti di tutela dei consumatori non deve essere dimenticata la dimensione concernente le attività economiche collegate. In tal senso rileva, peraltro, che una buona qualità di informazione è comunque di interesse anche per le attività medesime in quanto rappresenta un elemento essenziale di competitività per gli operatori economici: attraverso una buona qualità informativa è quindi possibile, e vantaggioso, raggiungere simultaneamente l'obiettivo della tutela dei consumatori e l'obiettivo della tutela di una buona e corretta concorrenzialità per chi opera nel settore.

Per quanto concerne la promozione di adeguate campagne informative al fine di rendere edotti i cittadini delle possibilità disciplinate dalla normativa circa il registro delle opposizioni, ritiene che sarebbe importante calibrarle per fasce di popolazione in considerazione del fatto che gli utenti anziani, ad esempio, hanno esigenze diverse da quelli giovani. Conclude annunciando il voto favorevole del suo gruppo

sulla proposta di parere dei relatori esprimendo altresì l'augurio che il Governo non si trovi in ristrettezze finanziarie che impediscano lo svolgimento di adeguate campagne informative proprio in un momento in cui il nostro Paese sembra trovarsi a disporre di una mole di risorse davvero imponente.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la IX Commissione, Emanuele Scagliusi, chiede di poter disporre di alcuni minuti per valutare la possibilità di accogliere nella proposta di parere taluni suggerimenti emersi dal dibattito.

Martina NARDI, *presidente*, concordi le Commissioni, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15.50, è ripresa alle 15.55.**

Francesca BONOMO (PD), *relatrice per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la IX Commissione, Emanuele Scagliusi, ringrazia i membri delle Commissioni che hanno voluto contribuire al dibattito e suggerito contenuti per arricchire la loro proposta di parere. In tal senso, dopo aver segnalato alla deputata Zanella che quanto richiesto circa l'inserimento, tra le osservazioni della proposta parere, di un riferimento ai trattamenti telefonici automatizzati non può trovare accoglimento in ragione di quanto già espresso dalla rappresentante del Governo, formula una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni che alla lettera *f)* recepisce quanto suggerito circa lo svolgimento di campagne informative con particolare riferimento agli utenti più vulnerabili, quali ad esempio gli anziani, al fine di renderli edotti del diritto di iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni e delle modalità concrete per esercitare tale diritto (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo d'intervenire, le Commissioni approvano la nuova proposta di parere dei relatori (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 16.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante sostituzione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (Atto n. 234).**

**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

Le Commissioni IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo),

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante sostituzione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (Atto del Governo n. 234);

premesso che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica estende il Registro pubblico delle opposizioni (RPO) a tutte le numerazioni nazionali e definisce il funzionamento del registro riguardo all'utilizzo dei dati personali presenti negli elenchi;

preso atto dei pareri espressi dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Garante per la protezione dei dati personali, e dal Consiglio di Stato;

preso atto che il Governo ha trasmesso, a fini collaborativi, un testo modificato a seguito dei rilievi espressi nei pareri richiamati;

*esprimono*

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 6, si valuti l'opportunità di un coordinamento con le dispo-

sizioni del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico, e dell'articolo 50 del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005) in materia di disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni;

b) all'articolo 6, si valuti altresì l'opportunità di modulare le tariffe di accesso al servizio da parte degli operatori, suddividendo questi ultimi in micro, piccole, medie e grandi imprese, al fine di assicurare la proporzionalità contributiva ai costi di tenuta del registro;

c) all'articolo 7, risulta opportuno prevedere, tra le modalità di iscrizione al registro, anche lo strumento della posta elettronica e consentire l'iscrizione contestuale di più numerazioni intestate al medesimo soggetto, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 5 del 2018;

d) all'articolo 7, risulta altresì necessario un coordinamento con l'articolo 1, comma 5, della legge n. 5 del 2018, prevedendo che i consensi fatti salvi siano limitati a quelli prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere ovvero cessati da non più di trenta giorni;

e) si valuti l'opportunità di precisare che per materiale pubblicitario si intende « qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di pro-

muovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi », come definito dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, al fine di evitare di applicare la relativa disciplina anche al materiale divulgato per fini socio-culturali

o per favorire l'esercizio dei diritti costituzionalmente riconosciuti;

*f)* si valuti l'opportunità di promuovere adeguate campagne informative per i cittadini, al fine di renderli edotti del diritto di iscrizione del registro pubblico delle opposizioni.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante sostituzione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (Atto n. 234).**

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo),

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante sostituzione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (Atto del Governo n. 234);

premesso che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica estende il Registro pubblico delle opposizioni (RPO) a tutte le numerazioni nazionali e definisce il funzionamento del registro riguardo all'utilizzo dei dati personali presenti negli elenchi;

preso atto dei pareri espressi dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Garante per la protezione dei dati personali, e dal Consiglio di Stato;

preso atto che il Governo ha trasmesso, a fini collaborativi, un testo modificato a seguito dei rilievi espressi nei pareri richiamati;

*esprimono*

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 6, si valuti l'opportunità di un coordinamento con le disposizioni

del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico, e dell'articolo 50 del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005) in materia di disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni;

b) all'articolo 6, si valuti altresì l'opportunità di modulare le tariffe di accesso al servizio da parte degli operatori, suddividendo questi ultimi in micro, piccole, medie e grandi imprese, al fine di assicurare la proporzionalità contributiva ai costi di tenuta del registro;

c) all'articolo 7, risulta opportuno prevedere, tra le modalità di iscrizione al registro, anche lo strumento della posta elettronica e consentire l'iscrizione contestuale di più numerazioni intestate al medesimo soggetto, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 5 del 2018;

d) all'articolo 7, risulta altresì necessario un coordinamento con l'articolo 1, comma 5, della legge n. 5 del 2018, prevedendo che i consensi fatti salvi siano limitati a quelli prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere ovvero cessati da non più di trenta giorni;

e) si valuti l'opportunità di precisare che per materiale pubblicitario si intende «qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di ser-

vizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi », come definito dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, al fine di evitare di applicare la relativa disciplina anche al materiale divulgato per fini socio-culturali o per favorire l'esercizio dei diritti costituzionalmente riconosciuti;

f) si valuti l'opportunità di promuovere adeguate campagne informative per i cittadini, con particolare riferimento a quelli più vulnerabili, quali ad esempio gli anziani, al fine di renderli edotti del diritto di iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni e delle modalità concrete per esercitare tale diritto.

## COMMISSIONI RIUNITE

### X (Attività produttive, commercio e turismo) e XII (Affari sociali)

---

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835-A .....	31
---	----

##### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 20 gennaio 2021.*

**DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.  
C. 2835-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 9.35 alle 9.40 e dalle 11.50 alle 12.10.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. Emendamenti C. 2835-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Seguito esame e conclusione – Parere*) ..... 32

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime. C. 2786 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 33

ALLEGATO (*Parere approvato*) ..... 36

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 35

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza del Vicepresidente Fausto RACITI.*

**La seduta comincia alle 9.35.**

**DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.**

**Emendamenti C. 2835-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato prosegue l'esame degli emendamenti.

Fausto RACITI, *presidente*, avverte che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2835-A, di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, recante ulteriori disposizioni urgenti

per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta della relatrice.

**La seduta termina alle 9.40.**

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza del Vicepresidente Fausto RACITI.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime.**

**C. 2786 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rivela come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2786, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.

Segnala preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica si inserisca nel quadro di una serie di accordi conclusi dal nostro Paese intesi a definire, con appositi accordi bilaterali, la delimitazione delle rispettive piattaforme continentali (accordi con la Jugoslavia, la Tunisia, la Spagna e l'Albania; *modus vivendi* instaurato con Malta). Per quanto riguarda in particolare le relazioni con la Repubblica ellenica, è in vigore l'Accordo firmato ad Atene il 24 maggio 1977 (ratificato ai sensi della legge n. 290 del 1980), con il quale i due Stati hanno delimitato la piattaforma continentale nel mare Ionio, mentre nessuno dei due Stati ha finora proclamato aree di giurisdizione funzionale (zona di pesca riservata, zona di protezione ecologica o zona economica esclusiva) sulla colonna d'acqua nel mare Ionio.

Ricorda altresì che, a seguito della proclamazione di zone economiche di protezione della pesca da parte di Algeria, Spagna, Croazia e Libia, e dopo la proclamazione di una zona di protezione ecologica da parte francese, con la legge n. 61 del 2006 il nostro Paese ha autorizzato l'istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale e fino ai limiti risultanti da appositi accordi con gli Stati il cui territorio fronteggia quello italiano o è ad esso adiacente. La

normativa prevede in particolare che l'Italia vi eserciti la propria giurisdizione in materia di protezione dell'ambiente marino e del patrimonio archeologico e storico.

Per quanto concerne le attività di pesca, invece, una successiva modifica della legge n. 61 del 2006 rinvia a quanto previsto dal Regolamento UE n. 1380 del 2013. In esecuzione della predetta legge n. 61 è stato quindi emanato, con il DPR n. 209 del 2011, il regolamento recante istituzione di zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno.

Segnala, inoltre, come nella legislatura in corso sia stata approvata dalla Camera la proposta di legge C. 2313 Di Stasio, recante istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.

In tale contesto ricorda che nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, resa esecutiva in Italia dalla legge n. 689 del 1994, appaiono strettamente correlate le nozioni di «zona economica esclusiva» e di «piattaforma continentale».

La zona economica esclusiva può estendersi non oltre le 200 miglia dalle linee di base da cui è misurata l'ampiezza del mare territoriale (188 miglia dal mare territoriale). A differenza della piattaforma continentale, per poter divenire effettiva, la zona economica esclusiva deve essere oggetto di una proclamazione ufficiale da parte dello Stato costiero, notificata alla comunità internazionale. Il regime di delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste adiacenti od opposte, analogamente a quello previsto per la piattaforma continentale, deve farsi per accordo in modo da raggiungere un'equa soluzione. Nella zona economica esclusiva tutte le attività concernenti l'utilizzazione delle risorse naturali rientrano nelle competenze dello Stato costiero, mentre gli Stati terzi hanno diritto di esercitare tutte le attività relative alle comunicazioni internazionali (navigazione, sorvolo, posa in opera di cavi o condotte sottomarine). Ormai da diversi anni è venuto meno il convinci-

mento, già condiviso da molti Stati mediterranei, che l'istituto della zona economica esclusiva sia tipico degli spazi oceanici e poco adatto al Mare Mediterraneo, bacino di limitate dimensioni e di intenso transito mercantile e militare. Diversi Stati rivieraschi hanno infatti proceduto alla proclamazione di tale zona, mentre sono sempre più numerose – anche da parte dell'Italia – le intese stipulate per definire i limiti delle rispettive porzioni di piattaforma continentale.

Per quel che concerne il contenuto dell'Accordo, che si compone di un preambolo e di cinque articoli, nel preambolo le Parti, in spirito di buon vicinato e cooperazione, si dichiarano consapevoli di dover definire le rispettive zone marittime nel rispetto del diritto internazionale, in particolare della citata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, e riaffermano altresì la validità del richiamato Accordo bilaterale del 1977 sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali, che i due Paesi desiderano applicare in caso di delimitazione di altre zone marittime cui essi hanno diritto in base alle leggi e consuetudini internazionali.

Il contenuto globale dell'Accordo completa quindi sotto ogni aspetto la tematica attinente alla delimitazione delle zone marine tra l'Italia e la Grecia e potrà altresì valere quale utile riferimento nella negoziazione di futuri accordi di delimitazione degli spazi marini tra l'Italia e altri Paesi vicini.

La norma più rilevante dell'Accordo è l'articolo 1, che definisce la frontiera marittima sulla colonna d'acqua tra l'Italia e la Grecia, non solo rinviando alla linea di delimitazione tracciata per la piattaforma continentale dal citato Accordo del 1977, ma specificandone, al comma 2, anche le coordinate secondo il metodo WGS-84, quello attualmente utilizzato nella cartografia, stabilendo dunque la linea di confine delle zone marittime su cui l'Italia e la Grecia hanno diritto ad esercitare diritti sovrani o giurisdizione in base al diritto internazionale.

Il comma 3 reca la disciplina provvisoria di tale delimitazione, stabilendo che

essa sarà prolungata in entrambe le direzioni sino ai punti di congiunzione delle zone marittime dei rispettivi Stati confinanti, al momento in cui saranno conclusi i relativi accordi. Rileva che la soluzione adottata in merito al confine marino tra i due Stati – vale a dire l'estensione del confine già concordato per la piattaforma continentale alla delimitazione della colonna d'acqua sovrastante – è in linea con la prassi internazionale prevalente.

L'articolo 2 prevede l'obbligo per ciascuna delle Parti, qualora assumano l'iniziativa di proclamare una zona di giurisdizione funzionale nei limiti della linea di confine prevista nell'Accordo, di informare l'altra Parte nel più breve tempo possibile.

In base all'articolo 3 si salvaguardano dagli effetti dell'Accordo in esame le attività di pesca condotte conformemente alle vigenti norme dell'Unione europea; nonché le disposizioni dell'articolo 58 della richiamata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 per quanto concerne i diritti, le libertà e i doveri degli altri Stati nella zona economica esclusiva di una delle Parti.

L'articolo 4 contiene l'impegno delle Parti a risolvere qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in esame attraverso i canali diplomatici prevedendo, inoltre, che qualora tale controversia non si risolva nel termine di quattro mesi, la controversia medesima dovrà essere deferita, di comune accordo tra le Parti, alla Corte internazionale di giustizia dell'ONU, o ad ogni altro organismo internazionale scelto per mutuo consenso.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo, fissandola alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 20 gennaio 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime (C. 2786 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione

esaminato il disegno di legge C. 2786, recante ratifica ed esecuzione dello dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020;

rilevato come l'Accordo di cui si propone la ratifica sia volto a delimitare le rispettive zone marittime, conformemente al diritto internazionale, e, in particolare, alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, ratificata e resa esecutiva dall'Italia ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, e tenuto conto dell'Accordo tra Italia e Grecia sulla delimitazione della zona della piattaforma continentale, firmato ad Atene il 24 maggio 1977 e ratificato e reso esecutivo dall'Italia ai sensi della legge 23 maggio 1980, n. 290;

sottolineato come l'Accordo completi sotto ogni aspetto la tematica attinente alla delimitazione delle zone marine tra l'Italia e la Grecia e potrà altresì valere quale utile riferimento nella negoziazione di futuri accordi di delimitazione degli spazi marini tra l'Italia e altri Paesi vicini;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento s'inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione .....	37
Sull'ordine dei lavori .....	37
DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	37

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

#### Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nella seduta odierna non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

#### Sull'ordine dei lavori.

Roberto TURRI (LEGA) rileva che, nonostante gli informali riferimenti del presidente alla programmazione dei lavori della Commissione Giustizia per le prossime settimane, nella convocazione della settimana in corso non è prevista la consueta riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Si chiede se

ciò sia stato determinato da una semplice svista o se invece, alla luce delle recenti vicissitudini, la mancata previsione dell'Ufficio di presidenza sia la prova di una difficoltà della maggioranza a programmare i lavori futuri, in considerazione dell'insufficienza dei numeri in molte Commissioni.

Mario PERANTONI, *presidente*, precisa che le convocazioni della Commissione saranno aggiornate per inserire nella giornata di domani una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.**

**C. 2845 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Anna BILOTTI (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere, l'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (A.C. 2845). Considerato che gli interventi previsti nel provvedimento di urgenza, eterogenei tra loro, sono accomunati comunque dalla finalità di prorogare termini già fissati per legge, preannuncia che si soffermerà sulle disposizioni di stretta attinenza della Commissione Giustizia. In particolare, nel ricordare che l'articolo 1 reca « Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni », evidenzia che il comma 5 proroga dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 il termine a decorrere dal quale le amministrazioni ricorrono – per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti – all'elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, in cui sono iscritti coloro che hanno superato l'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale e che sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati. Da tale data, ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco. Tale proroga è stata resa necessaria in considerazione del fatto che la procedura per l'ammissione all'VIII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale risulta ancora allo stadio iniziale, anche in dipendenza delle disposizioni in materia di contenimento della diffusione del virus COVID-19 introdotte dall'articolo 1, comma 9, lettera z), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, riguardanti la sospensione delle prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici e privati. Per quanto rileva ai fini della Commissione giustizia ricordo che sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2020, n. 114, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31

marzo 2020, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione è stata autorizzata ad indire l'VIII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di duecentodieci posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche, riservando: 3 posti al Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; 3 posti al Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; 12 posti al Ministero della giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi. Sottolinea che il comma 14 del citato articolo 1 del provvedimento in esame, novellando il comma 2-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005 (recante « Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale »), proroga di un anno (al 31 gennaio 2022) il termine entro il quale il Presidente del Consiglio – anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza – può richiedere che i direttori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna o altro personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui investigativi con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale. Ricorda che tale facoltà è stata ammessa, in via transitoria, dall'articolo 6 del decreto-legge n. 7 del 2015 (« Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali ») che, a sua volta, ha modificato l'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, introducendovi il citato comma 2-*bis*. Il successivo comma 15 proroga al 31 gennaio 2022 le misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza introdotte in via transitoria (fino al 31 gennaio 2018) dal decreto-legge n.7 del 2015 (articolo 8, comma 2) recante disposizioni urgenti per il contrasto del terrorismo (nonché quelle relative a missioni internazionali di pace), già prorogate fino al 31 gennaio 2021 dall'articolo 1, comma 1120, lettera d) della legge

n. 205 del 2017. La prima previsione oggetto di proroga concerne la possibilità di estendere anche ad una serie di delitti con finalità di terrorismo le condotte previste dalla legge come reato che il personale dei servizi di informazione per la sicurezza possa essere autorizzato a porre in essere, sebbene per tali condotte non sia opponibile il segreto di Stato di cui all'articolo 39, comma 11, della legge sui servizi di informazione (legge n. 124 del 2007). In base al decreto-legge n. 7 del 2015 le ulteriori condotte-reato previste dal codice penale per le quali, in presenza di autorizzazione, opera la suddetta scriminante, ma solo in via temporanea, sono: partecipazione ad associazioni sovversive (articolo 270, secondo comma); assistenza agli associati (articolo 270-ter); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (articolo 270-quater); organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (articolo 270-quater.1); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (articolo 270-quinquies); istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato (articolo 302); partecipazione a banda armata (articolo 306, secondo comma); istigazione a commettere delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità o apologia degli stessi delitti (articolo 414, quarto comma). La seconda misura oggetto di proroga riguarda la possibilità di attribuire anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento per le informazioni per la sicurezza o dei servizi di informazione per la sicurezza (Agenzia informazioni e sicurezza interna e Agenzia informazioni e sicurezza esterna) la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione. La terza misura prorogata prevede che, in caso di procedimenti penali avviati per le condotte-reato di agenti dei servizi realizzate nelle operazioni d'istituto, sia consentito con modalità riservate all'autorità giudiziaria precedente le relative identità di copertura (autorizzate dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) contestualmente all'opposizione della

causa di giustificazione. Infine, viene prorogata anche la misura che consente all'autorità giudiziaria – su richiesta dei vertici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna, e dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna – di autorizzare i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura, ove sia necessario mantenere segrete le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità. Il comma 16, proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per l'adozione del regolamento di delegificazione (previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 162 del 2020) per ridefinire gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza e pubblicità dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici nelle more dell'adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019. Sospende, inoltre, fino all'adozione del predetto regolamento anziché fino al 31 dicembre 2020, le sanzioni per la violazione dei suddetti obblighi di trasparenza previste dagli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013. La disposizione su cui si interviene con la proroga in esame rientra quindi tra gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 (Codice della trasparenza), in attuazione di quanto previsto dalla legge anticorruzione (legge n. 190 del 2012). Ricorda che, ai sensi dell'articolo 46, del decreto legislativo n. 33 del 2013, del quale il comma 16 in esame dispone la sospensione delle sanzioni, prevede che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui sopra costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili. Il successivo articolo 47 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, le cui disposizioni sono oggetto anche esse di proroga ai

sensi del comma 16 in esame, inoltre, dispone che la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito *internet* dell'amministrazione o organismo interessato. Le sanzioni sono irrogate dall'ANAC, secondo le modalità fissate dalla medesima Autorità nel regolamento del 16 novembre 2016 (articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013). Il comma 17 dell'articolo 1, intervenendo sul comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. decreto-egge ristori), posticipa al 30 aprile 2021 l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020 (convertito in legge dalla legge n. 70 del 2020) che consentono la discussione orale mediante collegamento da remoto con riguardo al processo amministrativo, che continueranno a trovare applicazione in relazione alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio dei Giudici amministrativi. Evidenzia poi che l'articolo 2 del provvedimento, che reca « Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno », al comma 2, interviene sul comma 594 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2019 (legge n. 145 del 2018), prorogando di un anno (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021) il termine per la presentazione delle istanze di indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti (lettera a). Attraverso una modifica all'ultimo periodo del comma 594, si prevede inoltre che per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 31 ottobre 2021, non risultino ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, il termine è quello di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 122. In altri termini si posticipa di un anno (dal 31 ottobre 2020

al 31 ottobre 2021) anche il termine ultimo di acquisizione dei requisiti previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 122 per i soggetti che a tale data non ne risultino ancora in possesso ai fini della presentazione della domanda di accesso all'indennizzo entro i 60 giorni stabiliti dalle disposizioni normative (lettera b)). L'articolo 3 – recante proroga di termini in materia economica e finanziaria – al comma 6 interviene sull'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto cura Italia, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) che, tenendo conto delle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione di emergenza conseguente alla epidemia di Covid-19, introduce disposizioni dirette a facilitare lo svolgimento delle assemblee societarie nel rispetto delle prescrizioni volte a ridurre il rischio di contagio. La modifica recata dal provvedimento in esame, che riguarda in particolare il comma 7 del suddetto articolo 106, è volta ad estendere l'efficacia delle disposizioni alle assemblee sociali convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021. Nel rammentare brevemente il contenuto di tali disposizioni, fa presente che il comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 in deroga a quanto previsto rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-*bis*, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, posticipa il termine entro il quale l'assemblea ordinaria dev'essere necessariamente convocata (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio). Il comma 2 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle società a responsabilità limitata, il comma 3 consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. I commi 4 e 5 mirano a incentivare un più ampio ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con

azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Il comma 6 prevede che anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-*undecies* del testo unico della finanza. Mentre il comma 7, come anticipato reca l'ambito di efficacia delle disposizioni, il comma 8, infine, dispone che per le società a controllo pubblico l'applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 8-*bis* dell'articolo 106 infine estende le disposizioni anche a determinate associazioni e fondazioni. Il comma 7 dell'articolo 3 stabilisce che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativi agli anni 2020 e 2021, consistenti nell'acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022, invece che entro il 31 dicembre di ogni anno come previsto dal citato decreto legislativo. Il differimento del termine è giustificato dalla situazione di eccezionale emergenza determinatasi a causa del contagio del virus COVID-19 che – come indicato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – hanno colpito e reso maggiormente difficoltose tutte le attività professionali, comprese quelle legate allo svolgimento delle funzioni e dei compiti richiesti dall'organizzazione delle società di capitali e degli enti assimilabili e quindi anche all'obbligo formativo a carico dei revisori legali dei conti. La portata e la durata della situazione sorta in relazione all'epidemia sono a parere del Governo tali da suggerire che il differimento previsto in via eccezionale interessi non soltanto l'anno 2020 ma

anche il 2021, rinviando il termine per l'assolvimento di tutti i relativi obblighi al 31 dicembre 2022. Nell'ambito dell'articolo 6 – che reca proroga di termini in materia di università e ricerca – segnala il comma 8 il cui intervento, come rilevato nella relazione illustrativa, appare necessario, in considerazione del protrarsi della situazione di criticità sanitaria, al fine di consentire in ogni caso lo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale, compatibilmente con il rispetto delle misure di sicurezza. Pertanto, in ragione del perdurare dello stato di emergenza, la norma estende anche alle sessioni degli esami di abilitazione professionale per l'anno 2021 le misure previste dall'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41). Rammenta a tale proposito che tale articolo 6, al comma 1, ha previsto, con riguardo alla prima e seconda sessione dell'anno 2020, che il Ministro dell'università e della ricerca, con uno o più decreti e qualora sia necessario in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possa definire – anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, ma nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 206 del 2007 volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali – l'organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di alcune professioni indicate, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Si tratta delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile. Inoltre, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, con i medesimi decreti ministeriali possono essere individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle medesime professioni, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici

dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale. Come previsto dal comma 8 dell'articolo 6 del provvedimento al nostro esame, le medesime disposizioni appena descritte si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato il cui esame di abilitazione è di competenza del Ministero dell'istruzione. Di particolare interesse della II Commissione anche l'articolo 8, che introduce una serie di proroghe di termini in materia di giustizia. Il comma 1, intervenendo sull'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10), recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, proroga di un anno, dunque fino al 31 dicembre 2021, la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. Il predetto decreto-legge n. 146 del 2013 aveva infatti inserito tale deroga – più volte prorogata da successivi provvedimenti – alla disciplina dei ruoli e delle qualifiche della carriera dirigenziale penitenziaria, motivandola con l'esigenza di coprire i posti di dirigente dell'esecuzione penale esterna in attesa dello svolgimento di specifici concorsi pubblici. Come rilevato nella relazione che accompagna il provvedimento in esame, tale ulteriore proroga si rende necessaria atteso che il vuoto organico verrà colmato con l'espletamento del concorso pubblico recentemente bandito che prevede l'assunzione di 18 nuovi dirigenti del ruolo degli Uffici di esecuzione penale esterna. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge, analogamente a quanto disposto dal comma 1 per lo svolgimento delle funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna da parte dei dirigenti di istituto penitenziario, proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre

2021, la disposizione che consente che le funzioni di direttore di istituti penali per i minorenni siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario, nelle more dell'assunzione dei dirigenti destinati ai predetti istituti per i quali – come riportato nella relazione tecnica allegata al provvedimento –, è stata bandita recentemente apposita procedura concorsuale. A tal fine si interviene dunque sull'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), che – nell'aumentare di 7 posizioni di livello dirigenziale non generale la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – ha stabilito la citata deroga nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura dei nuovi posti. Il comma 3 dell'articolo 8 concerne il passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015) ed interviene sull'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 6 agosto 2015 recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. In particolare, la lettera *a*) del comma 3, intervenendo sul comma 1 del citato articolo 21-*quinquies*, proroga di un ulteriore anno (fino al 31 dicembre 2021) la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Si tratta di un termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2015 – già più volte prorogato dal legislatore. La lettera *b*) del comma 3, inoltre, modifica il comma 3 dello stesso articolo 21-*quinquies*, prevedendo che, anche per l'anno 2021, così come avvenuto per gli anni 2018, 2019 e 2020, il Ministero della giustizia possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l'ANCI, nei limiti di importi di spesa pari al 10 per cento di quanto stanziato nel capitolo n. 1551 dello stato di previsione del Mini-

stero nell'esercizio precedente (capitolo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge n. 190 del 2014), e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge in esame proroga al 31 dicembre 2021 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia, salvo che vi sia il nulla osta dell'amministrazione stessa. Tale divieto è stato introdotto, originariamente fino al 31 dicembre 2019 e successivamente prorogato al 31 dicembre 2020, dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 (convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), in deroga espressa all'articolo 17, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che obbliga le amministrazioni di appartenenza ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro 15 giorni dalla richiesta, se disposizioni di legge o regolamentari dispongono l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, l'ulteriore proroga disposta dalla disposizione in esame si renderebbe necessaria, in quanto le condizioni che ne avevano suggerito l'introduzione e la precedente proroga sono rimaste immutate, con il comparto della giustizia ancora gravato da serie difficoltà, anche legate alla carenza di personale, e in un contesto nel quale, inoltre, l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta impedendo il normale svolgimento dei concorsi. Come riportato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, il comma 5 dell'articolo 8 ha l'obiettivo di dare prosecuzione al processo di semplificazione delle attività amministrative nella fase post-COVID, intervenendo sull'articolo 7 del cosiddetto decreto semplificazioni (decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), al fine di differire di dodici mesi, dal 30 settembre 2020 al 30 settembre 2021, i limiti temporali entro cui è destinata ad operare l'assegnazione straordinaria di funzioni in materia di edilizia

penitenziaria in favore del personale tecnico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP). Rammento a tale proposito che il citato articolo 7 del decreto semplificazioni, allo scopo di far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie e per consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso, attribuisce al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria le attività di progettazione, affidamento e gestione delle procedure per la ristrutturazione, la manutenzione e la realizzazione, anche mediante riconversione di immobili dismessi nella disponibilità dello Stato, di nuove strutture carcerarie fino al 31 dicembre 2022, limitatamente alle opere le cui procedure di affidamento siano state avviate entro il 30 settembre 2020. Il comma in esame proroga – come detto – di un anno quest'ultimo termine, consentendo quindi che il personale del DAP eserciti tali funzioni con riguardo alle opere per le quali siano state avviate le procedure di affidamento entro il 30 settembre 2021. Con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia segnala anche il comma 1 dell'articolo 9 che proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le Forze di polizia, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, devono trasferire alla banca dati nazionale del DNA i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente al 14 luglio 2009. A tal fine si interviene sull'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, con cui l'Italia ha aderito al Trattato di Prüm, sottoscritto da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005, volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all'immigrazione clandestina. La legge, allo scopo di facilitare l'identificazione degli autori di delitti, permette la comparazione dei profili del DNA di persone già implicate in procedimenti penali con gli analoghi profili ottenuti dalle tracce biologiche rinvenute sulla scena di un crimine. La medesima legge prevede sia l'isti-

tuzione di una banca dati nazionale del DNA presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – che di un laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. La banca dati nazionale provvede, nei casi tipizzati, alla raccolta dei profili del DNA: dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, (specificamente indicati all'articolo 9 della legge); relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali; di persone scomparse o loro consanguinei e di cadaveri e resti cadaverici non identificati. Quanto al comma 13 dell'articolo 13, esso proroga fino al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, originariamente prevista fino al 1° settembre 2020 dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto cura Italia, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e già prorogata fino al 31 dicembre 2020 per effetto dell'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). La proroga della sospensione ha effetto solo per: i provvedimenti adottati ai sensi del codice di procedura civile per mancato pagamento del canone alle scadenze (cosiddetto sfratto per morosità); i provvedimenti contenenti l'ingiunzione di rilasciare l'immobile venduto, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari. Il comma 14 dell'articolo 13 prevede la proroga al 30 giugno 2021 della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore. A tal fine la disposizione novella l'articolo 54-ter del citato decreto-legge n. 18 del 2020 il quale prevede – a seguito delle modificazioni introdotte in sede di conversione – che, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, venga sospesa su tutto il territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2020, ogni procedura ese-

cutiva per il pignoramento immobiliare, ai sensi dell'articolo 555 del codice di procedura civile (forma del pignoramento) che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore. Segnala infine che l'articolo 19 del decreto-legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, diverse disposizioni legislative, riportate nell'allegato 1 al provvedimento. Con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, segnalo in primo luogo il numero 9 dell'allegato 1 che proroga l'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 relative al trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica. Rammento a tale proposito che il comma 1 dell'articolo 17-bis amplia il novero di soggetti cui è consentito effettuare trattamenti dei dati personali, inclusa la comunicazione di tali dati tra i medesimi soggetti, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica. I trattamenti possono riguardare anche le particolari categorie di dati cui appartengono quelli relativi alla salute nonché quelli relativi alle condanne penali e ai reati (articoli 9 e 10 del regolamento 2016/678 UE). I soggetti abilitati a tali trattamenti sono: soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630; gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità; le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Il trattamento dei dati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del regolamento UE 2016/679 concernenti il trattamento di categorie particolari di dati (tra i quali vi sono quelli relativi alla salute) e dati relativi a condanne penali e

reati con particolare riferimento ai presupposti in presenza dei quali tali dati possono essere legittimamente trattati; delle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) concernenti il trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante. Il comma 6 dell'articolo 17-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020 specifica che, al termine dello stato di emergenza, i soggetti di cui al comma 1 adotteranno misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza, all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali. Il numero 19 dell'allegato 1 al provvedimento proroga l'efficacia delle disposizioni legislative di cui all'articolo 6, comma 4, del citato decreto-legge n. 22 del 2020 che, con riguardo alle professioni diverse da quelle indicate dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 6, prevede che ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza (originariamente fissato per il 31 luglio 2020 e successivamente prorogato dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 83 del 2020, fino al 15 ottobre), le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire, tra l'altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18. Rammenta che tale ultima disposizione ha prorogato l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 al 15 giugno 2020. Fa inoltre presente che i commi 1 e 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 22 del 2020 riguardano specificamente: le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, bio-

logo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo (la disposizione in esame richiama le professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328); le professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile; la professione di revisione legale e infine la professione forense.

Pierantonio ZANETTIN (FI), nell'esprimere il proprio compiacimento per l'esaudività e la completezza della relazione della collega Bilotti, interviene per svolgere una considerazione di natura politica sulla proroga generalizzata degli sfratti, una delle disposizioni più controverse e inaccettabili del provvedimento in esame. Nel comprendere le ragioni che inducono ad assumere tale decisione con riguardo ad alcuni specifici settori, particolarmente danneggiati dalla crisi economica indotta dall'epidemia in corso, considera tuttavia sbagliato l'approccio generalizzato adottato dal Governo, sottolineando la necessità di intervenire con maggiore cautela e di temperare le legittime esigenze dei proprietari con quelle dei locatori di immobili. Preannuncia pertanto l'intenzione del gruppo di Forza Italia di presentare presso le Commissioni competenti in sede referente un emendamento volto a differenziare l'intervento prevedendo che non possano beneficiare della proroga i soggetti già rivelatisi inadempienti in data anteriore all'introduzione delle misure di contenimento dell'epidemia e alla conseguente riduzione del reddito. Ritiene infatti inaccettabile e non giustificabile la compressione dei diritti di proprietà recata dalla disposizione in questione nella sua attuale formulazione.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel ringraziare il collega Zanettin per aver evidenziato un tema delicato, preannuncia che, diversamente da quanto previsto nella attuale convocazione, la discussione generale sul provvedimento in esame si terrà nel corso della prossima settimana. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	47
Sulla partecipazione da remoto ai lavori della Commissione .....	47
DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	47

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2021, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici. Atto n. 238 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	50
--	----

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dello <i>East Mediterranean Gas Forum</i> (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020. C. 2842 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	54
---	----

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla partecipazione da remoto ai lavori della Commissione .....	55
Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e sull'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione. Audizione, in videoconferenza, del dottor Carlo Tamburi, Direttore Italia di ENEL ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	55

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	56
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	61
---	----

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020. C. 2786 Governo ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	61
--	----

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.*

**La seduta comincia alle 8.35.****Variazione nella composizione della Commissione.**

Piero FASSINO, *presidente*, comunica che, a far data dal 14 gennaio scorso, per quanto riguarda il Gruppo Italia Viva, a seguito del cessato incarico governativo di Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, è tornato a far parte della Commissione l'onorevole Ivan Scalfarotto. Avverte, altresì, che per il medesimo Gruppo, sempre a far data dal 14 gennaio scorso, ha cessato di far parte della Commissione l'onorevole Gianfranco Librandi.

La Commissione prende atto.

**Sulla partecipazione da remoto ai lavori della Commissione.**

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che le sedute di questa mattina in sede consultiva, di esame degli atti del Governo e in sede referente, non prevedendo votazioni, saranno svolte consentendo ai colleghi la partecipazione anche da remoto, così come stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 4 novembre 2020.

In proposito ricorda che per i deputati partecipanti da remoto è necessario che essi risultino visibili alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui essi svolgono il loro eventuale intervento, il quale deve ovviamente essere udibile.

**DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020,**

**nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.**

**C. 2845 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, segnala che il disegno di legge in titolo, che si compone di 23 articoli e di 1 allegato, prevede, anzitutto, la proroga di alcune scadenze correlate ai provvedimenti seguiti alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, con la previsione che le relative disposizioni vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

In tale contesto, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione, viene in rilievo, in primo luogo, l'articolo 14, dedicato alla proroga di termini in materie di competenza del MAECI.

In base alla norma in esame, è prorogata al 31 dicembre prossimo la facoltà per il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane-ICE di avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa INVITALIA per gli interventi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese nell'attuale crisi pandemica e per gli interventi inclusi nel Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy*.

Segnala che la relazione illustrativa evidenzia che l'intervento di proroga è necessario per snellire i procedimenti di spesa degli stanziamenti afferenti al citato Piano, mentre la relazione tecnica afferma che dalla proroga non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alle attività previste dal citato articolo 72 si fa fronte con lo stanziamento rifinanziato dalla legge di bilancio anche per l'anno 2021.

Al riguardo, ricorda che il richiamato articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 18. del 2020 ha istituito, nello stato di previsione del MAECI, il «Fondo per la promozione integrata», con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, poi estesa ed incrementata, da ultimo con la legge di bilancio per il 2021, a 610 milioni di euro per il 2021 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato alla realizzazione delle seguenti iniziative: realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione a sostegno delle esportazioni italiane e dell'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza pandemica; potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese; cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni; concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50 per cento dei finanziamenti concessi a valere sul fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Segnala, quindi, il comma 2 del medesimo articolo 14, che proroga al 30 settembre prossimo, per gli uffici all'estero del MAECI, i termini per il rilascio di credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai servizi in rete diverse dal Sistema pubblico d'identità digitale (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi.

Sottolinea che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del provvedimento, la proroga dei due termini si fonda sulla scarsa diffusione delle credenziali SPID e delle CIE tra i circa 6 milioni di italiani residenti all'estero: al mese di novembre 2020 gli italiani residenti all'estero possessori di SPID risultano solo ottomila mentre quelli di CIE sono 8.900. Per quanto attiene al portale principale «FAST-IT», con il quale gli italiani all'estero possono accedere ad una serie di servizi ana-

grafici e ai primi servizi di stato civile, la relazione illustrativa evidenzia come soltanto l'1 per cento degli utenti registrati ha finora utilizzato la possibilità di accedervi ricorrendo alle credenziali dello SPID, pure prevista tra le funzionalità del portale.

La disposizione di proroga è dunque finalizzata a consentire al MAECI di continuare ad adottare ogni misura utile a contribuire alla diffusione degli strumenti di identità digitale, senza vanificare i vantaggi ottenuti finora dagli strumenti di digitalizzazione ad oggi attuati.

Ricorda, a tal riguardo, che il 5 agosto 2020 la Commissione ha approvato, all'unanimità, la risoluzione n. 8-00081 finalizzata alla istituzione di un portale unico nel quale inserire tutte le informazioni utili per gli italiani nel mondo e, in particolare, per quelli che intendano trasferire la loro residenza all'estero, per coloro che siano già residenti all'estero, nonché per i connazionali rimpatriati, e che comprenda univoche indicazioni sui servizi consolari erogati *online* dalla rete di ambasciate e consolati, con l'obiettivo di omogeneizzare gli *standard* comunicativi, coordinare i flussi informativi, armonizzare il funzionamento della rete dei terminali dello Stato all'estero e migliorare la capacità di interazione con i cittadini.

Tornando all'illustrazione del provvedimento, menziona, altresì, il comma 4 dell'articolo 1 che – intervenendo sull'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) – proroga al 31 dicembre 2021 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato finanziate con apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle finanze in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Segnala che si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato, tra cui è compresa l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Evidenzia anche il comma 14 dell'articolo 1 del provvedimento, che proroga fino al 31 gennaio 2022 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio dei ministri, an-

che tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, possa delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna ed esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

Il comma 15 del medesimo articolo 1 proroga al 31 gennaio 2022 le misure a tutela del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (AISI, AISE e DIS), introdotte in via transitoria – fino al 31 gennaio 2018 – dal decreto-legge n. 7 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 43 del 2015, recante disposizioni urgenti per il contrasto del terrorismo, nonché quelle relative a missioni internazionali di pace. In particolare, la previsione oggetto di proroga concerne la possibilità di estendere anche ad una serie di delitti con finalità di terrorismo le condotte previste dalla legge come reato che il personale dei servizi di informazione per la sicurezza possa essere autorizzato a porre in essere, sebbene per tali condotte non sia opponibile il segreto di Stato. Tra le condotte-reato previste dal codice penale per le quali, in presenza di autorizzazione, opera la suddetta scriminante, ma solo in via temporanea, figurano anche: l'arruolamento e l'addestramento ad attività con finalità di terrorismo, anche internazionale; l'istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato; l'istigazione a commettere delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità o apologia degli stessi delitti.

Tra le norme di interesse per la Commissione segnala l'articolo 21, recante esecuzione nell'ordinamento italiano della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 sulle risorse proprie dell'Unione europea che, nel contesto del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, individua le fonti di entrata dell'Unione. Precisa che l'entrata in vigore della decisione sulle risorse proprie è subordinata all'espletamento, da parte di tutti gli Stati membri, delle rilevanti pro-

cedure di approvazione, secondo le rispettive norme costituzionali.

Al riguardo, ricorda che la decisione innova il sistema di risorse proprie, prevenendo, accanto alle entrate tradizionali (dazi doganali, risorsa IVA e risorsa calcolata sul reddito nazionale lordo di ciascun Paese), l'introduzione di una nuova risorsa propria, consistente in un'aliquota uniforme di prelievo – fissata allo 0,80 euro per chilogrammo – sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro. Una riduzione forfetaria annua è stabilita a beneficio di alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, che beneficerà di un'esenzione pari a circa 184 milioni di euro.

Osserva che la medesima decisione conferisce alla Commissione europea il potere di contrarre prestiti per conto dell'Unione per un ammontare fino a 750 miliardi di euro, necessari a finanziare il programma *Next Generation EU*.

Segnala che le Istituzioni dell'UE hanno altresì convenuto una tabella di marcia per l'introduzione di ulteriori imposte europee, basate su: un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e su un prelievo sul digitale (da presentare entro giugno 2021, in vista dell'introduzione al più tardi dal 1° gennaio 2023; il riesame del sistema per lo scambio delle quote di emissione (ETS), considerandone anche la possibile estensione ai settori dell'aviazione e marittimo (proposta entro giugno 2021, applicazione entro il 1° gennaio 2023; un'imposta sulle transazioni finanziarie, unitamente ad una nuova base imponibile comune per l'imposta sulle società (proposta entro giugno 2024, introduzione entro il 1° gennaio 2026). Il gettito derivante da queste nuove risorse proprie dovrebbe contribuire a pagare gli interessi dei prestiti contratti per finanziare *Next Generation EU*.

Evidenzia che il successivo articolo 22 introduce specifiche disposizioni che consentono transitoriamente l'operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Le norme intendono consentire alla clientela degli intermediari bancari e finanziari e delle im-

prese di assicurazione con sede nel Regno Unito e nel territorio di Gibilterra operanti in Italia sia la continuità nella prestazione dei servizi bancari, di investimento, di moneta elettronica e di assicurazione, sia adeguate forme di tutela. In particolare, si mira a disciplinare il passaggio dal regime fondato sul principio di mutuo riconoscimento in ambito europeo a quello applicabile agli intermediari di Paesi terzi.

Nello specifico, le banche e gli intermediari finanziari britannici con attività in Italia potranno continuare ad esercitare la propria attività dal 1° gennaio 2021 fino alla conclusione del procedimento autorizzativo da parte delle Autorità competenti (Banca d'Italia, Consob, Ivass e Covip) e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla scadenza del periodo di transizione (al 30 giugno 2021), solo per la gestione dei rapporti esistenti. Non è quindi permessa l'acquisizione di nuovi clienti, né la modifica dei rapporti in essere. Analogamente, le imprese di assicurazione britanniche possono proseguire la propria attività in Italia nei limiti di gestione dei contratti e delle coperture in corso, senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti. Al fine di garantire parità di trattamento, vengono fissati al 30 giugno 2021 anche i termini per l'operatività temporanea di banche e intermediari già autorizzati in Italia appartenenti a Paesi terzi diversi dal Regno Unito.

Tutto ciò premesso, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole, anche alla luce di eventuali spunti derivanti dal dibattito in Commissione.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 8.50.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene*

*il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.*

**La seduta comincia alle 8.50.**

**Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2021, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici.**

**Atto n. 238.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, sul piano dell'inquadramento normativo dell'atto in titolo, ricorda che l'articolo 23-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 relativo ai contributi ad enti internazionalistici – abrogativo della legge n. 948 del 1982 e che ha comportato il superamento del sistema dei contributi a bilancio in favore di un sistema più meritocratico, a sostegno di specifici progetti di ricerca – dispone, al comma 1, che il MAECI possa erogare, a valere su un apposito stanziamento – definito dalla legge di bilancio per il 2021 pari al 778.000 euro, come per l'anno precedente – contributi ad enti pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera. Le erogazioni sono regolate da convenzioni, stipulate previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento. I relativi bandi individuano modalità per incoraggiare la partecipazione di giovani studiosi. Il comma 2 dello stesso articolo prevede che i contributi siano attribuiti a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici, nell'ambito di priorità tematiche approvate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Segnala che dopo il parere delle competenti Commissioni parlamentari e la successiva adozione del decreto, si procederà alla pubblicazione di un bando per la presentazione dei progetti di ricerca, che verrà pubblicato sul sito istituzionale del MAECI. L'esame delle istanze pervenute – e la successiva selezione dei progetti da finanziare – sarà effettuato a cura di una commissione del MAECI presieduta dal direttore dell'Unità di analisi e programmazione della Segreteria Generale del Ministero, composta dai rappresentanti delle Direzioni generali e dei Servizi competenti per materia. I risultati dei progetti di ricerca e l'impiego delle somme assegnate sono pubblicati in un'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero.

Ciò premesso, evidenzia che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulle dodici priorità tematiche indicate nel provvedimento in esame – quattro in più rispetto al provvedimento precedente, su cui questa Commissione si è espressa favorevolmente il 30 gennaio 2020 –, elaborate sulla base della consultazione avviata nel dicembre 2020 dall'Unità di analisi e programmazione della Segreteria Generale del MAECI, con il coinvolgimento di tutte le Direzioni generali, i Servizi interessati, nonché le Viceministre e i Sottosegretari del MAECI.

Dopo avere elencato le dodici priorità tematiche, precisa che esse rinviano ad altrettanti « investimenti » su dodici grandi aree d'intervento, stimolando la presentazione di contributi e progetti di ricerca orientati a verificare le prospettive di proiezione internazionale del nostro Paese nelle relazioni internazionali del dopo-pandemia.

Rileva, anzitutto, il tema di una ricostruzione della dimensione multilaterale nello scenario *post*-COVID, con il ruolo fondamentale delle Nazioni Unite, alle quali si affiancano nuove forme di multilateralismo da rendere compatibili con il sistema dell'ONU.

Un asse portante della riscoperta della dimensione multilaterale è dato dalla cooperazione tra Stati democratici quale risposta alla crisi del sistema liberale e ai

pericoli che ne derivano per la tutela internazionale dei diritti umani.

Osserva che il ruolo dell'Italia è particolarmente importante in ragione della Presidenza del Consiglio d'Europa che spetterà al nostro Paese da novembre 2021 a maggio 2022.

Sottolinea che un altro *volet* fondamentale della riscoperta del multilateralismo dovrà essere quello della cooperazione in materia sanitaria, economica e sociale, a partire dal Vertice mondiale sulla salute.

Segnala che a livello economico il multilateralismo potrà essere ribadito da un rilancio dell'economia e degli scambi a livello mondiale dopo il COVID, con particolare attenzione alla riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio. Anche in questo caso, ricorda che nel corrente anno l'Italia ha assunto la presidenza del G20, con al centro i temi del superamento dell'emergenza sanitaria globale e della ripresa economica sostenibile, ribadendo altresì l'importanza di una prosecuzione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, alla luce del legame indissolubile tra dimensione climatica ed energetica. Un altro volano di rilancio del multilateralismo è dato da una ripresa robusta della *governance* internazionale per il controllo degli armamenti.

Evidenzia che un secondo terreno di ricerca è rappresentato dal salto qualitativo nella dimensione propriamente politico-istituzionale dell'Unione europea, di fronte alla cruciale sfida della pandemia. Ad esso si connettono i temi della Conferenza sul futuro dell'Europa, in parte collegata proprio a quel salto di qualità, nonché della costruzione della difesa europea in un difficile equilibrio tra la ricerca di un'autonomia strategica dell'Unione e il rilancio del rapporto transatlantico.

Osserva che sul piano della proiezione esterna dell'Unione europea sembrano contare soprattutto le tematiche dell'allargamento ai Balcani occidentali, del rapporto con la Turchia e della Politica di Vicinato a est e nel Mediterraneo.

Un terzo versante è costituito dall'analisi dei nuovi profili del legame transatlantico alla luce della nuova Amministrazione

Biden, che si insedierà nelle prossime ore, ed il rilancio del ruolo della NATO con le sue proiezioni a est e a sud dell'Europa, in funzione di prevenzione dei conflitti.

Rileva che altri due ambiti prioritari sono rispettivamente l'area MENA e l'Africa sub-sahariana. Nella regione dell'Africa settentrionale e mediorientale vengono specialmente in rilievo le priorità di stabilizzare la Libia, nonché di un nuovo livello dei conflitti in Siria e in Yemen, alla luce delle aumentate fragilità a causa della pandemia.

Precisa che appaiono molteplici le sfide relative all'Africa subsahariana, a partire dalla stabilizzazione del Sahel, fino a giungere alle tensioni nel Corno d'Africa, con particolare riguardo alla situazione dell'Etiopia.

Considera fondamentale la prosecuzione di un'attenzione sul ruolo dell'Unione africana nella risoluzione dei conflitti, in uno scenario sociale che vede il miracolo economico di alcuni Paesi africani alla prova della pandemia. Altrettanto centrale appare in relazione all'Africa il nuovo Patto sull'immigrazione e l'asilo dell'Unione europea, con il rilancio della collaborazione con i Paesi di transito nella gestione dei flussi migratori. Segnala, infine, la questione della presenza della Cina in Africa, nonché il recente rilancio della presenza di Mosca, che pongono nuove sfide alla cooperazione multilaterale con il continente africano.

Sottolinea una significativa innovazione, ovvero la perimetrazione di un ambito prioritario di ricerca intestato al versante indopacifico, segnato dalla nuova centralità dell'ASEAN e dalle ulteriori prospettive di integrazione regionale: un'area nella quale non mancano le tensioni, soprattutto tra Cina e Giappone, in relazione al controllo sul Pacifico meridionale.

Evidenzia la centralità delle prospettive per il *made in Italy* in mercati ormai maturi come quello cinese e dell'ASEAN. Alla Cina si collega automaticamente anche l'evoluzione delle rotte marittime e terrestri nell'area del Mediterraneo in funzione della connettività euroasiatica, con lo sviluppo

della collaborazione portuale e dei collegamenti intermodali.

In coerenza con lo svolgimento della X Conferenza Italia – America latina, programmata per il secondo semestre del 2021, osserva che il documento sottolinea l'esigenza di avviare, anche in relazione all'area latino-americana, una riflessione prospettive del *made in Italy* nei mercati maturi e in quelli emergenti. Vi è poi la questione di una promozione della presenza femminile nel mercato del lavoro regionale come acceleratore per la ripresa *post-pandemica*. A livello di singoli Paesi spicca la gravissima situazione del Venezuela, con le possibili soluzioni politiche negoziate per l'uscita da essa.

Ricorda che l'elencazione si conclude con la perimetrazione di altre quattro grandi aree « trasversali » rispetto alle consolidate dimensioni geopolitiche e nondimeno decisive per un rilancio della nostra azione internazionale: la competitività del sistema-Paese, il ruolo delle collettività italiane all'estero, la cooperazione allo sviluppo, la ricerca di una nuova stabilità dopo l'emergenza pandemica.

Segnala, anzitutto, la questione dell'impatto sulla competitività nazionale e su quella europea del nuovo scenario economico offerto dal *Next Generation EU*. I centri di eccellenza della ricerca italiana e la cooperazione interuniversitaria si presentano al proposito come un volano per coglierne le opportunità.

Rileva che la promozione dell'Italia, oltre a quella strettamente commerciale, va intesa come un rafforzamento anche culturale dell'immagine del Paese all'estero. Inoltre, la ripresa del nostro Paese dovrà inserirsi nel *Green New Deal* come strumento di condivisione delle scelte economiche a livello regionale, in ragione delle conseguenze geopolitiche del passaggio a fonti energetiche rinnovabili.

Sottolinea che i rapporti con le comunità italiane all'estero dovranno tener conto delle più recenti novità date dalla nuova mobilità italiana e dalle implicazioni di essa per l'economia del Paese – considerando ad esempio la cosiddetta migrazione circolare, con il rientro dei talenti italiani

nel nostro Paese e l'attrazione di capitali umani qualificati anche stranieri.

Segnala, poi, la questione di una forte tutela degli interessi delle comunità italiane nel Regno Unito nello scenario post-*Brexit*.

Precisa che la promozione del turismo delle radici potrà contribuire a una ripresa dei flussi verso l'Italia che coinvolgono i nostri connazionali all'estero e anche i loro discendenti privi di cittadinanza italiana. Naturalmente tutto ciò va inquadrato in un miglioramento dell'assistenza ai connazionali all'estero attraverso efficienti servizi digitali.

Osserva che sul terreno della cooperazione italiana allo sviluppo emerge anzitutto la necessità di una ricostruzione socio-economica nei Paesi più colpiti dalla pandemia, con particolare riguardo all'Africa.

Strumenti essenziali dovranno essere quelli della preparazione e riduzione nei confronti dei rischi naturali o indotti dall'uomo, un vero e proprio nuovo paradigma della cooperazione internazionale. In quest'ambito hanno rilievo anche ulteriori prospettive per il finanziamento dello sviluppo sostenibile e della risposta umanitaria a crisi ricorrenti. Rileva, infine, l'opportunità di valorizzare i ruoli dell'emancipazione femminile, delle diaspore immigrate in Europa e dell'investimento nel passaggio alla dimensione digitale quali fattori tutti essenziali per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

Sottolinea la necessità di procedere da una accurata analisi delle situazioni di fragilità nelle aree prioritarie per il nostro Paese, individuando l'intero ciclo di ciascuna crisi, dai primi segnali, alle attività di prevenzione e gestione di essa, alla fase di stabilizzazione.

Ritiene apprezzabile lo sforzo di razionalizzazione svolto dal MAECI nella definizione del provvedimento che potrà utilemente servire ad orientare efficacemente l'attività di ricerca internazionalistica finanziata da contributi pubblici nel corso di quest'anno.

Considera altamente apprezzabile lo sforzo profuso dall'Unità di analisi e programmazione del MAECI per agevolare l'avvio di una nuova stagione di ricerche sui

mutamenti prodottisi nella scena internazionale con l'avvento della crisi sanitaria, che sta operando come un vero e proprio *game changer* degli equilibri globali.

Segnala che il Parlamento europeo ha adottato il 25 novembre scorso una risoluzione sulle conseguenze della pandemia di COVID-19 sul piano della politica estera.

Rileva la necessità di riflettere sulla pandemia e sul suo impatto di medio-lungo termine nelle aree di maggior rilevanza per la politica estera italiana, in particolare sotto il profilo socio-economico, ma anche della ulteriore fragilizzazione di contesti, come quello del Mediterraneo allargato e del continente africano, già vulnerabili.

In secondo luogo, auspica che vengano raccolti tutti gli elementi analitici necessari per una visione strategica a più lungo termine, che tenga conto dei processi di ricomposizione degli scenari geo-politici e geo-economici mondiali e dell'affermarsi di una nuova agenda globale.

Anche sotto questo profilo, rileva che la pandemia ha avuto infatti un impatto rilevante in termini di accelerazione, ma anche di rimodulazione, di processi già in corso.

In questo scenario, infine, ritiene essenziale per l'insieme del nostro sistema-Paese una ricognizione a vasto raggio, positiva e propositiva, sui settori prioritari nei quali investire le risorse del Paese.

Conclude sottolineando che, poiché si tratta di questioni tematiche molto discusse dalla III Commissione negli ultimi mesi e che formano oggetto, in taluni casi, di specifiche indagini conoscitive, auspica che nel corso del dibattito possano emergere ulteriori spunti ai fini del parere sull'atto del Governo in esame.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO evidenzia che, oltre alle aree tematiche tradizionali, nel provvedimento in esame di quest'anno sono state individuare priorità che afferiscono direttamente al tema della competitività del Paese, come le strategie connesse a *Next Generation EU*, a cui andrebbe aggiunto, a suo avviso, il dibattito sulle prospettive della cooperazione internazionale in materia spaziale che, sul piano industriale, costituisce un polo di attrazione a livello mondiale.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

### La seduta termina alle 8.55.

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

### La seduta comincia alle 8.55.

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dello *East Mediterranean Gas Forum* (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020.

C. 2842 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Simona SURIANO (M5S), *relatrice*, ricorda che il *Forum* del gas del Mediterraneo orientale, EMGF secondo l'acronimo inglese, istituito al Cairo il 22 settembre scorso, è volto a creare un dialogo strutturato e un coordinamento stabile fra alcuni Stati del Mediterraneo orientale produttori, di transito e consumatori di gas naturale.

Segnala che lo Statuto sancisce l'istituzione di un'organizzazione internazionale regionale che ha lo scopo principale di cooperare per aumentare le esportazioni dalla regione mediterranea con una gestione più efficiente delle infrastrutture esistenti, di promuovere investimenti privati nel settore energetico e di favorire l'esportazione delle risorse naturali.

Sottolinea che, per adempiere alla missione assegnatagli, il *Forum* è dotato di tre organi statutari: il Consiglio di amministrazione (*Executive Board*), che sostituirà l'attuale *High Level Working Group* (HLWG), organismo tecnico; il Segretariato, ospitato al Cairo; la Riunione ministeriale, che re-

sterà l'organo di indirizzo strategico. La partecipazione è aperta ad altri Paesi della regione, ma per nuove ammissioni è necessario il consenso dei Paesi fondatori.

È stata inoltre prevista l'istituzione del *Gas Industry Advisory Committee* (GIAC), che comprende i principali portatori di interessi pubblici e privati interessati allo sviluppo di rapporti strategici nel settore con i Paesi del Mediterraneo orientale. Il GIAC affianca il *Forum* del gas con raccomandazioni e studi volti alla creazione di un clima positivo per gli investimenti e alla costituzione di infrastrutture atte a favorire l'esportazione, massimizzando il valore economico del gas presente nella regione. Precisa che lo sviluppo congiunto delle risorse nell'area potrà contribuire al consolidamento della stabilità geopolitica e sociale della regione del Mediterraneo orientale. Per l'Italia partecipano ai lavori le società ENI Spa, Saipem Spa e Snam Spa.

Ricorda che partecipano ai lavori del *Forum*, sin dal suo esordio, con lo *status* di osservatori, i rappresentanti dell'Unione europea e della Banca mondiale. Entrambe le istituzioni hanno sostenuto attivamente il processo di formazione dell'EMGF: l'Unione europea assicurando il finanziamento delle spese iniziali (500 mila euro per il biennio 2020-2021) e la Banca mondiale finanziando un *Master Concept* (75 mila dollari americani), che sarà seguito da uno studio volto ad analizzare le dinamiche di produzione, la domanda di gas dell'area e la fattibilità di investimenti che ne consentano l'esportazione.

Segnala che, conformemente alla decisione 74/393/CEE del Consiglio del 22 luglio 1974, e alle procedure previste dalla decisione (UE) 2017/684 del Parlamento europeo del 5 aprile 2017, prima della firma gli Stati membri dell'Unione europea devono acquisire il parere positivo della Commissione europea.

Rileva che Cipro, anche per conto dell'Italia e della Grecia, ha provveduto, il 27 gennaio 2020, ad effettuare la notifica dello Statuto alla Commissione europea per la valutazione *ex ante* del testo. Successivamente, la Commissione europea ha confermato la compatibilità con la normativa

europea. Gli Stati europei hanno quindi potuto firmare lo Statuto, la cui successiva ratifica darebbe l'avvio formale alla nuova organizzazione internazionale regionale.

Osserva che durante la fase negoziale l'Italia ha visto confermato il proprio importante ruolo strategico quale Stato cofondatore del *Forum*, cerniera del Mediterraneo orientale verso l'occidente e potenziale «*gateway*», ovverosia via d'accesso, del gas verso i mercati europei.

Evidenzia che l'EMGF si costituisce come un foro di cooperazione, senza alcun tipo di autorità vincolante sui suoi membri, perfettamente in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione dell'economia da raggiungere entro l'anno 2030 ed entro l'anno 2050.

Sottolinea che il nostro Paese considera il *Forum* di grande interesse strategico per i suoi potenziali effetti stabilizzatori a livello regionale e per tutelare gli interessi industriali italiani nell'area mediterranea, in linea con gli obiettivi di diversificazione delle fonti di approvvigionamento che l'Italia previsti nel Piano integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC), adottato in via definitiva dal Ministero dello Sviluppo economico nel gennaio 2020.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO sottolinea la necessità di completare il più celermente possibile l'*iter* di ratifica del provvedimento, alla luce dello sforzo fatto dal Governo per consentire all'Italia di essere il primo Paese europeo ad entrare negli organi di *governance* dell'EMGF, che è destinato a diventare il maggior foro di discussione sui temi dell'energia e della rete di *pipelines* nel Mediterraneo. Tenendo conto che è imminente la ratifica da parte di Grecia e Cipro, occorre assicurare che il nostro Paese sia nelle condizioni di avere voce in capitolo quando altri Paesi entreranno a far parte del *Forum*, nell'interesse e a tutela delle scelte geostrategiche dell'Italia.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commis-

sioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Sulla partecipazione da remoto ai lavori della Commissione.**

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che le sedute pomeridiane in sede di indagine conoscitiva e di esame di atti dell'Unione europea, in cui non sono previste votazioni, nonché la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, saranno svolte consentendo ai colleghi la partecipazione anche da remoto, come stabilito dalla Giunta per il Regolamento nelle sedute del 31 marzo e del 4 novembre 2020.

In proposito ricorda che per i deputati partecipanti da remoto è necessario che essi risultino visibili alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui essi svolgono il loro eventuale intervento, il quale deve ovviamente essere udibile.

**Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e sull'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.**

**Audizione, in videoconferenza, del dottor Carlo Tamburi, Direttore Italia di ENEL.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Carlo TAMBURI, *Direttore Italia di ENEL*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Mirella EMILIOZZI (M5S), Iolanda DI STASIO (M5S), Piero FASSINO, *presidente*, e Valentino VALENTINI (FI).

Carlo TAMBURI, *Direttore Italia di ENEL*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.05.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene la Viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE.**

(JOIN(2020)17).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Piero FASSINO, *presidente*, segnala che l'atto in esame è stato trasmesso dalla Commissione europea il 27 novembre 2020, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali allegato al Trattato

sull'Unione europea. Ricorda, inoltre, che, a conclusione dell'esame, la Commissione potrà adottare un documento finale per esporre il proprio avviso su possibili iniziative da assumere.

Laura BOLDRINI (PD), *relatrice*, sottolinea che il Piano d'azione in esame, presentato dalla Commissione europea e dall'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune dell'UE il 25 novembre 2020, costituisce un'iniziativa molto importante, avviata a partire dal 2010 con il primo Piano d'azione per la parità di genere nell'azione esterna per il periodo 2010-2015, poi proseguita con il Piano per il periodo 2016-2020.

Segnala che l'Unione europea è in prima linea a livello globale nella promozione della parità di genere quale obiettivo politico chiave della sua azione esterna, allo scopo di accelerare il progresso verso i traguardi fissati nel quadro dell'Agenda 2030 e, segnatamente, l'Obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5, relativo al raggiungimento dell'uguaglianza di genere di tutte le donne e le ragazze.

Sottolinea che alcuni progressi sono stati compiuti, ma persistono ancora carenze radicate non solo per quanto concerne l'accesso alla sanità, all'istruzione e al lavoro, ma anche in termini di violenza di genere, ovunque diffusa nel mondo. Le misure da adottare devono rispondere a problemi complessi, di ordine economico, sociale e culturale e richiedono, pertanto, risposte specifiche per i vari contesti.

Evidenzia che, in questo quadro, situazioni di instabilità, di conflitto e, da ultimo, la pandemia da COVID-19 rappresentano fattori critici che aggravano ulteriormente le disparità.

Rileva che il Piano d'azione per la parità di genere nell'azione esterna per il periodo 2021-2025 articola gli obiettivi e le aree di intervento nell'ambito di cinque pilastri, di cui richiama in questa sede i più rilevanti.

Nello specifico, il primo pilastro è volto ad accrescere l'efficacia dell'impegno dell'UE per la parità di genere, in quanto priorità trasversale dell'azione esterna dell'UE nella sua attività strategica e programmatica, affinché l'85 per cento di tutte le

nuove azioni esterne contribuisca a raggiungere tale obiettivo entro il 2025.

In tale ambito, la Commissione e l'Alto Rappresentante intendono prevedere: che in tutti i programmi esterni finanziati dall'UE si utilizzino analisi di genere aggiornate; che i nuovi accordi commerciali negoziati dall'UE con Paesi terzi debbano includere disposizioni rigorose sulla parità di genere, compreso il rispetto delle pertinenti convenzioni dell'OIL e delle Nazioni Unite; che sia garantita la piena realizzazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze migranti, attraverso politiche migratorie che tengano conto della dimensione di genere; che l'aiuto umanitario dell'UE integri gli aspetti relativi alla dimensione di genere.

Il secondo pilastro del Piano è volto a promuovere, insieme agli Stati membri, un impegno strategico dell'UE a livello multilaterale, regionale e nazionale e, congiuntamente, a migliorare l'attuazione del Piano in ciascun Paese e in ciascuna regione *partner* in stretta collaborazione con i governi, la società civile, il settore privato e altri fondamentali portatori di interessi.

In tale contesto, il Piano prevede, da un lato – in partenariato con le reti e i ministeri nazionali che si occupano di parità di genere e collaborando con le autorità locali e le organizzazioni della società civile –, la definizione per ciascun Paese terzo interessato di un programma di attuazione che individui le priorità strategiche e le azioni chiave; dall'altro, la promozione di sinergie nell'ambito delle cooperazione dell'UE con alcune aree regionali prioritarie, quali i Paesi del Vicinato meridionale, quelli del Sud-est asiatico e i Paesi del continente africano, nonché il rafforzamento della collaborazione con le rappresentanze nazionali presso le Organizzazioni internazionali, in particolare del sistema delle Nazioni Unite, e con il settore privato. Tutto ciò al fine di promuovere una *leadership* dell'UE più forte a livello multilaterale, in particolare nell'ambito dell'ONU, presso il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, il *Forum* sulla parità di genere e nei *fora* del G7 e del G20.

Sottolinea che, nell'ambito del terzo pilastro, sono declinate le finalità verso cui dovrebbe essere orientata l'azione dell'UE, con riferimento ad alcune aree tematiche di intervento strategiche finalizzate a garantire la libertà da tutte le forme di violenza di genere; promuovere la salute sessuale e riproduttiva; rafforzare i diritti economici e sociali e l'emancipazione di ragazze e donne; promuovere la partecipazione e la *leadership* su un piano di parità; integrare l'agenda per le donne, la pace e la sicurezza; cogliere le opportunità offerte dalla transizione verde e dalla trasformazione digitale.

Per quanto riguarda le azioni riferite alla promozione della libertà da tutte le forme di violenza di genere, osserva che l'azione dell'UE dovrebbe contribuire, tra l'altro, a sostenere la legislazione che criminalizza tutte le forme di violenza di genere e lo sviluppo delle capacità degli organismi di contrasto; promuovere la prevenzione lavorando con tutti i portatori di interessi; contribuire al rafforzamento dell'azione giudiziaria nei confronti degli autori dei reati; favorire l'accesso a servizi sociali e di giustizia, in particolare in contesti di fragilità e conflitto; rafforzare le organizzazioni e i movimenti sociali che si occupano dei diritti delle donne, della violenza di genere e della violenza sessuale legata a conflitti.

Rileva che il Piano prevede, inoltre, che l'azione dell'UE contribuisca a promuovere un ambiente giuridico, politico e sociale che protegga la salute sessuale e riproduttiva delle donne e delle ragazze e migliori l'accesso ai servizi relativi alla salute sessuale e riproduttiva. A questo proposito, a titolo personale, sottolinea che questo è un impegno decisivo, visto che in Europa come nel resto del mondo si assiste al perdurare di normative, politiche e prassi che hanno per oggetto la riduzione delle misure di tutela esistenti in materia di salute e diritti riproduttivi e sessuali delle donne, in particolare con l'introduzione di restrizioni all'accesso all'aborto e alla contraccezione, il che costringe molte donne a ricorrere a pratiche clandestine, mettendo così a rischio la loro stessa vita.

Evidenzia che il Piano fa, altresì, riferimento alla necessità dell'eliminazione di pratiche dannose quali la mutilazione genitale femminile, il matrimonio infantile, precoce e forzato e l'aborto selettivo in base al sesso, sostenendo le iniziative nazionali, regionali e globali.

Osserva che l'emancipazione economica delle donne è fondamentale per ridurre la povertà e per ottenere una crescita sostenibile e inclusiva. A tal proposito, il Piano d'azione precisa che l'azione dell'UE dovrebbe contribuire ai seguenti obiettivi: la promozione della parità di retribuzione e di diritti in materia di lavoro; il rafforzamento della *leadership* femminile; l'aumento del potere contrattuale delle donne nel processo decisionale economico e domestico e nel dialogo sociale nei settori che hanno una prevalenza di donne lavoratrici.

Segnala che l'azione dell'UE dovrebbe, inoltre, contribuire alla promozione di norme di genere all'interno delle famiglie e sul mercato del lavoro, quali in particolare l'introduzione del congedo di paternità retribuito; al sostegno all'imprenditorialità femminile; a iniziative a favore dell'emancipazione delle donne migranti; infine, alla promozione della parità di genere attraverso le politiche commerciali.

Sottolinea che, in materia di istruzione, il Piano d'azione sottolinea come nei contesti di crisi la chiusura delle scuole abbia aumentato il rischio di lavoro minorile e violenza domestica. Persistono, inoltre, divari di genere a livello di scolarizzazione e di apprendimento. A tal fine, l'azione dell'UE dovrebbe contribuire ad aumentare i finanziamenti totali per l'istruzione, mantenendo i finanziamenti all'istruzione in situazioni di emergenza al 10 per cento della dotazione per l'aiuto umanitario; a creare sistemi educativi che tengano conto e promuovano la parità di genere; ad adottare misure efficaci per combattere gli stereotipi di genere, le norme sociali discriminatorie e la violenza di genere in ambito scolastico.

Evidenzia che, nell'ambito dell'accesso alla salute, l'azione dell'UE dovrebbe contribuire a promuovere la copertura sanitaria universale attraverso sistemi sanitari

sostenibili e l'accesso equo ai servizi e alle informazioni essenziali, inclusi i servizi relativi alla salute sessuale e riproduttiva, all'assistenza alla maternità e alla capacità di affrontare le malattie trasmissibili e non trasmissibili, prestando un'attenzione particolare alle donne e alle ragazze con disabilità, tenendo in particolare conto delle problematiche nell'accesso all'assistenza causate dalla pandemia da COVID-19.

Rileva che il programma indica, inoltre, la necessità di garantire la disponibilità e la parità di accesso delle donne alla diagnostica, ai vaccini e alle cure per il COVID-19, il miglioramento dell'accesso alle risorse idriche e ai servizi igienico-sanitari nonché la promozione dei programmi alimentari, anche nei contesti umanitari.

Osserva, inoltre, che, per quanto riguarda la partecipazione e la *leadership* delle donne su un piano di parità, il Piano d'azione rileva che le donne continuano a essere sottorappresentate nelle categorie dei processi elettorali, della *leadership* politica e amministrativa, nonché nell'ambito della negoziazione e della mediazione di pace.

In tale ambito, l'azione dell'UE dovrebbe contribuire, fra l'altro ad incrementare il livello di partecipazione, rappresentanza e *leadership* femminile nella politica, nella *governance* e nei processi elettorali a tutti i livelli; ridurre gli stereotipi di genere nei contenuti mediatici in collaborazione con il settore audiovisivo e con i media; garantire pari capacità giuridica e parità di accesso delle donne alla giustizia; promuovere un ambiente favorevole e sicuro, anche *online*, per la società civile e le organizzazioni che si occupano dei diritti delle donne e delle ragazze.

Segnala che, nell'ambito dell'agenda per le donne, la pace e la sicurezza, il Piano d'azione prevede di sostenere iniziative volte allo sviluppo delle capacità e tutoraggio sulla *leadership* femminile, per le donne negoziatrici e mediatrici; a far sì che la partecipazione femminile a tutte le attività e a tutti i progetti dell'UE relativi ai processi di pace raggiunga almeno il 33 per cento; a promuovere il rafforzamento dello Stato di diritto nonché del sistema di giustizia penale per gli autori dei reati di

violenza sessuale e di genere; a promuovere il supporto medico, psicosociale, legale e di sicurezza per tutte le vittime e persone sopravvissute alle violenze sessuali e/o di genere legate ai conflitti.

Sottolinea che il Piano, inoltre, fa riferimento alle opportunità offerte dalla transizione verde e la trasformazione digitale, in linea con le priorità strategiche individuate a livello europeo. In tal senso, rileva l'importanza del sostegno a reti di donne nei settori della transizione verde, quali la gestione sostenibile delle foreste, l'agricoltura e l'energia sostenibili, nonché la promozione di finanziamenti per strategie e piani d'azione nazionali che tengano conto della dimensione di genere per la riduzione del rischio di catastrofi climatiche e ambientali; e infine il sostegno all'imprenditorialità e all'occupazione femminile nell'economia verde, blu e circolare.

In tema di opportunità offerte dalla digitalizzazione, evidenzia che il Piano d'azione identifica le seguenti priorità per l'azione dell'UE, che dovrebbe contribuire a promuovere riforme politiche e normative nei Paesi *partner*, nell'ambito della trasformazione digitale; migliorare l'accesso delle ragazze e delle donne a una connettività digitale sicura e accessibile, raggiungendo le aree rurali e remote; promuovere l'alfabetizzazione digitale per le ragazze durante la scuola, nonché le competenze digitali per l'occupazione e l'imprenditorialità; sostenere le donne innovatrici e imprenditrici nel settore digitale, anche con l'obiettivo di colmare il divario digitale di genere nelle grandi aziende tecnologiche.

Evidenzia che il quarto pilastro del Piano prevede che sia l'UE a dare per prima l'esempio, istituendo ai vertici politici e dirigenziali una *leadership* equilibrata in termini di genere, impegnandosi, in particolare, a compiere progressi sostanziali nelle posizioni dirigenziali, con l'obiettivo di raggiungere l'equilibrio di genere per i dirigenti (50/50) della Commissione europea entro la fine del suo attuale mandato (2024) e a proseguire gli sforzi per migliorare l'equilibrio di genere a livello dirigenziale

nel Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

Infine, segnala che il Piano prevede un sistema volto a monitorare, rendicontare e comunicare i risultati conseguiti attraverso una serie di strumenti quali una verifica annuale da parte dei Servizi della Commissione e del SEAE; l'impegno da parte della Commissione e dell'Alto Rappresentante a discutere annualmente con le organizzazioni della società civile, dei progressi compiuti dal piano d'azione; infine, una valutazione finale del Piano d'azione entro il 2024.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di documento finale in esito all'esame che si svolgerà in Commissione, a proposito del quale sottolinea l'opportunità di organizzare un ciclo di audizioni con le associazioni più rappresentative e con esperte ed esperti impegnati sul tema della parità di genere.

La Viceministra Emanuela Claudia DEL RE ringrazia la relatrice per la relazione ampia ed esaustiva: si tratta di una materia a cui è particolarmente sensibile, con particolare riferimento al profilo della questione di genere nell'ambito migratorio.

Quanto al merito, sottolinea che l'aggiornamento e l'ampliamento del Programma della Commissione europea nascono dall'analisi dei risultati del precedente ciclo (GAP II 2016-2020), i cui principi relativi alla parità di genere erano stati delineati nel nuovo Consenso europeo sullo sviluppo.

Evidenzia che è ormai condiviso un diffuso consenso sul tema della parità di genere: le donne sono e continueranno ad essere potenti motori di sviluppo. Quando uomini e donne diventano, infatti, più uguali, le economie crescono più velocemente, meno persone rimangono in povertà e il benessere generale aumenta. Quando le donne hanno il potere di creare reddito, accumulare beni e aumentare la loro sicurezza economica, migliorano la capacità produttiva generale e stimolano la crescita economica creando nuovi posti di lavoro.

Quando le donne partecipano al processo decisionale economico e politico, gli effetti positivi sullo sviluppo economico so-

stenibile sono sensibili e questo è tanto più vero nei contesti delle economie dei Paesi in via di sviluppo, soprattutto in tempi di crisi. Altrettanto cruciale è il ruolo delle donne nei processi di pace: è infatti ampiamente documentato che la loro partecipazione ai processi di pace aumenta le probabilità di raggiungere un accordo e che questo duri nel tempo.

Quanto al tema dell'*empowerment* femminile, evidenzia che esso è anche strettamente connesso con il contrasto a ogni forma di violenza di genere. Non può esserci un effettivo *empowerment* femminile se la violenza contro le donne, inclusa la violenza domestica, continua a essere un fenomeno estremamente diffuso.

Osserva che, partendo dai risultati dell'analisi del GAP II concluso nel 2020, la Commissione europea ha, dunque, messo a punto per il prossimo quadriennio un nuovo Piano d'azione, integrando le lezioni imparate dal ciclo precedente, confermando l'ambizioso obiettivo di investire nell'eguaglianza di genere l'85 per cento dei nuovi progetti di cooperazione allo sviluppo.

Precisa che il nuovo GAP III è perfettamente in linea con le linee guida su uguaglianza di genere ed *empowerment* di donne ragazze e bambine, elaborate dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e dalla Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo della Farnesina, in uno sforzo congiunto con numerosi portatori di interesse, tra cui le associazioni della società civile. Si tratta di un documento che rinnova le linee guida precedenti adottate dalla Cooperazione italiana allo sviluppo nel 2010 e promuove un'attenzione trasversale per colmare le disparità di genere. L'aggiornamento è nato dalla necessità di adeguare ai principi dell'Agenda 2030 e agli altri impegni assunti in ambito internazionale, in particolare con il GAP II e III, valorizzando le buone pratiche e identificando nuove sfide.

Ricorda che l'uguaglianza di genere è parte integrante della strategia della cooperazione italiana allo sviluppo, che continua a investire per eliminare la discriminazione e la violenza di genere e punta allo stesso tempo a rafforzare il ruolo delle

donne nel contesto imprenditoriale e nella *leadership*, come unico mezzo per una crescita economica inclusiva e forte.

Segnala che la Cooperazione italiana allo sviluppo è profondamente impegnata nella promozione dei diritti e dell'*empowerment* delle donne. Lo fa attraverso interventi mirati, ad esempio nel settore dello sviluppo rurale, in particolare garantendo la partecipazione delle donne alla forza lavoro agricola, aumentando il loro accesso al credito e ai servizi finanziari, sostenendo la loro *leadership* e coinvolgendo positivamente uomini e i ragazzi nella lotta alla discriminazione.

Evidenzia che l'enfasi dell'Italia sulla promozione dell'*empowerment* femminile non si limita all'ambito socio-economico. Il nostro Paese dedica sforzi e risorse significativi alla promozione della partecipazione delle donne ai processi di pace e di mediazione internazionale e ha sempre sostenuto con convinzione l'attuazione della risoluzione n. 1325 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, istitutiva dell'Agenda Donne Pace Sicurezza. Sono testimonianza di questo impegno la recente adozione del quarto Piano nazionale per l'attuazione dell'Agenda Donne, Pace e Sicurezza per il periodo 2020-2024, e l'istituzione nel 2017 del *network* delle donne mediatrici del Mediterraneo che riunisce circa sessanta mediatrici provenienti da ventuno Paesi dell'area e rappresenta un punto di riferimento a livello internazionale, grazie a una proficua sinergia con analoghi *network* regionali e con le Nazioni Unite.

Riguardo al tema specifico delle mutilazioni genitali femminili, sottolinea il costante impegno della cooperazione italiana, che di recente ha facilitato l'inserimento, nel nuovo codice penale del Sudan, di tale fenomeno come fattispecie di reato.

In conclusione, sottolinea che la promozione dell'uguaglianza di genere, dell'*empowerment* femminile e la lotta contro la violenza su donne e ragazze sono anche temi prioritari dell'azione dell'Italia nei *fora* multilaterali in materia di diritti umani. Rappresentano infatti, priorità dell'attuale mandato dell'Italia quale membro del Con-

siglio diritti umani e della candidatura per il mandato 2022-2024, nonché temi centrali della Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che avrà luogo dal novembre 2021 al maggio 2022).

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 20 gennaio 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene la Viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.*

**La seduta comincia alle 21.15.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.**

**C. 2786 Governo.**

*(Seguito esame e conclusione).*

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Trasporti, Agricoltura e Politiche dell'Unione europea e che la Commissione Ambiente ha espresso un parere favorevole con osservazioni.

Paolo FORMENTINI (LEGA) interviene con riferimento alla terza osservazione apposta al parere favorevole della Commissione Ambiente al fine di evidenziare che essa, concernendo il tema delle prospezioni, non è attinente al contenuto dell'Accordo in esame. In ogni caso ritiene opportuno rappresentare in questa sede la ferma contrarietà del suo Gruppo sulla questione.

Piero FASSINO, *presidente*, sottolinea che l'VIII Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni che hanno evidenziato la mera opportunità di prendere in considerazione talune tematiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, in modo unanime, di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Iolanda Di Stasio, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei Gruppi.

**La seduta termina alle 21.20.**

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Variazione sulla composizione della Commissione .....	62
Sulla pubblicità dei lavori .....	62
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2020, relativo allo sviluppo e produzione di 5 sensori di sorveglianza e ingaggio (radar) Kronos <i>Grand Mobile High Power (GM HP)</i> . Atto n. 235 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ....	62
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di Comando e Controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica. Atto n. 223 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	63
Sull'ordine dei lavori .....	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	66

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 20 gennaio 2021. – Presidenza del Presidente Gianluca RIZZO. – Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa, Giulio CALVISI e Angelo TOFALO.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

#### Variazione sulla composizione della Commissione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la deputata Occhionero entra a far parte della Commissione.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata an-

che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2020, relativo allo sviluppo e produzione di 5 sensori di sorveglianza e ingaggio (radar) Kronos *Grand Mobile High Power (GM HP)*.**

**Atto n. 235.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che la Commissione Bilancio si è espressa sulle conseguenze di carattere finanziario dell'atto, valutando favorevolmente lo

schema all'ordine del giorno, con un rilievo.

Salvatore DEIDDA (FDI), *relatore*, chiede di potere rinviare a una successiva seduta la discussione della proposta di parere, ritenendo necessario svolgere ancora ulteriori approfondimenti.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che, in base a quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*) del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) – la Commissione Difesa dispone di un termine di 40 giorni dall'assegnazione per l'espressione del parere che, in questo caso, viene a scadere il 26 gennaio 2021. Segnala, quindi, che, per prassi costante, il termine per l'espressione del parere può essere prorogato soltanto in presenza della disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione prima dell'emanazione dell'atto. Chiedo, pertanto, al rappresentante del Governo se vi sia questa disponibilità.

Il sottosegretario Giulio CALVISI, nel manifestare la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere oltre il termine previsto, puntualizza, con riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata dal relatore nella seduta del 13 dicembre 2020, che l'azienda Leonardo S.p.A. realizza le fasi di progetto e sviluppo dei radar *Kronos Grand Mobile High Power* nel sito di Roma (via Tiburtina), la produzione di componenti e alcuni sotto sistemi nei siti produttivi di Napoli (Giugliano e Fusaro) e la successiva integrazione nel sito di Leonardo, presso l'aeroporto militare di Pratica di Mare.

Aggiunge che il programma prevede anche il coinvolgimento di un vasto indotto di piccole e medie imprese che assolvono a funzioni di fornitori e sub-fornitori, diretti ed indiretti, garantendo un significativo livello occupazionale distribuito sulle diverse aree geografiche del territorio nazionale italiano. In particolare, l'indotto prevede la partecipazione di aziende nazionali del settore siderurgico, metallurgico ed elettronico presenti, principalmente, nelle regioni

Umbria, Liguria, Lombardia, Marche, Lazio e Campania.

Conclude segnalando che la movimentazione delle forniture nel territorio nazionale alimenta anche il settore della logistica, con la movimentazione su strada di mezzi ruotati, generando valore in termini di ricorso alle piccole e medie imprese del settore logistico.

Salvatore DEIDDA (FDI), *relatore*, ringrazia il sottosegretario Calvisi per le precisazioni fornite, che dimostrano come le ricadute economiche derivanti dagli investimenti della Difesa si distribuiscano su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo anche una moltitudine di piccole e medie imprese.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di Comando e Controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica. Atto n. 223.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 dicembre il relatore, onorevole Frusone, aveva chiesto la possibilità di avere più tempo per la predisposizione di una proposta di parere articolata e puntuale e che il Governo aveva assunto l'impegno di attendere, per l'emanazione del decreto, fino all'approvazione del parere parlamentare.

Ricorda, inoltre, che la Commissione Bilancio ha fatto pervenire, in data 9 dicembre, i propri rilievi, che consistono in

una valutazione favorevole dell'Atto in esame e che in data 3 dicembre 2020 e 14 gennaio 2021, si sono svolte, congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato, le audizioni informali del Segretario generale della difesa e del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore*, fa presente di avere concluso gli approfondimenti riguardo gli aspetti del programma che avevano suscitato alcune perplessità. In particolare, con riguardo alle potenzialità di acquisire lavoro da parte del Centro di Manutenzione per il Gulfstream alla luce dell'esistenza già di un polo manutentivo nel Regno Unito, osserva che l'ubicazione di un futuro centro polifunzionale nell'area romana risulterebbe più baricentrica, rispetto al Nord Europa, sia per gli operatori civili dell'area mediterranea che vede la presenza di numerosi assetti Gulfstream, sia per quelli militari che potrebbero accedere tramite accordi di cooperazione intergovernativi. Aggiunge che la realizzazione di un centro di manutenzione sarà oggetto di negoziazione, contrattualizzazione e attuazione per la successiva fase di supporto logistico, prevista a partire dal 2025 e che il Centro di Manutenzione potrebbe divenire una struttura capace di supportare non solo gli aeromobili in servizio della Difesa, ma anche i velivoli/modelli Gulfstream militari di altri Paesi e civili.

Con riferimento, invece, alle garanzie relative alle ricadute tecnologiche e occupazionali per l'industria nazionale, evidenzia che, al fine di assicurare il massimo livello di compensazione industriale, in questa prima *tranche* del programma si sta sviluppando una strategia contrattuale che prevede sia un contratto diretto (*Direct Commercial Sale* – DCS) con il progettista del sistema di missione e delle modifiche (Ditta Responsabile di Sistema – DRS) per gli aeromobili «*green*», sia un contratto *Foreign Military Sale* (FMS) con il Governo degli Stati Uniti, per i sistemi di missione e la loro integrazione a bordo dei primi due velivoli modificati, stante la loro natura altamente classificata. Rileva, quindi, che se, da un lato, gli Stati Uniti, con gli accordi

di tipologia FMS, non prevedono l'inclusione di contropartite industriali con il relativo governo firmatario, d'altra parte non escludono la possibilità che possano essere concordate compensazioni direttamente con le ditte coinvolte. Pertanto, l'attività negoziale, tuttora in corso, nell'ambito del contratto diretto è stata impostata in modo da includere specifici articoli e allegati che definiscano nel dettaglio il piano di «*Ritorno Industriale*», sia esso direttamente connesso alla fornitura oggetto del contratto, sia esso legato ad altre attività e/o programmi diversi. Inoltre, la ditta responsabile del sistema (DRS) sarà responsabile dell'assegnazione di progetti relativi sia a commesse verso grandi, medie e piccole imprese italiane nel settore della Difesa, sia di un programma di qualifica di potenziali ulteriori subfornitori italiani, in modo da favorire il loro inserimento nella *supply chain* e nel mercato statunitense, comprensivo del trasferimento di tecnologia e sostegno del *know-how* raggiunto. Inoltre, l'intera obbligazione contrattuale di ritorno industriale sarà soggetta a penali nel caso di mancato rispetto dei termini di fornitura dei progetti identificati.

Segnala, poi, che la quantificazione delle ricadute tecnologiche e occupazionali è tuttora in corso di negoziazione con la ditta statunitense, a cui è stato richiesto di tenere conto anche dell'investimento italiano nel contratto FMS. Lo stesso approccio verrà perseguito nell'ambito dei provvedimenti che saranno stipulati successivamente per la modifica dei restanti velivoli «*green*». Per il futuro contratto di supporto logistico sarà richiesta la delocalizzazione sul territorio nazionale delle attività logistiche e di supporto, attraverso la realizzazione di un polo manutentivo in Italia per l'intera flotta Gulfstream, che si stima consentirà il re-investimento di almeno la metà degli importi di supporto logistico per servizi e prestazioni a favore di ditte italiane. Per quanto attiene la futura trasformazione dei velivoli in configurazione CAEW, destinati alla difesa aerea nazionale, saranno ripercorse le medesime, fruttuose modalità acquisitive dei primi due velivoli che hanno portato, come contro-

partita, la vendita ad Israele di 30 velivoli da addestramento *M-346*, utili a garantire 3 anni di lavoro al personale della stabilimento Leonardo di Venegono.

Passando al costo del velivolo, degli allestimenti, dei sistemi di missione e di terra, del supporto logistico e alle previsioni di spesa per il mantenimento della capacità operativa dell'intera flotta, rileva che i velivoli *green*, come usciti dalla linea di produzione, volabili ma non verniciati e non allestiti, verranno modificati nella loro struttura, forma e predisposizioni impiantistiche (modifiche denominate di Gruppo A) e poi allestiti con gli equipaggiamenti e i sistemi specifici di missione (modifiche denominate di Gruppo B), passando da un costo di 48 milioni di euro, per un velivolo *green*, a 300 milioni, per un velivolo completamente modificato. I sistemi di terra, rappresentati da una stazione fissa e una mobile, al servizio di entrambi i velivoli, sono stati offerti, invece, ad un valore equivalente di 29 milioni di euro.

Rileva, inoltre, che l'acquisizione di due velivoli in versione *Full Mission Capability* (FMC) e delle relative stazioni di terra è completamente finanziata nell'ambito della prima *tranche* per un volume finanziario di circa 630 milioni di euro. Al riguardo, fa presente che il limitato stadio capacitivo a cui si fa riferimento nella relazione non riguarda le capacità dei due sistemi FMC, ma è correlato all'impossibilità finanziaria di dare avvio contemporaneo all'intero programma, che potrà essere completato attraverso l'implementazione di *tranche* successive, in funzione delle risorse a disposizione. Aggiunge, per completezza, che con l'importo stanziato nell'ambito della prima *tranche* potranno essere già avviate le attività (Modifiche di Gruppo A) dei primi due velivoli *green* dei sei in acquisizione (circa 240 milioni di euro per due velivoli), per predisporli alla successiva integrazione sistemistica (Modifiche di Gruppo B), che sarà perfezionata nella seconda *tranche* del programma.

Infine, osserva che il programma riveste una particolare valenza strategica, essendo rivolto all'acquisizione di funzioni che garantiscono la sicurezza del Paese, nonché

la superiorità informativa e decisionale necessarie per tutelare gli interessi nazionali e rafforzare la cornice di sicurezza delle forze impegnate nella condotta delle operazioni interforze, in ogni dominio (terrestre, navale, aereo, spaziale e cibernetico). Osserva, inoltre, che non solo i principali attori sulla scena globale (USA, Cina, Russia) hanno fatto importanti investimenti in questo tipo di assetti speciali al fine di assicurare le capacità in argomento, ma anche nazioni paragonabili all'Italia per dimensioni e livello d'ambizione sono oggi in grado di schierare capacità significative per quantità e qualità. Peraltro, il dato nazionale di 10 velivoli rappresenta il livello di capacità che sarà raggiunto nel 2030, a conclusione del programma, e garantirà l'assolvimento di 3 distinte missioni. In particolare, per quanto attiene al settore della difesa aerea, occorreranno 4 velivoli per garantire un'orbita persistente a protezione del territorio nazionale, mentre 1 o 2 velivoli saranno impiegati a protezione dei contingenti schierati nei teatri operativi. Riguardo, invece, alla sorveglianza elettronica/intelligence (SIGINT/ELINT) e guerra elettronica (EW) saranno necessari non meno di 2 velivoli per garantire la raccolta informativa a beneficio dell'Intelligence nazionale, e altrettanti per assicurare le capacità di guerra elettronica a protezione dei contingenti e/o delle forze impegnate in operazione. Pertanto, l'Italia sarà tra i pochi Paesi ad aver compiuto un'opera di razionalizzazione, puntando alla realizzazione delle diverse missioni necessarie, per mezzo dell'adozione di una piattaforma unica – su base Gulfstream G-550 – con l'intento di realizzare evidenti economie organizzative e logistiche, pur salvaguardando l'insieme delle capacità esprimibili ricorrendo a soluzioni già verificate operativamente.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) ringrazia il relatore per gli approfondimenti condotti, che ha voluto condividere con la Commissione e che hanno evidenziato l'importanza del programma, sia sotto il profilo della capacità acquisibili, sia con riguardo alle ricadute industriali. Sottolinea, tuttavia, che l'aspetto più importante

riguarda il fatto che, con il programma d'arma in esame, viene rafforzata la cooperazione dell'Italia nel settore della difesa con due nostri *partner* strategici, tradizionali, quali gli Stati Uniti ed Israele.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) ringrazia, a sua volta, il relatore per gli approfondimenti condotti, che consentiranno di valutare la proposta di parere in maniera serena e con piena consapevolezza.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) si associa ai ringraziamenti fatti al relatore per il prezioso contributo, che si aggiunge agli elementi già acquisiti con lo svolgimento dell'attività conoscitiva. Sottolinea come il programma d'arma sia fondamentale per ampliare le capacità di osservazione e, soprattutto, per consentire al Paese di potersi sedere nei tavoli internazionali che riguardano i vari teatri operativi del nostro pianeta. Preannuncia la posizione favorevole del suo gruppo sul programma in esame

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Sull'ordine dei lavori.**

Salvatore DEIDDA (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta che a distanza di quasi 30 anni dall'uccisione di 4 nostri militari in Croazia, noto come l'eccidio di Podrute, a seguito dell'abbattimento da parte di un MiG-21 jugoslavo, dell'elicottero sul quale viaggiavano, i familiari delle vittime non abbiano ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna risposta alle loro richieste di risarcimenti. Fa presente, dunque, che scriverà personalmente al Ministro della difesa, affinché si attivi per ricevere i familiari dei caduti. Chiede, inoltre, alla Presidenza della Commissione Difesa di organizzare anche in tale sede un incontro con i parenti delle vittime.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*) ..... 67

#### SEDE REFERENTE:

Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012. Doc. LVII-bis, n. 4 (*Esame e conclusione*) ..... 69

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante sostituzione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Atto n. 234 (Rilievi alle Commissioni IX e X) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi*) ..... 74

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020. C. 2786 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 76

AVVERTENZA ..... 76

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

#### La seduta comincia alle 9.10.

**DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.**

**C. 2835-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto, contenuti nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea e non compresi nel fascicolo n. 1.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 2 degli emendamenti. In proposito, per quanto concerne le proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

De Toma 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, che ampliano a vario titolo l'ambito di applica-

zione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 dell'articolo 2, senza tuttavia recare la quantificazione dei relativi oneri né la corrispondente copertura finanziaria;

Fogliani 2.102, che è volta a riconoscere un contributo, nel limite massimo di 550 milioni di euro per l'anno 2021, a favore delle imprese, delle associazioni e degli enti del settore sportivo, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, presenta una copertura carente, analoga a quella di proposte emendative su cui la Commissione ha espresso parere contrario nella seduta del 14 gennaio 2021;

De Toma 2.058, che estende alle operazioni finanziarie con durata fino a 180 mesi la norma che incrementa al 90 per cento la percentuale di copertura della garanzia diretta relativa al Fondo centrale di garanzia PMI, è identica all'articolo aggiuntivo Zucconi 2.055, su cui la Commissione ha espresso parere contrario nella seduta del 14 gennaio 2021;

Guidesi 2.024, che prevede la concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che non presenta le occorrenti risorse, come già rilevato in occasione dell'esame dell'identico articolo aggiuntivo Squeri 2.038, su cui la Commissione ha espresso parere contrario nella seduta del 14 gennaio 2021;

Guidesi 2.025, che è volto a differire i termini di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 183 del 2020, relativi, in particolare, alla possibilità per il consumatore, nell'ambito della cosiddetta lotta degli scontrini, di segnalare un even-

tuale rifiuto dell'esercente di acquisizione del codice lotteria al momento dell'acquisto, è identico all'articolo aggiuntivo Squeri 2.039, su cui la Commissione ha espresso parere contrario nella seduta del 14 gennaio 2021;

Legnaioli 2.0100, che istituisce nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, presenta una copertura carente, analoga a quella di proposte emendative su cui la Commissione ha espresso parere contrario nella seduta del 14 gennaio 2021;

Rachele Silvestri 2.056, che è volto a riconoscere il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2 ad ulteriori soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella allegata, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala l'emendamento Belotti 1.100, che prevede che le sanzioni di cui al comma 3 non trovino applicazione in occasione di manifestazioni pacifiche di dissenso e che le eventuali sanzioni già comminate siano nulle. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento, in particolare in relazione alla circostanza che gli introiti derivanti dalle citate sanzioni siano già stati scontati in bilancio.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA precisa che l'emendamento Belotti 1.100, prevedendo la nullità di sanzioni già comminate, implica una riduzione di entrate. Esprime, quindi, parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura. Infine esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea e non comprese nel fascicolo n. 1.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.100, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.102 e sugli articoli aggiuntivi 2.024, 2.025, 2.056, 2.058, 2.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 non comprese nel fascicolo n. 1.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che alle ore 13 è prevista l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, nell'ambito dell'esame della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

**La seduta termina alle 9.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.**

**Doc. LVII-bis, n. 4.**

*(Esame e conclusione).*

La Commissione inizia l'esame della Relazione in oggetto.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore*, in merito al provvedimento in esame rappresenta quanto segue. La Relazione trasmessa dal Governo il 14 gennaio 2020, che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT), è adottata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (c.d. legge rinforzata di attuazione del principio del pareggio di bilancio), il quale prevede che scostamenti temporanei del saldo di bilancio strutturale dall'OMT siano consentiti in caso di eventi eccezionali, sentita la Commissione europea e previa autorizzazione approvata dalle Camere, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, indicando nel contempo il piano di rientro verso l'OMT.

Ricorda, in via preliminare, che la Relazione in esame è stata preceduta da cinque autorizzazioni allo scostamento dal piano di rientro approvate a maggioranza assoluta dalle Camere nel corso del 2020 per far fronte alla crisi economico-sanitaria da Covid-19.

Le risorse finanziarie della prima autorizzazione, presentata il 5 marzo, sono state impiegate quasi integralmente per finanziare le misure contenute nel decreto-legge n. 18 del 2020 e, in parte, per finanziare le misure del decreto-legge n. 23 del 2020 e del decreto-legge n. 34 del 2020.

In occasione della presentazione del Documento di economia e finanza (DEF) 2020, il 24 aprile 2020, il Governo ha presentato al Parlamento una seconda Relazione, le cui risorse finanziarie sono state quasi integralmente impiegate per il finanziamento delle misure introdotte dal decreto-legge n. 34 del 2020.

Il 23 luglio 2020 il Governo ha presentato la terza Relazione al Parlamento, le cui risorse finanziarie sono state quasi integralmente impiegate per il finanziamento

delle misure introdotte dal decreto-legge n. 104 del 2020.

Il 6 ottobre 2020, in occasione della presentazione della Nota di aggiornamento del DEF 2020, il Governo ha trasmesso al Parlamento la quarta relazione, che illustra un ulteriore aggiornamento del piano di rientro verso l'OMT, autorizzato dalle Camere il 14 ottobre con l'approvazione di apposite risoluzioni a maggioranza assoluta.

Infine, il 21 novembre 2020 il Governo ha trasmesso al Parlamento una quinta Relazione, le cui risorse finanziarie sono state utilizzate per finanziare le misure previste dal decreto-legge n. 157 del 2020 (cd. Ristori-*quater*), con cui sono stati estesi e rafforzati gli interventi introdotti a favore degli operatori economici e per il sostegno dei settori produttivi con i precedenti Decreti-Ristori, ossia il decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. decreto-Ristori), il decreto-legge n. 149 del 2020 (cd. Ristori-*bis*) e il decreto-legge n. 154 del 2020 (cd. Ristori-*ter*).

Le richieste di scostamento autorizzate finora dal Parlamento nel corso del 2020 hanno comportato il ricorso al maggior deficit per circa 108 miliardi.

Venendo ai contenuti della Relazione in esame, evidenzia che essa illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Periodo (OMT) rispetto a quanto indicato nella Nota di Aggiornamento al DEF 2020, già aggiornata con la Relazione al Parlamento approvata il 26 novembre 2020 dalle Camere con le relative Risoluzioni di approvazione, in relazione alle ulteriori misure che il Governo si appresta ad approvare per il contrasto agli effetti del protrarsi della pandemia da Covid-19 nell'anno 2021. Tale Relazione, da approvarsi a maggioranza assoluta, tiene conto della clausola c.d. *general escape clause* (GEC) approvata dalla Commissione europea anche per il 2021, che consente agli Stati membri di deviare dall'OMT per affrontare l'emergenza epidemica ed economica.

Il quadro economico aggiornato prevede, dopo un rimbalzo del terzo trimestre (+15,9 per cento del tasso di crescita del

PIL reale rispetto al trimestre precedente), una contrazione nel quarto trimestre del 2020 in linea con la stima annuale presentata nella NADEF (-9 per cento). La necessità di ulteriori interventi di sostegno e ristoro, oltre quelli previsti nella legge di bilancio 2021 supportati anche da politiche monetarie espansive della Banca centrale europea, deriva da un peggioramento del quadro pandemico in Italia. A seguito dell'aumento dei contagi e dei ricoveri dal mese dicembre, sono state infatti adottate misure selettive e rigorose per il contenimento dell'epidemia, che hanno colpito per lo più i settori produttivi della ristorazione, bar, spettacoli, turismo e sport, nonché tutte quelle attività che prevedono un forte contatto sociale. Sul fronte sanitario, è appena cominciata la somministrazione di massa dei vaccini, ma questa campagna richiederà ancora molti mesi per la vaccinazione della popolazione ivi compresa quella più vulnerabile.

Al fine di sostenere i cittadini ed i settori produttivi ed economici maggiormente colpiti dalla pandemia da Covid-19, nella Relazione il Governo informa che si appresta ad adottare un pacchetto di misure che prevedono: nuovi stanziamenti a tutela del lavoro, l'aumento del sostegno alle autonomie locali, l'incremento delle risorse per la protezione civile e le forze dell'ordine, ulteriori risorse per il settore sanitario (in particolare nel quadro della campagna di vaccinazione e del trattamento dei pazienti affetti da Covid-19), risorse aggiuntive destinate al sistema dei trasporti pubblici, la rimodulazione temporale dell'invio delle cartelle esattoriali e una serie di misure a favore delle imprese.

Conseguentemente il Governo richiede, per il corrente anno, l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento di: 32 miliardi di euro, come indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche; 35 miliardi di euro, in termini di fabbisogno; 40 miliardi di euro per il saldo netto del bilancio dello stato in termini di competenza; 50 miliardi di euro in termini di cassa. Stanti i maggiori oneri derivanti dal servizio del debito, si richiede l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento fino a: 0,2 miliardi annui

nel biennio 2022-2023; 0,3 miliardi annui nel biennio 2024-2025; 0,4 miliardi annui nel 2026-2027; 0,5 miliardi annui nel 2028-2029; 0,6 miliardi nel 2030; 0,7 miliardi dal 2031.

Tale scostamento, quindi, ridetermina, rispetto a quanto stabilito nella legge di bilancio approvata a dicembre, sia il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato in termini di cassa e di competenza, sia l'importo massimo di emissione di titoli pubblici. Di conseguenza, a seguito dell'autorizzazione parlamentare, il debito pubblico e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche potranno aumentare nel limite specificato nella Relazione.

A differenza di quanto riportato in precedenti Relazioni al Parlamento, peraltro, quella in esame non indica espressamente i nuovi valori, comprensivi del ricorso al maggior indebitamento richiesto, dell'indebitamento netto per il 2021, né in termini assoluti né in percentuale di PIL, e del debito pubblico rispetto al PIL. Tuttavia, considerando i valori da ultimo indicati nella Nota tecnico illustrativa del disegno di legge di bilancio 2021, riferiti all'indebitamento netto e al PIL programmatici, l'indebitamento netto della pubblica amministrazione aumenterebbe, in valore assoluto, a circa 155,7 miliardi, con un'incidenza rispetto al PIL pari a circa l'8,8 per cento.

In virtù della natura temporanea degli interventi previsti, il percorso di rientro già delineato nella NADEF 2020, risultante dall'applicazione della legge di bilancio 2021-2023, si intende confermato dal 2022.

Per approfondimenti, infine, rinvia alla Documentazione predisposta dai Servizi studi e dai Servizi del bilancio della Camera e del Senato.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), considerato che l'Assemblea è convocata alle ore 16 per l'esame della Relazione al Parlamento, chiede alla Presidenza di adoperarsi affinché i lavori dell'Assemblea siano posticipati di almeno mezz'ora per consentire un dibattito approfondito sul provvedimento in Commissione.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in considerazione del numero dei deputati che hanno chiesto di intervenire, concorda con l'onorevole Comaroli, riservandosi di comunicare all'Assemblea la richiesta di differimento dell'inizio dell'esame del provvedimento in Aula.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, chiede alla Viceministra Castelli di chiarire alcuni aspetti della Relazione al Parlamento. Innanzitutto, chiede se debbano ritenersi erronee le stime effettuate in occasione dell'esame della legge di bilancio in merito alle risorse economiche da destinare all'acquisto di vaccini anti Covid-19. Evidenzia, infatti, che la Relazione include tra le finalità da finanziare con le risorse rese disponibili a seguito dello scostamento di bilancio anche l'acquisto di tali vaccini. Quanto, poi, alle stime del Governo in merito alla crescita del PIL di 6 punti percentuali nel 2021, ricorda che altri organismi, tra cui l'Ufficio parlamentare di bilancio, hanno previsto, invece, una crescita del PIL minore nel 2021. Chiede, quindi, se la programmazione del Governo si basi su una stima del PIL a suo avviso eccessivamente ottimistica. Chiede, poi, che nella relazione all'Assemblea sia inserito un riferimento all'esenzione dei contributi in favore dei lavoratori autonomi. Così come reputa importante che la relazione all'Assemblea contenga un riferimento alle misure per sostenere il settore del commercio e, in particolare, le attività di ristorazione, fortemente colpite dalla crisi e rispetto alle quali è necessario dare un forte segnale di supporto. Ritiene, infine, prioritario dare un segnale al settore sciistico, che, a causa della chiusura degli impianti, sta subendo ingenti perdite sia in termini economici che di posti di lavoro.

Vanessa CATTOI (LEGA), nel condividere quanto rilevato dall'onorevole Comaroli in merito all'esenzione dei contributi in favore dei lavoratori autonomi e alle misure di sostegno per le imprese del settore sciistico, rispetto al quale il Governo aveva

preso uno specifico impegno in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio, chiede alla Viceministra Castelli di chiarire il riferimento alla rimodulazione temporale del rinvio del pagamento delle cartelle esattoriali a carico delle imprese contenuto nella Relazione, alla luce dell'avvenuta richiesta da parte del Ministero dell'economia e delle finanze alla Guardia di Finanza di incrementare la propria attività di controllo.

Paolo PATERNOSTER (LEGA), alla luce dell'entità dello scostamento di bilancio, pari a 32 miliardi di euro per il 2021, rispetto al quale il Governo si appresta a chiedere l'autorizzazione al Parlamento, ritiene che sia necessaria maggiore attenzione da parte dell'Esecutivo alle considerazioni dei parlamentari. Crede che ciò sia ancor più necessario in considerazione del grande sacrificio richiesto ai cittadini, alle imprese e, in particolare, a specifiche attività economiche, quali bar, ristoranti, palestre, alberghi, che sono state chiuse per mesi e che subiranno gli effetti dannosi della fine sia del blocco dei licenziamenti che della sospensione del pagamento delle cartelle esattoriali. Richiama, pertanto, l'attenzione del Governo alle scelte che è chiamato a compiere, le quali richiedono la massima responsabilità.

Vannia GAVA (LEGA), nel concordare con l'onorevole Paternoster e ricordando l'esiguità delle risorse economiche finora assegnate agli enti locali, richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di prevedere misure di sostegno adeguate in favore delle imprese del turismo di montagna. A suo avviso, infatti, le risorse economiche che il Governo propone di stanziare a tal fine risultano inadeguate. Pertanto, esorta l'Esecutivo a prestare maggiore attenzione alle proposte provenienti dai presidenti delle regioni interessate.

La Viceministra Laura CASTELLI, replicando ai deputati intervenuti, ritiene che non possano essere sollevate obiezioni rispetto alla previsione di maggiori risorse per l'acquisto di vaccini anti Covid-19.

Quanto alla crescita del PIL nel 2021, conferma la stima del Governo, ricordando che, trattandosi di stime, esse possono essere soggette a limitate variazioni. Quanto alle misure di sostegno al settore sciistico, fa presente che sarà utilizzato il criterio dei costi fissi, per la cui stima, tuttavia, è necessario un tempo sufficiente a riclassificare i bilanci delle aziende interessate. In proposito, assicura che il Governo sta portando avanti un dialogo proficuo con le categorie interessate. In merito alla richiesta di incremento dell'attività di controllo alla Guardia di Finanza, esorta a non confondere l'attività di accertamento con la sospensione del pagamento delle cartelle esattoriali. In proposito, evidenzia che le misure di sostegno adottate dal Governo non escludono la lotta all'evasione fiscale.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), alla luce dell'intervento della rappresentante del Governo, esprime preoccupazione rispetto alla circostanza che la programmazione del Governo si basi su una stima della crescita del PIL nel 2021 pari al 6 per cento. Concorda con la previsione di maggiori risorse per l'acquisto di vaccini anti Covid-19, ma ritiene che sarebbe stato meglio stanziare le necessarie risorse già in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio, ad esempio utilizzando i 100 milioni di euro stanziati per il cosiddetto bonus TV.

Vanessa CATTOI (LEGA), alla luce dell'intervento della rappresentante del Governo, chiarisce che il suo intervento precedente riguardava una corretta contabilizzazione delle entrate previste. A suo avviso, infatti, in una situazione straordinaria come quella che stiamo vivendo il Governo non può fare affidamento sulle entrate derivanti da cartelle esattoriali il cui pagamento presumibilmente non avverrà mai per l'impossibilità di farvi fronte da parte dei destinatari.

Antonio ZENNARO (LEGA) chiede alla Viceministra di chiarire se per la stima di crescita del PIL nel 2021 il Governo ha considerato anche i problemi relativi al-

l'approvvigionamento e alla somministrazione dei vaccini anti Covid-19.

Andrea MANDELLI (FI) auspica che la rimodulazione temporale dell'invio delle cartelle esattoriali, come prefigurata dalla Relazione al Parlamento tra gli interventi cui sarà destinata parte delle risorse rivenienti dallo scostamento di bilancio in esame, possa riguardare, quale platea di beneficiari, indifferentemente tutti i cittadini italiani, tenuto conto del momento di assoluta difficoltà economica e sociale attraversato dal nostro Paese a causa della pandemia da Covid-19. A tale ultimo riguardo, ritiene altresì indispensabile che le misure che il Governo adotterà nel settore sanitario siano indirizzate non solo alla ineludibile esigenza di organizzare prontamente il prosieguo della campagna vaccinale già in corso, ma anche alla necessità di assicurare la prestazione delle ordinarie cure mediche ai tantissimi nostri concittadini che, nella attuale congiuntura, sono stati costretti a rinunciare proprio a causa dell'emergenza sanitaria.

Paolo PATERNOSTER (LEGA) chiede al Governo una rassicurazione in merito al fatto che le risorse che si renderanno disponibili a seguito dell'autorizzazione delle Camere allo scostamento di bilancio, pari a 32 miliardi di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto, saranno dirette a ristorare prioritariamente quelle categorie economiche che più di altre hanno subito le conseguenze della crisi indotta dall'emergenza pandemica, considerando peraltro che l'interruzione delle attività produttive del nostro Paese è suscettibile di determinare riflessi negativi anche in termini di minori entrate fiscali.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che, già nel corso della sua audizione odierna, il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri ha fatto cenno alla prossima predisposizione di nuovi criteri di allocazione delle risorse derivanti dallo scostamento di bilancio e destinate a vario titolo ad interventi di ristoro delle attività economiche e produttive, prefigurando un

parziale superamento del parametro dei cosiddetti codici ATECO.

Ylenja LUCASELLI (FDI), segnalando come nella Relazione al Parlamento, con riferimento alle prossime misure di ristoro dei danni subiti a causa della emergenza sanitaria, il Governo sembra fare prioritario riferimento alle attività economiche direttamente colpite dalla crisi in atto, ritiene fondamentale estendere l'ambito di applicazione delle predette misure anche ai settori produttivi e alle filiere solo indirettamente penalizzate dalla crisi stessa, evidenziando altresì l'esigenza, a tale ultimo riguardo, di comprendere sin d'ora l'entità delle risorse che potranno essere allo scopo destinate, nonché le modalità di concreta erogazione delle risorse stesse.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel rinviare per profili di maggior dettaglio a quanto in precedenza comunicato nel corso della sua audizione dal Ministro Gualtieri, si limita a rilevare che i provvedimenti di prossima adozione in materia di sostegno alle attività economiche danneggiate dalla crisi potranno tenere conto di innovativi parametri di ripartizione delle risorse disponibili, ulteriori rispetto ai codici ATECO, nonché dell'esigenza di affrontare la questione, da alcuni dianzi richiamata, riguardante il ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese, auspicando comunque che in sede di definizione concreta delle varie misure possa realizzarsi un confronto fattivo ed una proficua collaborazione tra le diverse forze parlamentari.

Gian Pietro DAL MORO (PD) rileva che l'oggetto proprio della presente discussione consiste nella richiesta di scostamento di bilancio presentata dal Governo alle Camere e dell'incidenza di quest'ultimo sui principali saldi di finanza pubblica, laddove una valutazione più approfondita delle future misure di sostegno ai diversi settori produttivi del Paese non potrà che avere luogo – come peraltro emerso anche dalle considerazioni svolte dal Ministro Gualtieri nel corso della sua odierna audizione – all'atto della loro concreta predisposizione.

Ylenja LUCASELLI (FDI), in replica alle osservazioni da ultimo svolte dall'onorevole Dal Moro, osserva che, poiché a norma della legge n. 243 del 2012 contestualmente alla richiesta di autorizzazione allo scostamento di bilancio debbono essere indicate anche le finalità cui destinare le risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, appare del tutto plausibile che i gruppi parlamentari siano messi sin d'ora nelle condizioni di comprendere con un ragionevole grado di certezza a quali interventi il Governo intenda indirizzare le predette risorse, ciò tanto più in considerazione del fatto che, in occasione dei precedenti scostamenti di bilancio autorizzati dalle Camere, il Parlamento non è stato pienamente edotto in merito alle misure che il Governo avrebbe quindi successivamente varato, sia pure a fronte delle ingenti risorse finanziarie all'uopo autorizzate. Tutto ciò considerato, preannuncia comunque il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera pertanto di conferire al deputato Raduzzi il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012. Delibera, altresì, di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

**La seduta termina alle 16.20.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 16.20.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante sostituzione del regolamento di cui al decreto del Presidente della**

**Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.**

**Atto n. 234.**

(Rilievi alle Commissioni IX e X).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, in merito ai profili di quantificazione, rammenta preliminarmente che il decreto in esame interviene sulla disciplina del Registro delle opposizioni al fine precipuo di estenderne l'operatività alle numerazioni telefoniche nazionali, sia fisse sia mobili, non incluse in elenchi dei contraenti (cosiddetti elenchi degli abbonati), mentre a legislazione vigente le numerazioni non incluse non possono beneficiare della tutela del registro.

Rileva che il decreto in esame conferma, dunque, la previsione secondo cui gli oneri del registro sono posti a carico degli operatori di *telemarketing*, ai sensi dell'articolo 6. Inoltre, il decreto prevede che, nell'ambito dei proventi dalle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, una quota venga destinata a una campagna informativa sul nuovo funzionamento del Registro delle opposizioni, ai sensi dell'articolo 11.

Per quanto attiene all'articolo 6, alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica, che evidenzia l'impatto iniziale in termini di incremento delle utenze potenzialmente coinvolte e della necessità di adeguamenti sul piano organizzativo e delle strumentazioni informatiche, ritiene che andrebbero peraltro acquisiti elementi volti a confermare l'idoneità del meccanismo di aggiornamento tariffario ad assicurare l'allineamento tra costi da sostenere e gettito tariffario, anche dal punto di vista temporale, soprattutto nella fase di primo impianto.

Non ha invece osservazioni da formulare sull'articolo 11, alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica, né circa le restanti disposizioni che risultano riprodotte della legislazione vigente oppure di carattere ordinamentale o tali da comportare oneri per i soli soggetti privati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la relazione tecnica precisa che agli oneri derivanti dalla campagna informativa concernente il Registro pubblico delle opposizioni, come modificato dal decreto in oggetto, prevista dall'articolo 11, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili sul fondo previsto dall'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che reca le somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Ritiene pertanto che si potrebbe valutare l'opportunità di introdurre nel testo del provvedimento una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, segnala che il meccanismo di adeguamento tariffario di cui all'articolo 6 risulta idoneo ad assicurare l'integrale copertura dei costi da sostenere in relazione al funzionamento e al mantenimento del Registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 3, nonché l'allineamento, sotto il profilo temporale, tra i predetti costi e il gettito tariffario, anche in considerazione dell'incremento delle utenze potenzialmente coinvolte e dei conseguenti adeguamenti sul piano organizzativo e delle strumentazioni informatiche.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante sostituzione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (Atto n. 234);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il meccanismo di adeguamento tariffario di cui all'articolo 6 risulta idoneo ad assicurare l'integrale copertura dei costi da sostenere in relazione al funzionamento e al mantenimento del Registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 3, nonché l'allineamento, sotto il profilo temporale, tra i predetti costi e il gettito tariffario, anche in considerazione dell'incremento delle utenze potenzialmente coinvolte e dei conseguenti adeguamenti sul piano organizzativo e delle strumentazioni informatiche;

ravvisata, inoltre, l'opportunità di corredare lo schema di decreto in esame di una apposita clausola di invarianza finanziaria, volta ad assicurare che dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in linea con i dati e gli elementi in tal senso contenuti nella relazione tecnica allegata,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*  
Art. 14-bis. (Clausola di invarianza finan-

ziaria). 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 16.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 16.25.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.**

**C. 2786 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare sull'accordo di delimitazione delle zone marittime italiana ed ellenica ai sensi della Convenzione di Montego Bay, tenuto conto che a precedenti

misure che hanno esteso o delimitato la giurisdizione italiana su determinate aree marine non sono stati ascritti effetti. Non ha osservazioni da formulare, altresì, sul meccanismo di risoluzione delle controversie, di cui all'articolo 4 dell'Accordo, tenuto conto del carattere eventuale dei relativi oneri e di quanto affermato dalla relazione tecnica, analogamente a quanto costantemente avvenuto in sede di esame di altre ratifiche.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare. Analogamente, non ha osservazioni da formulare in merito al comma 2 dell'articolo in commento, atteso che – secondo quanto ivi previsto – agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 del medesimo Accordo si farà fronte tramite apposito provvedimento legislativo. Tutto ciò premesso, propone pertanto di esprimere sul testo del provvedimento in esame un parere favorevole.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere favorevole testé formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 16.30.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. Atto n. 226 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> )	77
Schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi. Atto n. 228 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> )	78
Schema di decreto legislativo recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. Atto n. 229 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> )	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

**Schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.**

**Atto n. 226.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2020.

Vittoria CASA, *presidente*, dopo aver ricordato che l'assegnazione dell'atto in esame

– come anche degli altri schemi di decreto legislativo attuativi della delega in materia di sport di cui alla legge n. 86 del 2019 (atti del Governo n. 227, n. 228, n. 229 e n. 230) – è avvenuta con riserva, in quanto la richiesta di parere parlamentare non era corredata della prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni, fa presente che la Conferenza risulta essere convocata sullo schema in esame e sugli altri per domani.

Ricordato quindi che il termine per l'espressione dei pareri era fissato al 14 gennaio, avverte che – anche in considerazione del fatto che non sono state ancora raggiunte le intese in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata – il ministro per le politiche giovanili e lo sport, investito per iscritto della richiesta, ha acconsentito ad attendere il parere sull'atto in esame e sugli altri atti sopraccitati fino al 31 gennaio 2021, sul presupposto che nel frattempo sia conseguita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Quindi, preso atto che nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.**

**Atto n. 228.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2020.

Vittoria CASA, *presidente*, ribadisce per l'atto in esame quanto già comunicato per l'atto n. 226. Quindi, preso atto che nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.**

**Atto n. 229.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2020.

Vittoria CASA, *presidente*, ribadisce per l'atto in esame quanto già comunicato per gli atti n. 226 e n. 228, precisando che, nel caso dell'atto n. 229, il Governo deve acquisire l'intesa in sede di Conferenza uni-

ficata e che la Conferenza è convocata sull'atto n. 229 per domani.

Daniele BELOTTI (LEGA) chiarisce che il suo gruppo preferisce intervenire sull'atto dopo che il relatore avrà presentato la sua proposta di parere, per vedere quali delle osservazioni emerse nel corso delle audizioni saranno recepite in tale proposta.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) ritiene necessario, prima che si possa intervenire sul provvedimento, metabolizzare i contenuti delle numerose audizioni svolte.

Gianluca VACCA (M5S), associandosi alla deputata Piccoli Nardelli, ritiene opportuna una riflessione più approfondita sui numerosi spunti emersi nel corso delle audizioni e sul materiale depositato dai soggetti intervenuti. Si riserva quindi di intervenire sulla proposta di parere che sarà presentata dal relatore.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 20 gennaio 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.15.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	79
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020. C. 2786 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	79
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	81
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05290 Pezzopane: Accesso al mercato degli operatori del servizio europeo di telepedaggio (SET) per la fornitura del servizio sulla rete nazionale .....	81
ALLEGATO 2 ( <i>Testo dell'interrogazione</i> ) .....	85
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	86
5-05291 Lucchini: Realizzazione della variante alla strada provinciale 258 Marecchiese nel territorio della regione Emilia Romagna .....	81
ALLEGATO 4 ( <i>Testo dell'interrogazione</i> ) .....	88
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	89
5-05292 Maraia: Risorse per la realizzazione e il potenziamento delle infrastrutture stradali di collegamento tra zone portuali e zone economiche speciali .....	82
ALLEGATO 6 ( <i>Testo dell'interrogazione</i> ) .....	90
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	91

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA.

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Variazione nella composizione della Commissione.**

Alessia ROTTA, *presidente*, comunica che la deputata Giuseppina OCCHIONERO,

membro del Gruppo Italia Viva, cessa di far parte della Commissione.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.**

**C. 2786 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 13 gennaio scorso.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che il provvedimento figura nel calendario di lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 25 gennaio e pertanto la Commissione competente in sede referente ha rappresentato l'esigenza di ricevere il parere nella giornata odierna

Alberto ZOLEZZI (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole, con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Tullio PATASSINI (LEGA) ricorda che la Commissione era stata convocata già la settimana scorsa per rendere il parere. Invita quindi il relatore a chiarire le ragioni che lo hanno indotto a rinviare la formulazione del parere, che viene adesso presentato con diverse osservazioni a ridosso del termine ultimo per la sua votazione.

Alberto ZOLEZZI (M5S), *relatore*, nel confermare che la Commissione dovrà effettivamente rendere il parere nella seduta odierna, come già sottolineato dalla presidente, essendo iscritto nel calendario dell'Assemblea della prossima settimana, precisa di aver chiesto un rinvio la scorsa settimana in quanto ha ritenuto utile approfondire ulteriormente i contenuti del provvedimento e del parere.

Tullio PATASSINI (LEGA), nel dichiarare il voto del suo gruppo, esprime perplessità in ordine alle osservazioni recate nel parere che appaiono per certi versi anche inedite. Si chiede, ad esempio, se sia conforme alla normativa internazionale e che significato abbia la richiesta di preventiva partecipazione del pubblico alle decisioni così come richiesto nella prima delle osservazioni. Chiede inoltre precisazioni al relatore sulla platea di persone cui verrà chiesto di partecipare – se sia riferito al territorio nazionale o alla popolazione locale – e con quale strumento, se per esempio attraverso una consultazione pubblica o con un semplice clic su una piattaforma

informatica. Sarebbe curioso di sapere se le componenti della maggioranza diverse da quelle di appartenenza del relatore – nonché il Governo oggi assente – condividano tale osservazione.

Quanto alla richiesta che vengano pubblicati integralmente i documenti dell'Accordo di Atene dello scorso 9 giugno 2020, invita preliminarmente a verificare preliminarmente se si tratti di atti sottoposti a protocolli di tutela o soggetti a segreto di Stato. Sarebbe opportuno, dal momento che il ministro degli esteri appartiene alla medesima parte politica del relatore, interloquire direttamente con lui per conoscere le ragioni della mancata pubblicazione finora degli atti integrali di tale accordo.

Quanto all'ultima delle osservazioni proposte dal relatore di inserire nella proposta in esame riferimenti alla tutela ambientale, si chiede come mai non siano stati già precedentemente inseriti, dal momento che si ritengono strategici sotto svariati aspetti.

Si interroga inoltre su quale sia l'esigenza di esaminare con rapidità tale accordo se lo si ritiene necessario di tali e tante modifiche. Sarebbe a suo avviso più opportuna una interlocuzione tra i ministri competenti, tra i quali il ministro dell'agricoltura, dicastero attualmente privo di un titolare.

Quanto alla sovranità energetica, chiede se il ministero competente abbia fatto le opportune verifiche con il Ministero dello sviluppo economico dal momento che nel tratto di mare oggetto dell'accordo sono in essere due parallele esplorazioni, sia da parte dell'Italia che della Grecia, su un potenziale giacimento di gas ubicato precisamente a metà della linea individuata nell'accordo. A tale ultimo riguardo, ricorda che il Ministro Padoan ha espresso più volte la propria posizione contraria rispetto alle prospezioni e pertanto ritiene opportuno un chiarimento da parte del governo con riguardo la questione da ultimo posta.

In ragione delle osservazioni inserite nella proposta di parere dal relatore, dichiara il voto contrario del proprio gruppo su di essa.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 14.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 20 gennaio 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.15.

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene, da remoto, il Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e trasporti, Roberto Traversi.*

**La seduta comincia alle 15.32.**

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata – ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso la *web-tv* della Camera dei Deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero delle Infrastrutture.

Ricorda che, per ciascuna interrogazione, il presentatore ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, mentre il rappresentante del Governo ha non più di tre minuti per la risposta. Successivamente, l'interrogante ha facoltà di replica, per non più di due minuti.

**5-05290 Pezzopane: Accesso al mercato degli operatori del servizio europeo di telepedagogia (SET) per la fornitura del servizio sulla rete nazionale.**

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 2*).

Il Sottosegretario Roberto TRAVERSI, da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), replicando, pur apprezzando la disponibilità del ministero, non si ritiene completamente soddisfatta della risposta, dal momento che la problematica relativa ai tempi non solo non viene risolta ma dalla risposta del sottosegretario emergono al riguardo ulteriori difficoltà. Nella risposta si legge che «le concessionarie autostradali hanno da tempo reso disponibili percorsi di accreditamento per i *service provider* di telepedagogia europei, condividendo un contratto tipo», che non è chiaro se sia accessibile o abbia avuto evidenza pubblica. I ritardi vengono ascritti alla compatibilità dei dispositivi proposti con i sistemi informatici di esazione disponibili da parte di ciascun concessionario autostradale, ma questo rappresenta, a suo avviso, un possibile conflitto di interessi, giacché l'unico operatore di telepedagogia operante sul territorio nazionale è di proprietà di uno dei principali concessionari autostradali.

Ricorda che la lettera di messa in mora dell'Europa all'Italia interviene proprio sui ritardi che l'Italia ha accumulato rispetto all'accesso degli operatori stranieri al mercato nazionale e pertanto invita il Ministero affinché vengano compressi i tempi di conclusione delle procedure di accreditamento, al fine di aumentare la competitività del settore.

**5-05291 Lucchini: Realizzazione della variante alla strada provinciale 258 Marecchiese nel territorio della regione Emilia Romagna.**

Jacopo MORRONE (LEGA), illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 4*).

Il Sottosegretario Roberto TRAVERSI, da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Jacopo MORRONE (LEGA), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta

della quale non si può dichiarare soddisfatto. Fa presente infatti che, pur essendo trascorso un anno dalla visita della ministra De Micheli in Valmarecchia, non è stato ancora convocato un tavolo con gli enti preposti. Sottolinea che l'atto di sindacato ispettivo era volto a evidenziare la necessità per la Valmarecchia di avere un collegamento efficace che possa costituire un aiuto alle imprese e che faciliti il lavoro di coloro che, pur sopportando più forte difficoltà, ha deciso di lavorare in montagna per conservare le proprie tradizioni. Fa presente che il progetto è stato escluso dal piano regionale integrato dei trasporti dell'Emilia-Romagna. Tiene a sottolineare positivamente come gli amministratori dei comuni della Valmarecchia, al di là delle logiche politiche di appartenenza, stiano elaborando un documento unitario che sarà sua cura sottoporre alla ministra, anche lei proveniente dall'Emilia-Romagna e pertanto auspicabilmente sensibile alla sollecitazione che le verrà proposta, ai fini di una sua valutazione.

**5-05292 Maraia: Risorse per la realizzazione e il potenziamento delle infrastrutture stradali di collegamento tra zone portuali e zone economiche speciali.**

Generoso MARAIA (M5S), illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 6*).

Il Sottosegretario Roberto TRAVERSI, da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Generoso MARAIA (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario Traversi per aver

elencato le misure del Governo a sostegno del settore marittimo e commerciale nei porti, necessarie in un momento di crisi come quello che sta attraversando il Paese che impone l'erogazione di sussidi per gli operatori economici. L'interrogazione tuttavia era volta a chiedere un ulteriore sforzo economico da parte del Governo, finalizzato alla realizzazione di investimenti infrastrutturali di collegamento tra le aree portuali e le zone economiche speciali.

Sottolinea con favore il richiamo, contenuto nella risposta, al programma nazionale di investimenti per la intermodalità e la logistica integrata, primo passo apprezzabile cui tuttavia devono seguirne altri consistenti. Fa presente infatti che gli operatori meridionali pagano un extra costo pari a circa l'11 per cento in più rispetto alla media europea a causa dell'assenza delle richiamate infrastrutture. Invita pertanto il Governo a riflettere su un investimento per la realizzazione delle citate infrastrutture retro portuali, sul modello vincente dell'interporto di Padova. Osserva, infatti, che una volta realizzata le linee ferroviarie ad alta velocità in Campania (tra Napoli e Bari) e in Sicilia, sarebbe a tutto vantaggio del Paese se nell'aree delle stazioni ci fossero piattaforme logistiche collegate con i porti, che, a loro volta, richiedono opportune operazioni di dragaggio per permettere l'ingresso delle navi di grandi dimensioni.

Alessia ROTTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.58.**

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020. C. 2786 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020,

sottolineato positivamente come questo sia il primo accordo che interviene a istituire un'area di giurisdizione funzionale (zona di pesca riservata, zona di protezione ecologica o zona economica esclusiva) sulla colonna d'acqua nel mare Ionio;

premesso che:

il nostro Paese, con legge 8 febbraio 2006, n. 61, ha autorizzato l'istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale e fino ai limiti risultanti da appositi accordi con gli Stati il cui territorio fronteggia quello italiano o è ad esso adiacente. La normativa prevede in particolare che l'Italia vi eserciti la propria giurisdizione in materia di protezione dell'ambiente marino e del patrimonio archeologico e storico. L'unica zona di protezione ecologica attualmente istituita dall'Italia, che interessa la parte settentrionale del Tirreno e le acque a ovest della Sardegna, è stata creata dopo aver negoziato il confine marino con la Francia. È in corso di esame presso il Senato la proposta di legge C. 2313 Di Stasio approvata dalla Camera, sulla quale si è espressa anche la Commissione, volta all'istituzione di una zona economica esclusiva (ZEE) oltre il limite esterno del mare territoriale e l'Italia, con la proposta in esame, potrebbe proclamare un'altra zona di protezione ecologica nel mare Ionio o avviare l'istituzione di una vera e propria zona economica esclusiva come previsto dalla citata PDL Di Stasio;

nella ZEE lo Stato costiero beneficia di diritti sovrani ai fini della conservazione e della gestione, dello sfruttamento e dell'esplorazione delle risorse naturali, biologiche e minerali, che si trovano nelle acque sovrastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, poteri sovrapponibili a quelli sulla piattaforma continentale, e che li assorbono completamente, includendo anche altre attività dirette a fini economici, come la produzione di energia a partire dall'acqua, dalle correnti e dai venti, ma soprattutto la risorsa di maggior rilievo, ossia la pesca, oggetto principale della sovranità economica dello Stato costiero, che è regolata secondo specifici criteri che danno la possibilità di esercitarla anche agli Stati non costieri. In più esercita la propria giurisdizione in materia di installazione ed utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture, ricerca scientifica e preservazione e protezione dell'ambiente marino;

rilevato come il diritto di pesca nella ZEE e nel mare territoriale appaia pienamente compatibile con il diritto del mare, codificato nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (CNUDM) ma dovrà essere valutata la piena conformità con il diritto dell'Unione Europea;

rilevato altresì come la proposta in esame riguardi la ratifica di un accordo prevalentemente basato su considerazioni di carattere economico e geopolitico, in particolare per quanto riguarda lo sfruttamento di risorse energetiche o la costruzione di infrastrutture per la distribuzione dell'energia, e non contenga riferimenti alla tutela ambientale e alla riduzione dell'inquinamento, alla sovranità energetica, né alla partecipazione del pubblico;

sottolineata negativamente la mancata pubblicazione integrale di tutti i documenti dell'accordo di Atene del 9 giugno 2020, visto che per la parte ambientale si sarebbe dovuta applicare la Convenzione di Aarhus;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

dovrebbe valutarsi l'opportunità di:

*a)* pubblicare integralmente i documenti dell'accordo di Atene del 9 giugno 2020;

*b)* proporre nelle sedi opportune l'istituzione di protocolli che permettano la partecipazione preventiva del pubblico alle decisioni;

*c)* inserire nella proposta in esame riferimenti alla tutela ambientale (protezione dell'habitat marino, zone protette marine internazionali, limitazioni allo sfruttamento delle risorse, verifica della possibilità di esercizio delle VIA nelle ZEE) e alla riduzione dell'inquinamento, alla sovranità energetica da fonti rinnovabili.

## ALLEGATO 2

**5-05290 Pezzopane: Accesso degli operatori del servizio europeo di telepedaggio (SET) per la fornitura del servizio sulla rete nazionale.****TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

PEZZOPANE e BRUNO BOSSIO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*  
– Per sapere – premesso che:

l'Unione Europea, al fine di garantire l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio sull'intera rete stradale urbana e interurbana dell'UE, ha emanato due direttive ed una decisione;

la direttiva 2004/52/CE stabilisce le condizioni necessarie per garantire l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio nell'Unione prevedendo la creazione di un servizio europeo di telepedaggio (SET);

la Decisione 2009/750/CE definisce che un Service Provider deve proporre ai propri clienti un servizio di telepedaggio interoperabile attraverso cui si possa procedere al pagamento in tutta Europa;

la Direttiva 2019/520/CE, semplifica gli obblighi incombenti al fornitore del SET in relazione ai requisiti tecnologici per i veicoli leggeri, allo scopo di agevolare l'attuazione del SET nell'UE;

l'insieme di queste norme ha stabilito il quadro giuridico per il rapporto contrattuale tra gli esattori di pedaggi e i fornitori del servizio di telepedaggio nell'UE che si basa sul principio di « accesso non discriminatorio » e ha, liberalizzato il settore caratterizzato in Italia da un operatore unico cui si affiancano marginalmente due operatori stranieri;

nessun fornitore del SET, ad oggi, opera in Italia. Telepass, è il solo fornitore

di servizi di pedaggio per il sistema nazionale e fornisce servizi agli utenti nei settori sottoposti a pedaggio non in qualità di fornitore del SET, bensì quale fornitore nazionale del servizio;

si apprende, dal sito della Commissione, che il 3 dicembre la stessa ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per non aver ottemperato agli obblighi previsti dalla direttiva 2004/52/CE e decisione 2009/750/CE;

la Commissione ritiene che l'Italia non stia adottando le misure necessarie per garantire l'accesso non discriminatorio dei fornitori del SET a causa, della lentezza ingiustificata dell'iter contrattuale per la conclusione della procedura di accettazione, e alla differenza rispetto al fornitore nazionale e alla natura discriminatoria dei requisiti tecnologici da soddisfare;

alle considerazioni della Commissione si aggiungono altri elementi che attestano che il principio dell'« accesso non discriminatorio » dei nuovi fornitori al servizio di telepedaggio presenta rilevanti limitazioni insite nelle differenze esistenti rispetto al fornitore nazionale che, attualmente, opera di fatto in regime di monopolio –:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei ritardi nella conclusione dei contratti con gli operatori del SET e quali azioni, per quanto di competenza, intende adottare per garantire l'accesso non discriminatorio degli operatori del SET e accelerare il processo di liberalizzazione.

(5-05290)

## ALLEGATO 3

**5-05290 Pezzopane: Accesso degli operatori del servizio europeo di telepedaggio (SET) per la fornitura del servizio sulla rete nazionale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alle misure necessarie per garantire l'accesso non discriminatorio dei fornitori (c.d. service providers) del Servizio Europeo di Telepedaggio (S.E.T.) ai settori sottoposti a pedaggio nel territorio nazionale, di cui alla direttiva europea 2004/52, evidenzio che il MIT è costantemente impegnato nell'assicurare una rapida e capillare diffusione dei sistemi di telepedaggio, nel rispetto dei principi di concorrenza, di non discriminazione e di parità di trattamento.

Per la procedura di accreditamento, in Italia è stata consentita ai Service Providers l'adozione di due distinti percorsi:

1. quello dedicato al SET con utilizzo degli apparati di bordo prescritti dalla citata direttiva europea e dalla decisione 2009/750/CE;

2. quello dedicato al servizio per i mezzi pesanti, a livello nazionale (Servizio SIT-MP), che prevede l'uso di un modulo di bordo le cui caratteristiche devono ottemperare alle indicazioni delle normative europee.

Nelle more dell'accREDITAMENTO al servizio SET, il cui termine è fissato entro il 2027, l'Italia rappresenta ad oggi l'unico Stato membro che consente l'ingresso al mercato di operatori esteri mediante il mero accREDITAMENTO al sistema SET-MP: ciò a conferma dell'apertura al mercato e del rispetto del principio di concorrenza.

Le due procedure differiscono solo per gli apparati previsti e per il fatto che, mentre nel caso del SET il candidato Service Provider deve solo esibire evidenza documentale della sua registrazione come tale, nel caso del SIT-MP viene richiesto di esibire una documentazione che permetta alle concessionarie di esaminare l'idoneità

del Service Provider e delle tecnologie che esso intende utilizzare.

Le concessionarie autostradali hanno da tempo reso disponibili i percorsi di accREDITAMENTO per i Service Providers di telepedaggio europei, condividendo un « contratto tipo » che disciplina il rapporto con il Service Provider.

Le procedure di accREDITAMENTO vengono espletate dall'AISCAT esclusivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste da parte dei Service Providers, siano esse SET o SIT-MP.

Con riguardo alle istanze presentate, evidenzio, relativamente al servizio SIT-MP, che ad oggi due Service Providers, la tedesca DKV e la francese Axxes, hanno in corso una sperimentazione con la clientela reale del servizio; la sperimentazione, che riguarda un migliaio di clienti, si concluderà presumibilmente entro il mese in corso per DKV ed entro i primi mesi del 2021 per Axxes; al termine della sperimentazione, che si configura come apertura del servizio, i Service Providers potranno aprire il servizio alla totalità dei propri clienti. La società Axxes sta anche seguendo il percorso di accREDITAMENTO SET, con richiesta avanzata solo successivamente a quella per il SIT-MP, e si prevede che l'inizio della fase di sperimentazione con clientela reale possa partire nei primissimi mesi del 2021.

Anche la società Telepass sta seguendo i medesimi percorsi di accREDITAMENTO, sia per il SET che per il SIT-MP, e la sua posizione è in esame alle medesime condizioni applicate a tutti gli altri soggetti.

Inoltre, percorsi di accREDITAMENTO sono stati avviati da altre società, sia italiane che estere.

Circa i tempi di conclusione delle procedure di accREDITAMENTO, rappresento che occorre verificare la compatibilità dei di-

spositivi proposti con i sistemi informatici di esazione disponibili da parte di ciascun concessionario autostradale; il rilevante numero di concessionari autostradali presente in Italia, superiore rispetto a quello riscontrabile in altri Paesi europei, comporta un onere aggiuntivo di verifica che si riflette inevitabilmente anche sui tempi di rilascio dell'accREDITAMENTO.

Considerata la complessità delle procedure e i molteplici profili tecnici da veri-

ficare, i tempi per la conclusione dell'iter di accREDITAMENTO risultano mediamente superiori ai 18 mesi.

Concludo evidenziando che l'Italia è tra i primi Stati membri, insieme a Spagna e Portogallo, a consentire l'accesso al SET anche ai veicoli leggeri, anticipando l'attuazione della misura, prevista dalla Direttiva 2019/520/UE, in relazione alla quale è fissato il termine di recepimento del 19 ottobre 2021.

## ALLEGATO 4

**5-05291 Lucchini: Realizzazione della variante alla strada provinciale  
258 Marecchiese nel territorio della regione Emilia Romagna.****TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

LUCCHINI, MORRONE, RAFFAELLI, BADOLE, BENVENUTO, D'ERAMO, PAROLO, PATASSINI, VALBUSA e VALLOTTO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Per sapere – premesso che:

nel mese di gennaio 2020 la Ministra De Micheli si è recato in visita in Valmarecchia incontrando una delegazione di amministratori e imprenditori locali che rappresentano realtà leader nazionali nei propri settori di riferimento;

durante questo incontro, con al centro il confronto e l'ascolto delle esigenze del territorio a partire dalle famiglie e dalle imprese che lo abitano, sono stati raccolti dal Ministro una serie di ragionamenti sulla necessità di soluzioni viarie alternative per un collegamento più efficace e in sicurezza tra la riviera, l'entroterra e i principali snodi autostradali della zona;

la strada provinciale 258, nota come Strada Marecchiese, con decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, è ufficialmente passata alle competenze di Anas. Il tratto di strada parte dall'innesto con la strada statale 16 ai confini con la regione Toscana e ha una estensione di chilometri 47,780;

il tracciato totale della nuova variante alla Marecchiese sarà di 36,690 chilometri: una prima parte formata da una strada

extraurbana secondaria a due corsie di marcia, per un totale di 8,176 chilometri che collegherà Ponte Messa a Novafeltria; una seconda, formata da una strada extraurbana principale a quattro corsie, di lunghezza 28,322 chilometri, che unirà Novafeltria al futuro casello autostradale di Rimini Fiera, ed anche una galleria che sarà realizzata in località Montefotogno;

toccherà ora al Governo centrale concretizzare, questo progetto che si pone diversi obiettivi in primis rendere la Strada Marecchiese meno congestionata dal traffico, con beneficio per i centri abitati alleviati dallo smog, per i cittadini che potranno spostarsi più celermente da una località all'altra, per le aziende che potranno contare su collegamenti stradali più rapidi ed efficienti, per i servizi di soccorso che potranno operare con maggior celerità. In secondo luogo, la nuova variante potrà connettere i sette comuni dell'Alta Valmarecchia alla Riviera, aprendo così interessanti scenari in ottica turismo –:

quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda mettere in atto, per quanto di competenza, in riferimento all'incontro di gennaio 2020 in Valmarecchia e quali saranno i tempi certi di realizzazione della nuova variante della Marecchiese.

(5-05291)

ALLEGATO 5

**5-05291 Lucchini: Realizzazione della variante alla strada provinciale  
258 Marecchiese nel territorio della regione Emilia Romagna.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con dPCM 21 novembre 2019 la strada provinciale 258 – dal confine con la regione Toscana all’innesto con la SS 16 a Rimini – è stata riclassificata di interesse nazionale.

Attualmente, sono in corso le attività necessarie per il trasferimento effettivo delle strade, di cui al citato dPCM e, dunque, anche di quella oggetto dell’interrogazione, che si prevede di concludere entro le prossime settimane.

Nelle more di detto trasferimento, ANAS ha manifestato la propria disponibilità a collaborare nell’attività di rilevamento e/o monitoraggio, necessaria ai fini dell’individuazione delle migliori soluzioni progettuali e della determinazione delle risorse finanziarie occorrenti per realizzare in tempi rapidi, avvalendosi anche delle semplificazioni amministrative introdotte dal decreto – legge n. 76 del 2020, un collegamento più efficace e in sicurezza tra la riviera, l’entroterra e i principali snodi autostradali della zona.

## ALLEGATO 6

**5-05292 Maraia Risorse per la realizzazione e il potenziamento delle infrastrutture stradali di collegamento tra zone portuali e zone economiche speciali.****TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

MARAIA, DEIANA, ILARIA FONTANA, DAGA, D'IPPOLITO, DI LAURO, FEDERICO, LICATINI, ALBERTO MANCA, MICILLO, TERZONI, VARRICA, VIANELLO, VIGNAROLI e ZOLEZZI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nelle parti dedicate alla « mobilità sostenibile », alle infrastrutture ed ai collegamenti terrestri e marittimi si prefigge vari obiettivi: la realizzazione di un sistema infrastrutturale di mobilità moderno, digitalizzato e sostenibile dal punto di vista ambientale; l'introduzione di sistemi digitali di monitoraggio da remoto per la sicurezza delle arterie stradali e conseguenti urgenti opere per la messa in sicurezza arterie stradali, ponti e viadotti ammalorati; investimenti per un sistema portuale competitivo e sostenibile dal punto di vista ambientale per sviluppare i traffici collegati alle grandi linee di comunicazione europee; la valorizzazione del ruolo dei porti del Sud Italia nei trasporti inframediterranei e per il turismo;

particolare, aggiungendo risorse a progetti già esistenti e accelerandoli, nonché introducendone di nuovi, si punterà a re-

alizzare e completare opere che fanno parte di progetti infrastrutturali europei o che vadano a colmare lacune che hanno sin qui penalizzato lo sviluppo economico del Paese e, in particolare, del Mezzogiorno e delle Isole;

altri obiettivi esposti riguardano la de-carbonizzazione e riduzione delle emissioni inquinanti attraverso il potenziamento del trasporto passeggeri e merci su ferrovia (passaggio da gomma a ferro), la « Connettività e Sviluppo » della coesione territoriale con riduzione dei tempi di percorrenza, la digitalizzazione dei sistemi di controllo, attraverso l'uso sistematico del Building Information Modeling (BIM), e conseguente messa in sicurezza delle infrastrutture stradali (ponti, viadotti e gallerie), nonché lo sviluppo della competitività dei traffici e sostegno alla competitività del sistema produttivo del Mezzogiorno;

se sono previste risorse ulteriori per il potenziamento e la realizzazione di nuove opere infrastrutturali stradali di collegamento tra zone portuali e Zone Economiche Speciali, anche nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

(5-05292)

## ALLEGATO 7

**5-05292 Maraia Risorse per la realizzazione e il potenziamento delle infrastrutture stradali di collegamento tra zone portuali e zone economiche speciali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

È indubbio che l'emergenza sanitaria in corso abbia determinato rilevanti conseguenze per l'intero sistema produttivo del Paese, ivi compreso quello portuale e marittimo.

Al fine di mitigare dette conseguenze, il Governo ha provveduto ad adottare alcune misure specifiche che si aggiungono a quelle orizzontali di cui beneficiano tutti i settori produttivi. In particolare, ne ricordo alcune:

13,6 milioni di euro per mancato pagamento della tassa di ancoraggio;

70 milioni di euro per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo di passeggeri dovuti alla riduzione dei ricavi tariffari;

63 milioni di euro per le decontribuzioni del settore della crocieristica e del cabotaggio marittimo;

24 milioni di euro per la compensazione dei danni e riduzioni tariffarie da parte degli ormeggiatori;

20 milioni per la compensazione dei danni subiti dai terminal passeggeri;

26 milioni di euro, aggiuntivi rispetto alle risorse esistenti nel bilancio delle Autorità di sistema portuale, per la riduzione dei canoni e per il sostegno alle imprese fornitrici di lavoro portuale e degli esercenti operazioni portuali ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in esecuzione di contratti d'appalto stipulati con imprese concessionarie di aree demaniali, per le minori attività rese in conseguenza dell'emergenza COVID-19;

68 milioni di euro destinati alle Autorità di sistema portuale per i mancati

introiti derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

10 milioni di euro destinati alla compensazione dei danni subiti dalle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne a titolo di minori ricavi;

26,4 milioni di euro di copertura per l'erogazione di un'indennità pari a 600 euro ai lavoratori marittimi per i mesi di giugno e luglio 2020;

66 milioni destinati al rifinanziamento della misura del c.d. mare – bonus;

proroga rispettivamente di 2 anni delle autorizzazioni rilasciate ai fornitori di lavoro portuale e di 12 mesi di tutte le altre autorizzazioni e delle concessioni in ambito portuale;

possibilità di destinare temporaneamente aree e banchine di competenza delle Adsp a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti.

Per quanto riguarda poi le misure previste dal PNRR, approvato dal Consiglio dei Ministri e inviato al Parlamento per l'esame, evidenzio la missione 3 che prevede, alla voce « Intermodalità e logistica integrata », un programma nazionale di investimenti, con una spesa di 3,68 miliardi di euro, finalizzato alla realizzazione di un sistema portuale competitivo e sostenibile dal punto di vista ambientale per sviluppare i traffici collegati alle grandi linee di comunicazione europee e valorizzare il ruolo dei porti del Sud Italia nei trasporti inframediterranei e per il turismo.

È indubbio che occorre valorizzare i porti del Sud anche attraverso efficaci collegamenti con le linee ferroviarie veloci e stimolando le filiere logistiche territoriali con particolare riferimento alla intermodalità delle merci in una dimensione green che consenta la riduzione delle emissioni climalteranti. A tal fine è indispensabile valorizzare il ruolo delle Zone Economiche Speciali (ZES) vicino alle aree portuali nel Sud, con l'obiettivo di attrarre investimenti

produttivi, grazie alla semplificazione amministrativa e all'applicazione di una legislazione economica agevolata, nonché alla realizzazione di migliori e più efficienti collegamenti infrastrutturali.

Concludo ricordando che, ovviamente, la stesura finale del Recovery Plan terrà conto di tutte le indicazioni che perverranno dal Parlamento e dal confronto con le parti sociali, suggerimenti utili a migliorare il Piano stesso.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di piano industriale della società Italia Trasporto Aereo Spa. Atto n. 237 (*Esame e rinvio*) ..... 93

##### ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori ..... 99

Proposta di nomina dell'avvocato Andrea Annunziata a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale. Nomina n. 73 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 99

Proposta di nomina del dottor Luciano Guerrieri a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale. Nomina n. 75 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 100

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) ..... 100

##### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegner Angelo Sticchi Damiani a presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI). Nomina n. 74 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 105

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 106

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancellieri.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Schema di piano industriale della società Italia Trasporto Aereo Spa.**

**Atto n. 237.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio MULÈ (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce la richiesta di chiarimento già avanzata nel corso della seduta del 13 gennaio circa il regime di pubblicità della seduta della commissione, trattandosi di un documento che la società ha chiesto di considerare come riservato. Si chiede pertanto se la Commissione intenda svolgere una seduta segreta.

Raffaella PAITA, *presidente*, come già chiarito in sede di Ufficio di presidenza, fa presente che, in conformità alla prassi, l'esame del Piano industriale della società ITA si svolgerà secondo la procedura ordinaria, ferma restando la facoltà dei gruppi di avanzare richiesta per lo svolgimento di una seduta segreta; in tale ipotesi sarà la Commissione ad assumere le conseguenti deliberazioni. Ricorda che, in sede di esame di atti del Governo, la pubblicità è assicurata dal resoconto sommario, non essendo prevista la trasmissione sulla *web-tv* della Camera.

Luciano NOBILI (IV), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di piano industriale della società Italia Trasporto Aereo Spa ai sensi dell'articolo 87 del decreto-legge n. 104 del 2020, che dispone che il piano industriale della società debba essere trasmesso alle Camere e che le Commissioni parlamentari esprimono parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale si prescinde dallo stesso.

Il decreto-legge n. 104 del 2020 ha inoltre previsto che l'esercizio dell'attività da parte della società sottoposto alle valutazioni della Commissione europea e debba essere adeguato tenendo conto della decisione della medesima Commissione.

A questo proposito, come risulta da notizie di stampa, il Piano industriale di Italia Trasporto Aereo Spa è stato inviato alla Commissione europea e la Direzione generale della Concorrenza della Commissione, in data 8 gennaio, ha inviato una lettera al Governo italiano, richiedendo elementi di informazione idonei a valutare le condizioni di mercato in cui avviene la creazione della nuova compagnia e la discontinuità economica della stessa con la vecchia società Alitalia.

Da quel che è emerso, sembra che la Commissione Europea abbia puntato la sua attenzione e i suoi numerosi rilievi al piano su due macro questioni: 1) la necessità che sia dimostrata la netta discontinuità fra la nuova compagnia Ita e la vecchia Alitalia in termini di strategie, rotte, personale, servizi di *handling* e ma-

nutenzione; 2) la necessità di escludere che i 3 miliardi di euro che lo Stato impiega nel patrimonio di ITA rappresentino un aiuto di Stato e quindi fornire da un lato chiarimenti sulla valutazione e sulla remunerazione degli *asset* che vengono ceduti, dal logo al programma di fidelizzazione Millemiglia e dall'altro garantire una remunerazione del capitale investito, secondo le regole di mercato e illustrare i piani in merito al ritorno sull'investimento statale, coerentemente con il *business plan*. Inoltre si richiede di chiarire il riferimento a possibili piani per future emissioni di debito (2 miliardi) e i conseguenti investimenti.

Segnala inoltre che, nella lettera di trasmissione dello schema di piano industriale, la società, in virtù del contenuto altamente riservato e confidenziale del documento, ha richiesto che lo stesso non sia reso pubblico sui canali telematici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, al fine di evitare che la diffusione dello stesso – al di fuori del contesto parlamentare – possa condizionare le trattative con eventuali *partner* o dar luogo ad un indebito vantaggio competitivo per i vettori concorrenti in danno della società.

La relazione illustrativa che accompagna il Piano segnala come lo stesso si basi su tre principi cardine: i) garantire il miglior servizio ai clienti, gestendo al meglio le risorse disponibili, in un'ottica di sostenibilità e di attenzione alla spesa; ii) sviluppare una rete di alleanze in una prospettiva di sviluppo, ottimizzando gli investimenti effettuati e favorendo crescita ed occupazione; iii) ponderare, con gradualità e prudenza, il contesto operativo di riferimento, così da assicurare all'azionista pubblico un efficiente uso del capitale tale da consentire, attraverso l'equilibrio dei costi, un ritorno economico su quanto investito.

Ciò premesso, evidenzia che la relazione tratta le linee generali di contesto e le caratteristiche di principio che caratterizzano il piano rinviando sin da subito direttamente alla lettura del documento

per gli aspetti più strettamente economici strategici ivi delineati.

Segnala quindi come l'inizio delle attività di una compagnia aerea nuova in questa fase storica sia oggettivamente una sfida significativa posta l'attuale situazione del mercato.

Secondo quanto indicato da IATA, la crisi derivante dalla pandemia ha prodotto effetti assai rilevanti in tutto il mondo sulle compagnie aeree e nel mondo aeroportuale. Da un punto di vista di mercato, il 2020 è stato un vero e proprio *annus horribilis* con una riduzione del traffico globale tra il 60 ed il 65 per cento, ancora più marcata in Occidente (tra il 70 e il 75 per cento). Mentre i mercati asiatici (e in particolare la Cina) stanno recuperando assai rapidamente trainate dal dinamismo del loro amplissimo mercato interno, l'Europa sconta maggiormente le limitazioni agli spostamenti connesse al persistere della pandemia; non sono inoltre da sottovalutare nemmeno gli effetti psicologici connessi alla percezione dei rischi e quelli economici legati alla riduzione del reddito disponibile per il ceto medio e per i giovani che spesso alimentano il mercato turistico e ai quali si rivolge, già nel nome il piano Next Generation EU, da noi più noto come *Recovery fund*.

Accanto a questi effetti strettamente legati alla pandemia ritiene che non possano essere taciuti gli effetti strutturali (o potenzialmente tali) legati ai cambiamenti nelle scelte degli operatori economici che, ancorché costretti dall'eccezionalità della situazione, si sono tuttavia trovati a sperimentare, talora con successo, diverse modalità di lavoro e di interazione, nonché un accorciamento della catena d'offerta, con la conseguenza di una riduzione degli spostamenti fisici anche del *management*, ossia di quella clientela *business* che rappresenta una parte importante della domanda di trasporto aereo. Allo stato non è assolutamente certo che tali modalità siano solo transitorie e che siano rapidamente riassorbite negli anni seguenti. Al contrario tali scelte potreb-

bero conservarsi anche successivamente al superamento dell'emergenza sanitaria.

In ogni caso allo stato le previsioni dello scenario mediano, formulate da IATA, ipotizzano il superamento dei livelli di traffico del 2019 a livello globale nel 2023 e in Italia nel 2024. Esistono anche uno scenario ottimistico che anticipa al 2022 il raggiungimento dei livelli del 2019 ed uno pessimistico che addirittura procrastina oltre il 2025 il conseguimento di questo obiettivo.

Con riferimento al mercato italiano, che per la società ITA rappresenta il mercato di riferimento, lo scenario mediano colloca il raggiungimento di un livello pari al 105 per cento (quindi 5 per cento superiore al livello di traffico del 2019) nel 2025, con 2 anni di ritardo rispetto al conseguimento del medesimo risultato a livello globale. Entrando maggiormente nel dettaglio, per quanto riguarda i voli da e per l'Italia si prevede che per i voli domestici il livello del 2019 possa essere raggiunto già nel 2022; per i voli internazionali il raggiungimento di tale livello non avverrà nel 2024, mentre il superamento di tale livello avverrà che nel 2025. Per quanto riguarda il mercato dei voli intercontinentali si ritiene che il livello 2019 non sarà raggiunto nemmeno nel 2025.

Questo quadro di mercato, pur offrendo ovviamente interessanti possibilità di crescita, anche legate all'ambiziosa provvista di risorse messe a disposizione della nuova società, non appare certamente facilmente gestibile nella sua evoluzione. Basti ricordare che le previsioni IATA di ottobre collocano infatti il sentiero di evoluzione mediano del mercato su un livello sensibilmente inferiore a quello che la stessa organizzazione aveva costruito nei mesi estivi, a testimonianza di come l'evoluzione della pandemia a livello globale presenti immediati e significativi riflessi sulle strategie industriali e commerciali delle compagnie aeree.

Da ciò si desume, come anticipato dal dottor Lazzerini nel corso dell'audizione sulla predisposizione del piano industriale svolta il 9 dicembre 2020, come il Piano

oggi all'esame si connoti per la sua dinamicità e per la sua idoneità ad adeguarsi prontamente alle dinamiche di mercato e alla modifica degli scenari in continua evoluzione. Come segnalato nella medesima audizione, i dati storici sono evidentemente poco significativi per preconizzare l'andamento del mercato, mentre sarà essenziale essere capaci di individuare con la massima prontezza le evoluzioni ed adattare in maniera rapida le strategie industriali.

Un altro principio che si delinea chiaramente nel piano è rappresentato dalla collocazione della nuova società ITA, che conserva decisamente la natura di *carrier* tradizionale, superando le ambiguità che avevano connotato il posizionamento di Alitalia, contribuendo anche alla sua crisi. Tuttavia il fatto che si tratti di una nuova compagnia aerea con una significativa dotazione economico patrimoniale consente una discontinuità col passato con la possibilità di definire ed attuare un posizionamento della compagnia del tutto nuovo (ad esempio in termini di flotta, organizzazione e modello operativo).

Un altro punto che emerge chiaramente dal piano è l'esigenza di un approccio graduale e orientato a seguire attentamente gli sviluppi e a cogliere le opportunità di un mercato che secondo quanto detto si riprenderà ma non in maniera omogenea e non in termini di immediatezza. In ciò la capacità di esaminare i dati disponibili ed orientare adeguatamente le scelte sarà uno dei fattori chiave del successo dell'operazione commerciale. Conseguenza di questo approccio sarà la definizione di una struttura leggera e dinamica idonea a non ripetere gli errori organizzativi del passato e fortemente orientata verso la clientela.

Anche la costruzione della flotta e, conseguentemente, l'entità del personale impiegato connessi saranno orientati ad una crescita graduale, che implicherà, nella fase iniziale, una riduzione della flotta e delle rotte rispetto a quelle della vecchia Alitalia. Su tale punto non possono essere taciute le prese di posizione, fortemente critiche riportate sulla stampa nazionale,

delle organizzazioni sindacali rispetto alle quali sarà opportuno un approfondimento in sede di istruttoria.

Sottolinea l'approccio fortemente orientato verso una compagnia che adotti processi e soluzioni sostenibili non solo da un punto di vista economico ma anche ambientale, cogliendo quindi lo spirito delle politiche nazionali ed europee orientate verso la sostenibilità.

Un altro elemento di interesse risiede nell'accoglimento della visione di una mobilità intermodale che vede negli altri operatori del trasporto nazionale, primi fra tutti gli operatori ferroviari, non tanto come minacce a comode posizioni di rendita ma come *partner* commerciali nell'ambito del sistema-paese, con ciò prendendo atto di quella trasformazione strutturale del sistema dei trasporti, da tempo studiata dalla Commissione Trasporti, ed in grado di dare risposte alle problematiche che siano al passo coi tempi.

Essendo ovviamente un'impresa che opera sul mercato – e in un mercato fortemente presidiato – è evidente che gli obiettivi di sostenibilità e connettività che l'impresa si propone non possano prescindere da un'adeguata capacità di fare profitti: il *network* dei collegamenti non potrà quindi non tener conto di tali fattori, valorizzando in primo luogo le rotte profittevoli. Un altro aspetto che sembra emergere con chiarezza è la valorizzazione dell'*hub* di Fiumicino.

Alcune delle questioni affrontate dal Piano sono già ampiamente note con riferimento alle problematiche che avevano caratterizzato la vecchia società di trasporto aereo nazionale, Alitalia: il rinnovo della flotta, il riequilibrio tra aerei di proprietà ed in *leasing*, la necessità di una *partnership* inizialmente commerciale con un *partner* europeo per l'integrazione del *network* e l'esigenza di una nuova strategia commerciale confermano che il cambio di rotta proposto risponde a tutta una serie di criticità che già nel corso dei periodici esami della gestione commissariale di Alitalia erano emersi e che i limiti che la gestione commissariale incontravano rendevano impossibile affrontare, se

non in termini di mera ottimizzazione della gestione dell'esistente.

Un'ulteriore importante linea di intervento è rappresentata dalla promozione di una articolata strategia di digitalizzazione.

Anche in relazione alle attività complementari quali manutenzioni e *handling*, nonché sugli aspetti più squisitamente gestionali il piano fornisce elementi di significativo dettaglio che possono essere approfonditi, facendo direttamente riferimento al documento così come le prospettive economiche ivi delineate.

In conclusione, riterrebbe comunque necessario che la Commissione Trasporti possa svolgere gli opportuni approfondimenti sui seguenti profili: la strategia che rimane *multihub* (in passato fonte di costi) con Fiumicino valorizzato sul lungo raggio, Linate per il corto raggio e Malpensa per il cargo; le scelte sulle alleanze, rinviate di fatto al 2023, mentre invece è strategico definire quanto prima un sistema di alleanze di prospettiva e un potenziale partner industriale; una strategia più stringente sull'integrazione con il trasporto di alta velocità, altrettanto cruciale.

Edoardo RIXI (LEGA) esprime forti preoccupazioni circa le anticipazioni presenti sugli organi di stampa circa le numerose criticità che la Commissione europea avrebbe sollevato sul Piano industriale della società ITA; ciò nonostante ritiene che non possa essere opposto un vincolo di segretezza al Parlamento che si appresta ad esprimere un parere sul Piano industriale così come previsto dalla legge. Ritiene pertanto necessario che l'esame del Piano industriale possa svolgersi avendo acquisito tutti gli utili elementi informativi, ivi compreso le eventuali criticità sollevate in ambito europeo al fine di poter comprendere quali siano le migliori strategie per assicurare un futuro competitivo alla nuova società e al fine di verificare il rischio dell'apertura di una procedura di infrazione.

Nel ricordare come anche nelle recenti comunicazioni del Presidente del Consiglio il governo abbia espresso una posizione filo europeista, ritiene necessario che in coerenza con tali dichiarazioni programmati-

che anche la scelta di come gestire ingenti risorse pubbliche debba essere svolta in un contesto di totale trasparenza.

Ritiene pertanto che la Presidenza della Commissione Trasporti debba assumere l'impegno di chiedere ufficialmente la trasmissione al Parlamento di tutta la documentazione dichiarando, fin da ora la disponibilità dei parlamentari a mantenere il richiesto vincolo di riservatezza.

Con particolare riguardo all'attività conoscitiva, ritiene che la Commissione debba procedere preliminarmente all'audizione dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di comprendere il ruolo e le funzioni ad esso attribuite rispetto alla nuova società e al fine di verificare le competenze in materia di revisione dei conti.

Più in generale, ricorda come la Commissione Trasporti abbia sempre lavorato su *dossier* molto delicati, avendo però a disposizione tutte le informazioni disponibili.

Preannuncia quindi che il suo gruppo intende chiedere l'audizione di tutti i soggetti coinvolti nell'istituzione della nuova società aerea, al fine di comprendere appieno la situazione dell'Italia e per poter continuare ad investire notevoli risorse finanziarie.

Segnala quindi come la relazione appena svolta dal collega Nobili sia priva di dati necessari per inquadrare la situazione e le prospettive economico-finanziarie della società. Auspica che la presidenza attivi tutti i canali ufficiali per poter disporre di tutta la documentazione relativa al Piano industriale ivi compresa la lettera inviata dalle istituzioni europee. Ritiene che la disponibilità di tutti gli elementi informativi sia propedeutica e dirimente al fine di consentire anche alla lega la propria posizione politica.

Giorgio MULÈ (FI), nel condividere le considerazioni svolte dal collega Rixi, ritiene pregiudiziale lo svolgimento dell'audizione del Ministro Gualtieri, in quanto azionista unico della nuova società, che oltretutto, con l'aiuto di illustri *advisor*, ha predisposto il piano industriale all'attenzione della Commissione.

Ritiene inaccettabile che la lettera inviata dalle istituzioni europee non sia stata messa a disposizione del Parlamento, essendo evidentemente nota agli organi di stampa con dovizia di particolari. Evidenzia la necessità che la Commissione Trasporti, per procedere ad un esame serio del documento in esame, debba poter disporre di dati specifici sulle prospettive della nuova compagnia aerea in ordine alla consistenza della flotta, alle rotte, ai capitali disponibili e alle sorti del personale. Al riguardo ritiene che il Piano industriale non possa essere composto solo da poche *slides*, per lo più infarcite di termini stranieri poco consoni al dibattito parlamentare, che non contengono elementi informativi esaustivi. Ritiene quindi assolutamente necessario rimettere l'esame del documento su binari accettabili che possano consentire alla Commissione di esprimere un parere con cognizione di causa.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), a nome dei gruppi di maggioranza, ritiene di condividere le richieste avanzate dai colleghi intervenuti circa la necessità che la Commissione disponga di tutte le informazioni disponibili relative al piano industriale, che risultano essenziali ai fini dell'espressione del parere.

Davide GARIGLIO (PD), a nome del gruppo del Partito democratico, dichiara di condividere le istanze avanzate dai colleghi intervenuti al fine di consentire alla commissione di disporre di tutta la documentazione relativa al piano industriale ivi compresa la lettera inviata dalle istituzioni europee che evidentemente è stata messa a disposizione dei principali organi di stampa.

Federica ZANELLA (LEGA) richiede che la Commissione possa disporre di tutta la documentazione relativa al piano industriale prima di procedere alle previste audizioni dei vertici della società ITA.

Luciano NOBILI (IV), *relatore*, dichiara di condividere le richieste avanzate dai rappresentanti dei gruppi circa l'opportunità che la Commissione, prima di svolgere

la prevista attività istruttoria e quindi le audizioni, possa disporre innanzitutto della lettera inviata dalle istituzioni europee. Con riferimento alla relazione svolta sul piano industriale segnala di aver approfondito tutti gli aspetti evidenziati nella citata relazione. In ogni caso preannuncia di aver predisposto una relazione più dettagliata da inviare ai componenti della Commissione, integrata con ulteriori dati che dovranno pertanto considerati riservati. Ritiene infine che anche la sorte di Alitalia debba essere affrontata, magari in una successiva occasione.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che sono in corso contatti informali con i ministeri competenti e che, anche alla luce del dibattito svoltosi nella seduta odierna, intende predisporre una lettera ufficiale al fine di ottenere la trasmissione della lettera inviata dalla Commissione europea, ritenendo che la Commissione possa impegnarsi al rispetto circa la riservatezza di tutti i documenti che saranno inviati. Avverte pertanto che, in attesa della trasmissione della suddetta documentazione, verrà rinviata la prevista audizione dei vertici della società ITA.

Elena MACCANTI (LEGA), alla luce del dibattito fin qui svoltosi, chiede al rappresentante del governo se intende dichiarare la disponibilità dell'esecutivo ad attendere che la Commissione svolga la prevista attività conoscitiva prima di adottare il Piano industriale in via definitiva.

Raffaella PAITA, *presidente*, precisa che il termine per l'espressione del parere è fissato al 6 febbraio.

Il viceministro Giancarlo CANCELLERI ringrazia il relatore per il lavoro svolto e i deputati intervenuti nel dibattito. Prende atto delle richieste avanzate unanimemente dalla Commissione, di cui informerà tempestivamente la Ministra De Micheli. Ritiene peraltro corretto che la Commissione possa avere un'interlocuzione diretta anche con gli altri ministri coinvolti. Con riferimento al previsto termine per l'espressione

del parere, ritiene di dover svolgere ulteriori approfondimenti.

Raffaella PAITA, *presidente*, nel ritenere necessario che il governo si pronunci anche sulla questione relativa al termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancellieri.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Raffaella PAITA, *presidente*, su richiesta del gruppo del Partito Democratico, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione dell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima alle proposte di nomina n. 73 e 75, quindi all'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 2845 e, infine, alla proposta di nomina n. 74.

La Commissione concorda.

**Proposta di nomina dell'avvocato Andrea Annunziata a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale.**

**Nomina n. 73.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Andrea ROMANO (PD), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di nomina dell'avvocato Andrea Annunziata a Presidente del-

l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Ricorda che l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale è stata istituita dalla riforma del sistema portuale del 2016 (decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169) e comprende i porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia.

Ricorda che il procedimento di nomina dei Presidenti delle Autorità di sistema portuale è disciplinato dall'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, modificato dalla riforma del 2016, che prevede la nomina da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Il Presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale; resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

Sulla proposta di nomina dell'avvocato Annunziata è stata acquisita l'intesa della Regione Campania.

Segnala che la lettera di trasmissione della proposta di nomina evidenzia che la professionalità dell'avvocato Annunziata appare funzionale ad assicurare la piena operatività dell'ente, avendo egli una diretta esperienza nelle molteplici problematiche legate all'attività dell'Autorità di sistema portuale e alle interrelazioni con i diversi protagonisti del *cluster* marittimo.

Evidenzia che l'avvocato Annunziata è stato presidente dell'Autorità portuale di Salerno dal novembre 2008 al dicembre 2016 e che è dall'8 aprile 2017 presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale.

Dal 2009 al 2013 è stato altresì presidente del *Med Port Community*.

Sottosegretario di Stato al Ministero dei trasporti dal 2006 al 2008, è stato titolare di incarichi a livello universitario in materia di economia e politica dei trasporti e portualità e ha partecipato ad una serie di progetti in tema di mobilità sostenibile,

sicurezza e logistica integrata mare-terra. Rinvia, per informazioni più dettagliate, al *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che l'audizione del dottor Annunziata è prevista per la seduta già convocata nella giornata di domani. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Proposta di nomina del dottor Luciano Guerrieri a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale.**

**Nomina n. 75.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Andrea ROMANO (PD), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di nomina del dottor Luciano Guerrieri a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, ai fini dell'espressione del prescritto parere.

L'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale è stata istituita dalla riforma del sistema portuale del 2016 (decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169) e comprende i porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo.

Circa il procedimento di nomina dei Presidenti delle Autorità di sistema portuale, si richiama a quanto poc'anzi illustrato in sede di esame della proposta di nomina del Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale.

Sulla proposta di nomina del dottor Guerrieri è stata acquisita l'intesa della regione Toscana.

La lettera di trasmissione della proposta di nomina evidenzia che la professionalità del dottor Guerrieri appare funzionale ad assicurare la regolare prosecuzione dell'attività dell'Autorità di sistema portuale, avendo egli una diretta esperienza nelle molteplici problematiche legate agli enti

portuali, nonché del territorio di riferimento, anche in considerazione dell'incarico, a suo tempo ricoperto di presidente dell'Autorità portuale di Piombino.

Segnala in proposito che il dottor Guerrieri ha ricoperto per due mandati l'incarico di presidente dell'Autorità di sistema portuale di Piombino dal giugno 2005 al luglio 2013 e di Commissario straordinario della medesima autorità, dal luglio 2013 al marzo 2017. Dal dicembre 2017 a maggio del 2019 ha ricoperto l'incarico di presidente e di amministratore delegato della società partecipata Livorno 2000 srl, operante nel settore dei servizi ai passeggeri di navi da crociera e traghetti. È stato inoltre recentemente Vicepresidente di Federlogistica e presidente della Commissione Porti dell'associazione e dal 2007 al 2013 è stato Vicepresidente di Assoporti. Rinvia, per informazioni più dettagliate, al *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la Commissione procederà non appena possibile anche all'audizione del dottor Guerrieri.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancellieri.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.**

**C. 2845 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, segnala che la relazione è stata già inviata per le vie brevi a tutti i deputati della Commissione.

Elena MACCANTI (LEGA) trattandosi di un provvedimento in cui sono presenti numerose questioni di interesse della Commissione Trasporti, chiede alla presidenza di poter esaminare la relazione con la dovuta attenzione.

Raffaella PAITA, *presidente*, nell'imminenza della seduta prevista in congiunta con la Commissione Ambiente, propone di rinviare l'esame del provvedimento al termine.

Elena MACCANTI (LEGA) auspica che sia possibile avere un'interlocuzione approfondita con il viceministro Cancellieri sul provvedimento in esame prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea.

Raffaella PAITA, *presidente*, rassicura la collega Maccanti che la Commissione potrà disporre di tempi adeguati per l'esame del decreto-legge in titolo.

**La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 14.30.**

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, osserva che la Commissione Trasporti è chiamata ad esaminare il disegno di legge in titolo che, come gli altri decreti-legge analoghi che sono stati esaminati negli scorsi anni, contiene numerose disposizioni di proroga di termini legislativi. Oltre a ciò sono tuttavia presenti alcune disposizioni ulteriori di carattere sostanziale che non consistono in proroghe.

Per quanto di competenza della IX Commissione, nel settore dei trasporti rilevano in primo luogo le disposizioni dell'articolo 12, commi 2-4, del decreto-legge in esame. Tali commi sono volti a prorogare alcune disposizioni riguardanti i

benefici riconosciuti per il settore del trasporto aereo.

In particolare, il comma 2 modifica il termine di restituzione delle anticipazioni riconosciute alle imprese titolari di servizi di trasporto aereo ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020 (comma 2, lettera a) e dell'articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020 (comma 2, lettera b).

È poi prorogata al 30 giugno 2021 la restituzione del finanziamento di 400 milioni di euro erogato, ai sensi del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, alla società Alitalia SAI (comma 3).

Si estendono inoltre, nel limite di 16 milioni di euro, le misure di sostegno previste dell'articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020 alla compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 (comma 4, primo periodo). Si riducono infine le risorse di cui è consentita per l'anno 2020 la conservazione in conto residui per l'utilizzo nell'esercizio successivo di cui all'articolo 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (comma 4, secondo periodo).

In particolare, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 2, lettere a) e b) viene modificato l'articolo 85, comma 5, al fine di prevedere che l'anticipazione delle risorse riconosciute ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 alle imprese titolari di licenze di trasporto aereo di passeggeri che, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, adempiono ad oneri di servizio pubblico, sia restituita, nell'ipotesi in cui l'aiuto non sia riconosciuto compatibile con le disposizioni europee, non più entro il 15 dicembre 2020 ma entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato (comma 2, lettere a). Una modifica di analogo contenuto è effettuata all'articolo 85, comma 6, del medesimo decreto-legge, con riguardo alle anticipazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020 (comma 2 lettera b).

Il comma 6 del medesimo articolo 12 proroga al 31 dicembre 2021 il termine

per le verifiche periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autorizzazione e revisione dei veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento d'urgenza in esame e fino al 31 maggio 2021.

L'articolo 13, comma 4, proroga fino al 31 agosto 2021 le disposizioni che consentono di stipulare i contratti di arruolamento, secondo le procedure di cui al codice della navigazione, direttamente a bordo delle navi, in deroga alle formalità previste dall'articolo 328 dello stesso codice, secondo cui il contratto di arruolamento deve avere la forma dell'atto pubblico ricevuto dall'Autorità marittima.

Sempre al settore marittimo si riferisce la disposizione di cui all'articolo 11, comma 6, che differisce dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine finale di possibile operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale – previste da una disciplina transitoria per i porti contraddistinti da particolari stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche – e reca uno stanziamento per l'anno 2021, pari a 5,1 milioni di euro, ai fini della corresponsione, in favore dei lavoratori iscritti negli elenchi delle medesime agenzie, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro. Ai fini della copertura finanziaria di quest'ultimo stanziamento, il comma 7 opera una novella di coordinamento in relazione al summenzionato differimento, mentre il comma 8 del medesimo articolo individua la copertura finanziaria dell'intervento di cui al comma 6 sopra descritto.

L'articolo 13, comma 6, prevede che, in considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus da COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova di esame per controllo delle cognizioni, la c.d. «prova di teoria», di cui al comma 1 dell'articolo 121, del Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), quindi la prova teorica, possa essere espletata entro un anno dalla

data di presentazione della domanda, anziché entro sei mesi.

L'articolo 13, comma 7, proroga per l'anno 2021 l'applicazione degli attuali criteri di ripartizione del Fondo per il trasporto pubblico locale tra le regioni a statuto ordinario, senza applicazione di penalità, rinviando pertanto di un ulteriore anno l'applicazione dei nuovi criteri di ripartizione previsti dalla riforma del Fondo.

L'articolo 13, comma 11, estende al 30 giugno 2021 il termine per l'utilizzo del buono per l'utilizzo di taxi e di servizi NCC, il c.d. «buono viaggio», pari al 50 per cento della spesa fino ad un massimo di 20 euro per ciascun viaggio e previsto per le persone a mobilità ridotta e con patologie accertate ovvero più esposti agli effetti economici dal Covid-19 o in stato di bisogno, residenti nelle città metropolitane o nei capoluoghi di provincia, previsto dall'articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34/2020. Il comma 19 del medesimo articolo 13 indica la copertura finanziaria dell'intervento in termini di indebitamento netto e fabbisogno.

L'articolo 13, comma 12, proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021, il divieto di applicare decurtazioni di corrispettivo o sanzioni o penali, ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale per le minori corse effettuate durante l'emergenza Covid-19.

I commi 16 e 17 dell'articolo 13 prevedono la messa a disposizione per Rete ferroviaria italiana, nelle more dell'approvazione dell'Aggiornamento 2020/2021 del Contratto di Programma – Parte Investimenti, di risorse pari a un miliardo e 776 milioni di euro finalizzate a dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo della tratta ferroviaria Verona-bivio Vicenza (comma 16) e autorizzando inoltre Rete ferroviaria all'utilizzo delle risorse individuate ai sensi del comma 17.

Il finanziamento consentirà di procedere all'avvio dei lavori del 2° lotto costruttivo, programmati nel terzo quadri-

mestre (settembre) dell'anno 2021 già nel primo quadrimestre (marzo) del medesimo anno 2021 e, pertanto, anticipare la conclusione degli stessi dal mese di maggio 2027 al mese di dicembre 2026, consentendo di aprire al traffico commerciale entro il mese di dicembre 2026 l'intero 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova.

R.F.I. S.p.A. sé stata quindi autorizzata a utilizzare, nel limite di 726 milioni di euro, le risorse previste nel vigente Contratto di Programma – Parte Investimenti destinate al finanziamento di altri investimenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione non è stata avviata la fase di progettazione esecutiva e ad utilizzare ulteriori risorse pari a complessivi euro 1.050 milioni a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (ossia il contributo in conto impianti attribuito a Rete ferroviaria italiana per il finanziamento degli investimenti nelle reti ad alta velocità e nelle reti ordinarie).

In relazione agli interventi da definanziare, la relazione tecnica precisa che si tratta di 361 milioni di euro sull'intervento 0361 « Linea AV/AC Milano-Verona: tratta Brescia Verona » destinati alla realizzazione del nodo di Verona Ovest e 365 milioni di euro relativi all'intervento 0362A « Linea AV/AC Milano-Verona: Verona-bivio Vicenza 1° lotto funzionale » destinati alla realizzazione del nodo di Verona est. Si precisa comunque che non sarebbe pregiudicato da tale definanziamento il completamento delle attività di progettazione definitiva secondo l'attuale cronoprogramma, stante la residua disponibilità di 15 milioni di euro che costituisce importo sufficiente per il completamento dell'attività relativa ad ambedue gli interventi.

Passando ora al settore delle comunicazioni, l'articolo 12, comma 8 prevede la proroga al 1° gennaio 2021 dei termini di integrazione degli standard di codifica dell'*International Telecommunication Union* (ITU) precisando che per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi distribuiti o

venduti in Italia, sarà necessaria la presenza esclusivamente di tutte le codifiche approvate nell'ambito ITU indicate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con proprio regolamento.

L'articolo 20 infine introduce alcune semplificazioni relative alla realizzazione dei collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici e degli edifici ospedalieri, attraverso la metodologia della microtrincea e prevedendo inoltre l'applicazione di una procedura semplificata ai fini delle comunicazioni amministrative necessarie per l'avvio dell'attività in questione.

Si prevede, tra l'altro, che l'operatore possa utilizzare la linea così realizzata per collegare in fibra ottica ad alta velocità anche gli ulteriori edifici presenti lungo il percorso.

Tra le semplificazioni procedurali si segnala, tra le altre, la previsione secondo la quale, qualora l'intervento di scavo interessi esclusivamente sedi stradali asfaltate e non pavimentate, è sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all'ufficio comunale competente e all'ente titolare o gestore della strada.

Elena MACCANTI (LEGA) desidera sottoporre all'attenzione del rappresentante del governo alcune questioni sulle quali preannuncia anche la presentazione di emendamenti da parte del suo gruppo.

Con particolare riferimento alla questione dei cosiddetti « fogli grigi », chiede al governo l'opportunità di valutare la proroga del termine per la presentazione della domanda entro un anno dalla data di scadenza, anziché entro un anno dalla data di presentazione: sul punto chiede se sia possibile svolgere un ulteriore approfondimento. Per quanto riguarda la questione dei cosiddetti buoni per taxi e NCC, misura che è stata rifinanziata anche nel decreto-legge cd. « Rilancio », evidenzia come non siano stati emanati i previsti decreti attuativi, circostanza che rende quindi di fatto inapplicabile la misura. Chiede pertanto informazioni al rappresentante del Governo circa i tempi di emanazione dei decreti attuativi, al fine di addivenire celermente alla erogazione dei voucher. Un'ul-

teriore questione che ritiene di sottoporre all'attenzione del governo riguarda la proroga delle graduatorie previste per implementare l'organico degli uffici periferici della motorizzazione civile, che a suo giudizio potrebbe essere introdotta nel provvedimento in esame. Sottopone infine all'attenzione del governo, anche la proroga del cosiddetto documento unico di circolazione (DUC) per ulteriori tre o sei mesi al fine di superare le numerose disfunzioni rilevate. Su questo chiede un'ulteriore disponibilità da parte del governo.

Giuseppe Cesare DONINA (LEGA) chiede alcuni chiarimenti circa il definanziamento dell'opera relativa all'Alta velocità della tratta Brescia-Verona.

Davide GARIGLIO (PD) sottopone all'attenzione del rappresentante del governo la possibilità di inserire nel provvedimento in esame quanto previsto in una risoluzione approvata all'unanimità dalla Commissione Trasporti, che riguarda la proroga del termine di adeguamento per gli impianti arrivati alla fine vita tecnica per i quali è prevista la sospensione di attività fino a completa manutenzione. Chiede pertanto al governo se sia possibile recepire gli impegni previsti nella citata risoluzione.

Giorgio MULÈ (FI) con riferimento a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 12 del provvedimento in esame, relativa al termine di restituzione del prestito da parte di Alitalia, sottopone all'attenzione del governo l'opportunità di valutare una proroga più ampia allo scopo di consentire alla società l'effettivo rispetto del termine.

Raffaella PAITA, *presidente*, dopo essersi associata alle considerazioni del collega Gariglio circa l'attuazione della risoluzione sugli impianti a fune approvata all'unanimità dalla Commissione, chiede al rappresentante del governo di valutare l'inserimento nel decreto-legge in esame anche del tema relativo alle targhe prova, questione urgente più volte dibattuta e

condivisa in seno alla Commissione Trasporti.

Il viceministro Giancarlo CANCELLERI, nel ringraziare la relatrice e i deputati intervenuti, ritiene meritevoli di attenzione tutte le questioni sollevate dalla deputata Maccanti, che certamente giudica condivisibili e che ritiene possano essere oggetto di proposte emendative che il governo si impegna a valutare con attenzione.

Con riferimento all'emanazione dei previsti decreti attuativi in materia di buoni taxi, ritiene che debba essere coinvolto il sottosegretario Traversi che potrà avere un'utile interlocuzione direttamente con la Commissione.

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dal deputato Gariglio relativo agli impianti a fune arrivati a fine vita tecnica, segnalerà la questione al fine di individuare le soluzioni più opportune. Con riferimento alla questione relativa alle targhe, prova segnala la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti tecnici al fine di superare la recente sentenza, pur condividendo l'urgenza di individuare una soluzione che probabilmente non potrà essere quella di una mera proroga del termine.

Per quanto concerne le richieste di chiarimento in ordine ai definanziamenti di opere segnalate dal collega Donina, evidenzia come il governo avrebbe l'intenzione di concentrare maggiori risorse finanziarie sugli interventi già cantierabili, evitando per il momento di finanziare opere che sono ancora in fase di studio di fattibilità. Più in generale, avverte che sugli interventi di rimodulazione e definanziamento di opere infrastrutturali è prevista l'intesa con le regioni interessate.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Inter-

viene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancellieri.

### La seduta comincia alle 15.

#### Proposta di nomina dell'ingegner Angelo Sticchi Damiani a presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI).

##### Nomina n. 74.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimersi sulla proposta di nomina dell'ingegner Angelo Sticchi Damiani a presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI).

Ricorda che l'Automobile Club d'Italia (ACI), che è un ente pubblico non economico a base associativa senza scopo di lucro, è la Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti. Della Federazione fanno inoltre parte gli Enti ed Associazioni volontariamente aderenti secondo le disposizioni dello Statuto. Esso rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo. L'ACI rappresenta inoltre l'automobilismo italiano presso la Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) e presso il CONI (art. 1, statuto ACI).

Il Presidente dura in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e può essere confermato (art. 19, terzo comma, statuto ACI).

Il Presidente eletto dall'Assemblea è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa col Ministro vigilante (art. 19, primo comma, statuto ACI); a tal proposito ricorda che la vigilanza sull'ACI è esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alle attività del PRA, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 6, comma 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98).

L'assemblea dell'ente, riunitasi in data 18 novembre 2020, in vista della scadenza del mandato del presidente, ha designato per un terzo mandato l'ingegner Angelo Sticchi Damiani presidente dell'ACI per il quadriennio 2021-2024, con oltre il 94 per cento dei voti.

Segnala che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 30 dicembre 2020, ha pertanto avviato la procedura per la nomina dell'ingegner Sticchi Damiani a presidente dell'ACI, disponendo la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti ai fini del parere Ricorda che l'ingegner Sticchi Damiani ha rivestito la carica di presidente dell'ACI negli ultimi due mandati, a decorrere dal 2012, ed è anche Vicepresidente di FIA Sport dal dicembre 2017, componente dell'Eurobord FIA da maggio 2013, consigliere nazionale del CONI da aprile 2012, Presidente di ACI Informatica Spa da marzo 2014, Presidente di Sara Assicurazioni Spa da aprile 2018 e consigliere di Sara Vita Spa da giugno 2019 (dopo esserne stato presidente per tre anni a decorrere dall'aprile 2016); ricorda in proposito che Sara è la compagnia di assicurazioni partecipata all'80 per cento da ACI.

Segnala, altresì che in precedenza ha inoltre rivestito numerosi incarichi pubblici, tra i quali quello di vicepresidente del Centro Nazionale di studi urbanistici, consigliere di amministrazione dell'ANAS, presidente di ACI Consult S.p.A (società di ingegneria di ACI), componente della *Circuits Commission* della Federazione internazionale dell'Automobile (FIA), presidente della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI), componente, prima supplente e poi titolare, del Consiglio mondiale dello Sport della FIA e Vice Presidente dell'ACI stessa.

Per informazioni più dettagliate rinvia al *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina.

Elena MACCANTI (LEGA) auspica che la Commissione possa procedere all'audizione dell'ingegner Sticchi Damiani come previsto dalla prassi parlamentare.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) condivide la richiesta avanzata dalla collega Maccanti.

Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, ritiene senz'altro opportuno che la Commissione svolga l'audizione dell'ingegner Sticchi Damiani.

Il viceministro Giancarlo CANCELLERI segnala che la nomina è stata presentata dal Governo dal punto di vista formale, che non ha però competenza sulla scelta della candidatura, scelta di competenza dell'Assemblea dell'ACI.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 20 gennaio 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.30.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	107
DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	111

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.*

#### La seduta comincia alle 14.45.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Martina NARDI, *presidente*, comunica che il deputato Guido Guidesi, del gruppo Lega – Salvini Premier, ha cessato di far parte della Commissione.

**DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.**

**C. 2845 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, ricorda che la X Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite I e V, il disegno di legge C. 2845, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (cosiddetto « decreto-legge proroga termini »).

Rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per l'approfondimento del complesso delle norme recate dal provvedimento che consta 23 articoli e un allegato, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame e illustra le disposizioni di specifico interesse della X Commissione, previste negli articoli 3, 7, 12, 14, e 15. Ritiene, peraltro, opportuno altresì segnalare, per i suoi importanti riflessi, quanto disposto nell'articolo 22, che reca misure applicabili a intermediari bancari, finanziari e assicurativi in relazione alla cd. Brexit, nonché quanto recato dall'articolo 19 che proroga una norma in materia

di sottoscrizione di contratti e comunicazioni in modo semplificato, indicata all'allegato 1 n. 21, disposizione che, ricorda, la Commissione, riunita con la VI Commissione, ha esaminato in sede referente tra aprile e maggio del 2020 (la disposizione prorogata è contenuta nel cd. «decreto liquidità», decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40).

Per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'articolo 3 del provvedimento, fa presente che, in particolare, l'articolo 3, comma 6, estende alle assemblee sociali convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle SpA introdotte dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020. Ricorda che quest'ultimo dispone il posticipo dei termini entro i quali le assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. devono essere convocate (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio) e consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. È, inoltre, incentivato un più ampio ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante con istruzioni di voto. Segnala inoltre i commi 9-11 dell'articolo 3, in materia di lotteria dei corrispettivi, ove si prevede che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle en-

trate, che stabilisce le modalità attuative dell'avvio e dell'operatività della lotteria dei corrispettivi sia emanato entro e non oltre il 1° febbraio 2021; evidenzia che nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che la proroga si rende necessaria per tenere conto delle difficoltà causate dall'emergenza epidemiologica COVID-19, consentendo agli esercenti che ancora non abbiano provveduto, di eseguire gli interventi di adeguamento tecnico dei Registratori Telematici installati, necessari ai fini della lotteria. Viene inoltre spostato al 1° marzo 2021 la decorrenza del termine per i consumatori, nel caso in cui gli esercenti rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell'acquisto, di effettuare le relative segnalazioni.

Ritiene di particolare interesse per la Commissione risulta quanto recato nell'articolo 7, comma 1, circa il differimento del termine per la delimitazione dei distretti turistici. Con esso si mira a prorogare al 31 dicembre 2021 il termine previsto (attualmente al 31 dicembre 2020) per la delimitazione dei Distretti turistici ad opera delle Regioni, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e (MI-BACT) con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi. Ricorda che il termine era stato da ultimo differito al 31 dicembre 2020 dall'articolo 7, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8). Per memoria, rammenta che l'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, al comma 4, consente l'istituzione dei Distretti turistici, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati, previa intesa con le Regioni interessate. Il medesimo comma dispone che i Distretti hanno l'obiettivo di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investi-

mento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Segnala che secondo quanto risulta dal sito istituzionale del MI-BACT, ad oggi sono stati istituiti 49 distretti turistici.

Per quanto concerne l'articolo 12, sottolinea che in esso sono contenute numerose disposizioni di rilievo per le materie di interesse della Commissione, in particolare nei commi da 2 a 4 (proroga dei termini delle misure nel settore aereo), 6 (proroga dei termini delle verificazioni periodiche della strumentazione metrica), 8 (proroga integrazione *standard* ITU) e 9 (salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio). L'articolo 12, commi 2-4 è volto a prorogare alcune disposizioni riguardanti i benefici riconosciuti per il settore del trasporto aereo. In particolare il comma 2, modifica il termine di restituzione delle anticipazioni riconosciute alle imprese titolari di servizi di trasporto aereo ai sensi degli articoli 79, comma 2, e 198 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, cd. « decreto Rilancio » (rispettivamente, al comma 2, lettere *a*) e *b*) del provvedimento all'esame). È poi prorogata al 30 giugno 2021 la restituzione del finanziamento di 400 milioni di euro erogato, ai sensi del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, alla società Alitalia SAI (comma 3). Si estendono inoltre, nel limite di 16 milioni di euro, le misure di sostegno previste dell'articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020 alla compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 (comma 4, primo periodo). Si riducono infine le risorse di cui è consentita per l'anno 2020 la conservazione in conto residui per l'utilizzo nell'esercizio successivo di cui all'articolo 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (comma 4, secondo periodo).

L'articolo 12, comma 6 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per le verifiche periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazione e revisione dei veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento d'urgenza in esame e fino al 31 maggio 2021. In particolare, evidenziando quanto emerge

dalla relazione illustrativa di accompagnamento, la proroga è volta ad aiutare le imprese di autoriparazioni e di revisioni dei veicoli che, a causa del limitarsi degli spostamenti dovuto alle misure restrittive per fronteggiare la pandemia, hanno visto importanti riduzioni del proprio fatturato.

L'articolo 12, comma 8 prevede la proroga al 1° gennaio 2021 dei termini di integrazione degli *standard* di codifica dell'*International Telecommunication Union* (ITU) precisando che per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi distribuiti o venduti in Italia, sarà necessaria la presenza esclusivamente di tutte le codifiche approvate nell'ambito ITU indicate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con proprio regolamento. La disposizione, mantenendo inalterato l'obiettivo di favorire l'innovazione tecnologica dei prodotti, tende quindi a ricondurre l'identificazione delle nuove codifiche e i relativi tempi di implementazione ad una modalità che tenga conto della reale evoluzione delle piattaforme e della necessità di non mettere a rischio gli ingenti investimenti del settore, affidando questo compito all'Autorità di settore, in coerenza con l'analogo mandato già affidato alla stessa Autorità relativamente all'indicazione delle codifiche obsolete.

L'articolo 12, comma 9 (interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio), fissa al 31 luglio 2021 il termine entro il quale le quote dei finanziamenti, concessi alle imprese dell'aerospazio ai sensi della legge n. 808 del 1985, con scadenza nell'esercizio 2021, devono essere erogate alle aziende stesse per le quali non risultano inadempimenti rispetto ai versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019. Conseguentemente, le quote vengono erogate entro tre mesi dal completamento degli adempimenti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio, in favore delle imprese che diano corso a tali adempimenti successivamente alla data del 19 maggio 2020, e comunque entro il 30 settembre 2021 (in luogo dell'attuale termine del 30 settembre 2020). A tal fine il comma 9 novella il

comma 2 dell'articolo 52 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77): ricorda che il predetto articolo 52 dispone la sospensione dei versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia relativi ai finanziamenti a favore delle imprese dell'aerospazio, sia in ambito civile che della difesa nazionale, concessi ai sensi della legge n. 808 del 1985, con scadenza nel 2020; si prevede, tra l'altro, che i versamenti sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021.

Segnala altresì l'articolo 14, comma 1 (riguardante la convenzione INVITALIA per Piano Made in Italy), che proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 l'applicazione della lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. « decreto cura Italia »), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La norma consente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), di avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – INVITALIA, per gli interventi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese nell'attuale crisi pandemica e per gli interventi inclusi nel Piano straordinario per la promozione del Made in Italy. Segnala che la relazione illustrativa afferma che l'intervento di proroga è necessario a snellire i procedimenti di spesa degli stanziamenti afferenti al Piano straordinario per la promozione del Made in Italy di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.

Osserva che di parziale interesse della Commissione, in particolare per i suoi riflessi in materia di tutela dei consumatori, risulta altresì quanto recato dal comma 6 dell'articolo 15 che interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi posti a carico

dei produttori ai sensi dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del codice dell'ambiente, sospendendo l'applicazione di tali obblighi fino al 31 dicembre 2021. Tale disposizione prevede che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Infine, coerentemente con quanto preannunciato in apertura, segnala quanto disposto dagli articoli 19, per la parte riguardante l'allegato 1 n. 21, e 22. L'articolo 19 del decreto-legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 – n. 21 del medesimo decreto-legge, riferite all'articolo 4 del decreto-legge n. 23 del 2020, che disciplina la sottoscrizione di contratti e comunicazioni in modo semplificato. L'articolo 4 del decreto n. 23 del 2020 stabilisce una disciplina applicabile (originariamente fino al 31 luglio 2020) alla conclusione dei contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari (disciplinati dall'articolo 117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, Testo unico bancario – TUB), dei contratti di credito (125-*bis* del TUB), dei contratti relativi a servizi di pagamento (126-*quinquies* del TUB) e dei contratti relativi al servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta (126-*quindiesdecies* del TUB), ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Con riferimento ai tali contratti, i quali devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, l'articolo in esame stabilisce che, gli stessi si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio con-

senso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni.

In ultimo, evidenzia che l'articolo 22 introduce specifiche disposizioni che consentono transitoriamente l'operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (cd. Brexit). Con riferimento a banche e intermediari finanziari britannici con attività in Italia si prevede un regime di operatività limitata, che consente a tali imprese di continuare a esercitare la propria attività dal 1° gennaio 2021 fino alla conclusione del procedimento autorizzativo da parte delle Autorità competenti e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla scadenza del periodo di transizione (al 30 giugno 2021), solo con riferimento alle attività per le quali sia stata richiesta tempestiva autorizzazione alle Autorità nazionali competenti e solo per la gestione dei rapporti esistenti. Non è quindi permessa l'acquisizione di nuovi clienti, né la modifica dei rapporti in essere. Analogamente, le imprese di assicurazione britanniche possono proseguire la propria attività in Italia nei limiti gestione dei contratti e delle coperture in corso, senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli

esistenti. Al fine di equiparare il trattamento degli operatori di altri Paesi terzi a quello accordato dalle norme in esame per effetto della Brexit, vengono fissati al 30 giugno 2021 anche i termini per l'operatività temporanea di banche e intermediari già autorizzati in Italia appartenenti a Paesi terzi diversi dalla Gran Bretagna.

Conclude ricordando che il disegno di legge di conversione consta di un unico articolo contenente, al comma 1, la clausola di conversione e, al comma 2, l'entrata in vigore stabilita nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 20 gennaio 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	113
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	116
DL 182/2020: Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. C. 2844 Governo (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	113
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	118
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. Emendamenti C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere contrario su emendamento</i> ) .....	114
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	114

##### INTERROGAZIONI:

5-05146 Lorenzoni: Mancato riconoscimento dell'accesso al trattamento pensionistico anticipato agli ex dipendenti della società Stefana S.p.a .....	115
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	120
5-05247 Bucalo: Mancata erogazione dei saldi del finanziamento pubblico dei patronati per gli anni dal 2017 al 2019 .....	115
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	121
5-02365 Tucci: Criteri di ripartizione tra le Regioni dei fondi comunitari per il contrasto della disoccupazione giovanile .....	115
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	123
5-05217 Cenni: Iniziative urgenti per il contrasto del lavoro irregolare e del cosiddetto « caporalato » in agricoltura .....	115
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	125

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il

lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.

**La seduta comincia alle 13.30.**

**DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.**

**C. 2845 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e V).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2021.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio), del disegno di legge n. 2845 Governo, di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, rinviato nella seduta di ieri, martedì 19 gennaio.

Ricorda che in tale seduta il relatore, onorevole Viscomi, ha svolto la sua relazione e che nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza.

Invita, quindi, il relatore a formulare la sua proposta di parere.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Andrea GIACCONE (LEGA) preannuncia il voto contrario del gruppo Lega sulla proposta di parere del relatore.

Paolo ZANGRILLO (FI), a nome del gruppo Forza Italia, e Flora FRATE (MISTO-A-+E-RI) preannunciano l'astensione nella votazione sulla proposta di parere del relatore.

Carmela BUCALO (FDI), a nome del gruppo Fratelli d'Italia, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Niccolò INVIDIA (M5S), a nome del gruppo Movimento 5 Stelle, e Romina MURA (PD), a nome del gruppo Partito Democratico, preannunciano il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

**DL 182/2020: Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.**

**C. 2844 Governo.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2021.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla VI Commissione (Finanze), del disegno di legge n. 2844 Governo, di conversione del decreto-legge n. 182 del 2020, recante modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, rinviato nella seduta di ieri, martedì 19 gennaio.

Ricorda che in tale seduta la relatrice, onorevole Ciprini, ha svolto la sua relazione e che nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza.

Invita, quindi, la relatrice a formulare la sua proposta di parere.

Tiziana CIPRINI (M5S), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Flora FRATE (MISTO-A-+E-RI) preannuncia l'astensione nella votazione sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 2*).

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**Emendamenti C. 2670 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere contrario su emendamento*).

La Commissione inizia l'esame dell'emendamento trasmesso dalla XIV Commissione riferito al provvedimento in oggetto.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, avverte che la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ha trasmesso, per l'espressione del parere di competenza, l'emendamento Rossello 32.1 al disegno di legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo), su cui la Commissione si era già espressa lo scorso 11 novembre.

In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che: qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Mura, perché illustri il contenuto dell'emendamento e formuli una proposta di parere.

Romina MURA (PD), *relatrice*, rileva che l'emendamento Rossello 32.1 è volto a ridurre da cinquanta a venticinque il contingente di personale che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini delle attività di

gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027.

Essendo l'emendamento suscettibile di limitare, rispetto al testo originario, la capacità del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nelle attività inerenti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea, formula una proposta di parere contrario sull'emendamento medesimo.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Paolo ZANGRILLO (FI), ricordando che l'emendamento Rossello 32.1 ha le medesime finalità di due suoi emendamenti respinti dalla Commissione lo scorso 11 novembre 2020, ritiene che, per lo svolgimento dell'attività ordinaria, come la gestione, il monitoraggio e il controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possa avvalersi di personale già facente parte della pubblica amministrazione, senza dover procedere a nuove assunzioni.

Elena MURELLI (LEGA), concordando con l'osservazione del collega Zangrillo, si chiede come potrà il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gestire le risorse europee dell'iniziativa *Next Generation EU*, se per gestire le attività ordinarie ha bisogno di assumere nuovo personale. Per tale motivo, ritiene preferibile ricorrere al personale già facente parte della pubblica amministrazione per le attività rientranti nei compiti ordinari del Dipartimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario della relatrice sull'emendamento Rossello 32.1 (*vedi allegato 3*).

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 gennaio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.10.

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.*

#### La seduta comincia alle 14.

**5-05146 Lorenzoni: Mancato riconoscimento dell'accesso al trattamento pensionistico anticipato agli ex dipendenti della società Stefana S.p.a.**

Il sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Eva LORENZONI (LEGA), ringraziando il sottosegretario, assicura il suo impegno per contribuire a fare chiarezza su una situazione oggettivamente complicata e invita il Governo a verificare l'eventuale esistenza di problematiche analoghe, dovute anche alla resistenza delle aziende a modificare il codice ISTAT per timore di lungaggini burocratiche o di contestazioni formali.

**5-05247 Bucalo: Mancata erogazione dei saldi del finanziamento pubblico dei patronati per gli anni dal 2017 al 2019.**

Il sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Carmela BUCALO (FDI), pur ringraziando il sottosegretario, che ha dato notizia dell'aumento dei finanziamenti ai patronati, sottolinea che i ritardi nell'erogazione dei saldi sono piuttosto dovuti alle carenze nelle verifiche degli ispettori territoriali del lavoro, come messo bene in evidenza dalla relazione annuale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull'attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale nel 2019, trasmessa al

Parlamento lo scorso dicembre. È pertanto necessario risolvere tale problema, che si ripercuote negativamente non solo sull'attività dei patronati, ritardando l'erogazione di risorse a cui hanno diritto per fare fronte ai numerosi compiti ad essi assegnati, ma anche sull'attività di altri enti operanti in ambiti diversi.

**5-02365 Tucci: Criteri di ripartizione tra le Regioni dei fondi comunitari per il contrasto della disoccupazione giovanile.**

Il sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Riccardo TUCCI (M5S), ringraziando il sottosegretario, si dichiara pienamente soddisfatto della risposta e auspica che il Governo perseveri nell'impegno sul contrasto della disoccupazione giovanile.

**5-05217 Cenni: Iniziative urgenti per il contrasto del lavoro irregolare e del cosiddetto « caporalato » in agricoltura.**

Il sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Susanna CENNI (PD), pur ringraziando il sottosegretario per il garbo della sua risposta, si dichiara solo parzialmente soddisfatta, in quanto, dopo cinque anni dall'entrata in vigore della previsione relativa alla Rete del lavoro agricolo di qualità, non si può più parlare di sperimentazione, essendo necessario provvedere a che essa sia attuata su tutto il territorio nazionale, come dimostrano gli innumerevoli episodi che testimoniano il persistere di condizioni di lavoro inaccettabili cui sono costretti i braccianti. Per il conseguimento di tale obiettivo è necessario, a suo parere, un maggiore coordinamento tra le istituzioni coinvolte e un aumento significativo dei controlli sul territorio.

Debora SERRACCHIANI (PD), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.25.**

## ALLEGATO 1

**DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (C. 2845 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge disegno di legge C. 2845 Governo, di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

considerate, all'articolo 1, le proroghe di termini in materia di pubbliche amministrazioni e, in particolare, di quelli riguardanti: l'assunzione di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nel periodo 2009-2012 (comma 1) nonché a quelle verificatesi nel 2019 (comma 3, lettera a)); le autorizzazioni ad assumere a tempo indeterminato nel comparto della sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (commi 2 e 3, lettera b)); le assunzioni a tempo indeterminato in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (comma 4); il ricorso all'elenco dei vincitori dell'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale (comma 5); la sospensione dell'applicazione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia, previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (comma 6); l'espletamento di procedure concorsuali riguardanti il Ministero dell'interno (comma 7); la stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario nazionale (comma 8); le assunzioni già programmate negli enti locali in dissesto (comma 9);

rilevato che l'articolo 11, comma 2, proroga al 31 dicembre 2021 il divieto di comandare presso altre amministrazioni il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a causa dell'assoluta carenza di personale presso tutte le sedi dell'Ispettorato, non superabile nell'immediato a causa della lentezza delle procedure concorsuali, tenuto conto anche del fatto che spesso la richiesta di comando proviene dallo stesso personale dell'Ispettorato, il cui trattamento economico è tra i più bassi nel panorama delle pubbliche amministrazioni;

tenuto conto che i commi 3 e 4 del medesimo articolo 11 prorogano al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale devono essere conclusi i lavori della Commissione tecnica per lo studio della gravosità delle occupazioni e di quella per l'analisi della spesa pubblica in materia previdenziale ed assistenziale, istituite dalla legge di bilancio 2020;

considerato che il comma 5 dell'articolo 11, con riferimento alle prestazioni delle gestioni pensionistiche del settore privato, proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale l'INPS procede alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati, relative al periodo di imposta 2018, incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime;

preso atto che il comma 6 dell'articolo 11 differisce al 30 giugno 2021 il termine di operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la ri-

qualificazione professionale, previste da una disciplina transitoria per i porti contraddistinti da particolari stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche (lettera *a*)), e stanziare risorse per la corresponsione ai lavoratori iscritti negli elenchi delle medesime agenzie dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro nel 2021 (lettera *b*));

apprezzata, al comma 9 dell'articolo 11, la sospensione fino al 30 giugno 2021 dei termini di prescrizione delle contribu-

zioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria;

rilevato che il comma 10 dell'articolo 11 dispone la proroga, fino al 31 marzo 2021, dei contratti a tempo determinato dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità stipulati nella regione Calabria, al fine di consentire il completamento delle procedure di assunzione già avviate,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 2

**DL 182/2020: Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (C. 2844 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2844 Governo, di conversione del decreto-legge n. 182 del 2020, recante modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

preso atto che il provvedimento si è reso necessario al fine di correggere un errore meramente tecnico e in tal modo ripristinare appieno la volontà espressa dal Parlamento durante l'esame della legge di bilancio per il 2021;

considerato che l'articolo 1, sostituendo il comma 8 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021, fissa l'ammontare degli importi della detrazione spettante, a decorrere dal gennaio 2021, ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

preso atto che tali importi corrispondono al doppio di quelli già previsti per il solo secondo semestre 2020,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (Emendamento C. 2670 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,  
esaminato l'emendamento Rossello 32.1;

preso atto che esso riduce il contingente di personale che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea

per il periodo di programmazione 2021/2027;

considerato che esso appare suscettibile di limitare, rispetto al testo originario, la capacità del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nelle attività inerenti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## ALLEGATO 4

**5-05146 Lorenzoni: Mancato riconoscimento dell'accesso al trattamento pensionistico anticipato agli ex dipendenti della società Stefana S.p.a.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione sul mancato riconoscimento dell'accesso al trattamento pensionistico anticipato agli ex dipendenti della società Stefana S.p.a.

Al riguardo, è stato espressamente interpellato l'Inps che ha riferito che gli elementi in suo possesso relativi agli ex dipendenti del gruppo Stefana di Montirone e Ospitaletto non sono sufficienti per ricostruire in maniera esatta l'evoluzione della vicenda.

Al riguardo, è stata anche interpellata la Regione Lombardia la quale ha richiesto una verifica in ordine alla situazione segnalata alla Direzione Provinciale di Brescia dell'INPS.

Il Direttore della sede INPS di Brescia ha precisato che sono stati contattati, per individuare i nominativi dei lavoratori interessati e il dettaglio delle criticità segnalate, sia la redazione del *Giornale di Brescia*, sia il Segretario Provinciale della CGIL, citato nell'articolo. Secondo quanto riportato dalla Regione Lombardia, *Il Giornale*

*di Brescia* non è stato in grado di risalire ai lavoratori interessati; mentre il Segretario della CGIL ha comunicato solo un nominativo, precisando altresì, che trattasi di lavoratore assunto con mansione incompatibile con il beneficio richiesto.

Al di là delle notizie apparse sugli organi di stampa, la stessa vicenda non è stata specificamente portata all'attenzione dell'Inps, né risultano in essere problematiche interpretative in merito al corretto inquadramento aziendale per le aziende del settore ai fini dell'attribuzione dei benefici richiesti dai lavoratori.

Al fine di ricostruire i fatti concreti, pertanto, l'Inps ha rappresentato la necessità quantomeno di individuare i nominativi dei lavoratori interessati e il dettaglio delle criticità riscontrate, assicurando circa l'accuratezza delle valutazioni che verranno svolte.

Infine, nell'evidenziare la rilevanza del tema, il Ministero del lavoro, preso atto della vicenda segnalata, ne monitorerà i futuri sviluppi.

## ALLEGATO 5

**5-05247 Bucalo: Mancata erogazione dei saldi del finanziamento pubblico dei patronati per gli anni dal 2017 al 2019.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione sulla mancata erogazione del saldo del finanziamento pubblico dei patronati per gli anni dal 2017 al 2019.

Al riguardo, credo sia opportuno fornire una breve descrizione della procedura che regola il finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

Innanzitutto voglio chiarire che il Ministero che rappresento, al fine di assicurare ai Patronati le somme necessarie per il loro regolare funzionamento, ha sempre provveduto all'erogazione delle anticipazioni, utilizzando percentuali di riparto presuntive relative all'anno per il quale si dispone del maggior numero di dati sull'organizzazione e sull'attività svolta dai Patronati.

Infatti le somme erogate a titolo di anticipazione consentono agli Istituti di Patronato di sostenere i costi minimi per l'espletamento dei servizi e delle attività di assistenza assegnate agli stessi dalla normativa vigente, nonché per garantire il regolare assolvimento degli obblighi datoriali e conseguentemente sostenere i livelli occupazionali.

Relativamente all'erogazione del saldo, inerenti alle attività di patrocinio ed assistenza per le annualità 2018 e 2019, ricordo che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato (DM 10 ottobre 2008, n. 193) e dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001:

entro il 31 dicembre (con riferimento a ciascun anno successivo a quello preso in considerazione per l'attività svolta) gli Ispettorati territoriali competenti svolgono le verifiche di controllo a livello periferico e trasmettono al Ministero del lavoro entro il mese successivo le tabelle di riepilogo annuale dei dati statistici relativi alle pratiche

trattate in ciascuna provincia, debitamente verificate e convalidate;

entro il 31 maggio del secondo anno successivo a quello preso in considerazione per l'attività svolta, il Ministero del lavoro emana il decreto per la ripartizione definitiva dei fondi affluiti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero stesso.

Premesso ciò, il Ministero che rappresento può procedere alla ripartizione del saldo soltanto dopo aver acquisito, da parte di tutti i soggetti individuati dalla normativa di settore, le risultanze complete e definitive dell'attività svolta dagli Istituti di patronato, per ciascuna annualità di riferimento. Per quanto attiene l'erogazione dei saldi, dunque, la procedura di finanziamento dei singoli Patronati costituisce l'atto finale e risulta complessa, attesa la considerevole quantità di dati che devono pervenire dalle diverse Amministrazioni (Servizi ispettivi, INPS, INAIL e Ministero dell'interno) deputate dalla richiamata normativa a certificare il buon esito delle prestazioni patrocinate dai singoli Patronati.

Voglio, altresì, precisare che l'erogazione dei saldi non avviene sulla base dei dati « dichiarati » e trasmessi annualmente dai Patronati ma gli stessi dati, ai sensi della normativa vigente, devono essere « verificati » dal personale ispettivo.

Relativamente al finanziamento degli Istituti di patronato segnalo inoltre che, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere l'espletamento dei servizi e delle attività di assistenza assegnate agli stessi dalla normativa vigente, nonché per garantire il regolare assolvimento degli obblighi datoriali e conseguentemente sostenere i livelli occupazionali, il decreto-legge n. 104 del 2020 ha

previsto, a decorrere dal 2020, un incremento di 20 milioni di euro annui delle somme da destinare ai Patronati, già erogate per l'intero ammontare con Decreti direttoriali del 17 e 24 novembre 2020.

Sottolineo, altresì, che con la legge di Bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) sono stati incrementati di ulteriori 15 milioni di euro gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui alla legge n. 152 del 2001. Tale somma sarà erogata nel suo intero ammontare entro il primo semestre del 2021, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche so-

ciali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 178/2020.

Infine, nel sottolineare l'importanza del tema segnalato, segnalo che il Ministero che rappresento al fine di rendere più tempestiva la trasmissione degli esiti dell'attività ispettiva sui Patronati ed agevolare l'erogazione del finanziamento spettante agli Istituti vigilati, ha avviato un'attenta riflessione al fine di assolvere in modo più efficace gli adempimenti necessari nel comune intento di favorire nuove forme di coordinamento amministrativo tra le strutture dedicate al controllo.

## ALLEGATO 6

**5-02365 Tucci: Criteri di ripartizione tra le Regioni dei fondi comunitari per il contrasto della disoccupazione giovanile.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione sui criteri di ripartizione tra le Regioni dei fondi comunitari per il contrasto della disoccupazione giovanile.

Al riguardo, voglio evidenziare che i criteri di riparto dei fondi comunitari prevedono che lo Stato Membro può attribuire fino ad un massimo del 10 per cento delle risorse (cosiddetta « clausola di flessibilità ») alle regioni che, pur non essendo ammissibili al Programma Iniziativa Occupazione Giovani (tasso di disoccupazione giovanile inferiore al 25 per cento), abbiano comunque valori del tasso di disoccupazione giovanile elevati.

L'Italia si è sempre avvalsa della clausola del 10 per cento fin dall'avvio del Programma, escludendo la sola Provincia autonoma di Bolzano per la quale il tasso di disoccupazione giovanile è sempre stato particolarmente basso. In un primo momento, erano esclusi anche il Veneto e la Provincia autonoma di Trento e la quota di flessibilità non arrivava mai fino al 10 per cento.

Negli ultimi riparti altre regioni sono uscite dalla condizione di ammissibilità (tasso di disoccupazione inferiore al 25 per cento) e la quota di flessibilità ha raggiunto sempre il 10 per cento.

Si è, pertanto, provveduto alla ripartizione delle risorse nel pieno rispetto della normativa europea.

Ciò detto, sottolineo che la tematica dell'occupazione giovanile è di particolare rilievo per il Ministero che rappresento ed acquisisce ancora più importanza alla luce dei risvolti della pandemia.

Il sostegno all'occupazione giovanile è una priorità e si inserisce in un più ampio progetto di realizzazione di un mercato del lavoro più inclusivo.

L'introduzione di misure volte a incentivare l'occupazione dei giovani diventa ancora più urgente in questo momento storico. Occorre poi considerare che essi sono principalmente impiegati mediante forme di lavoro atipico e perciò sprovvisti, il più delle volte, di un adeguato sistema di protezione sociale.

Attraverso il progetto sul « Rilancio delle politiche attive a sostegno delle transizioni occupazionali » il Ministero del lavoro intende sostenere le transizioni occupazionali con una azione integrata che punti allo sviluppo di diverse abilità, anche dei giovani, indirizzandole soprattutto verso i settori del verde e del digitale, riducendo così anche il cosiddetto *skill mismatch*.

A tal fine è stata prevista l'istituzione di un Piano nazionale per le nuove competenze, che punta ad avvicinare alla media europea il numero di lavoratori, occupati e disoccupati, coinvolti in percorsi di formazione con l'obiettivo di ridurre il disallineamento tra le competenze possedute e quelle richieste dal mercato. Parte di questo Piano è stato anticipato dal cosiddetto Fondo Nuove Competenze.

Concludo segnalando le importanti misure previste nella legge di bilancio per il 2021 per le aree del Sud Italia. In particolare, al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l'esonero contributivo per le aree del Sud è stato esteso fino al 2029.

E da ultimo, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato

effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assun-

zione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Per assunzioni in sedi produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero è esteso ad un periodo massimo di 48 mesi.

## ALLEGATO 7

**5-05217 Cenni: Iniziative urgenti per il contrasto del lavoro irregolare e del cosiddetto « caporalato » in agricoltura.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto concernente la condizione di sfruttamento e di irregolarità in cui ancora versano i lavoratori, specie quelli immigrati, nel settore agricolo e sul correlato fenomeno del caporalato che si connota per la particolare condizione di sfruttamento in cui viene ridotto il lavoratore in ragione del proprio stato di bisogno.

Al riguardo, voglio evidenziare che, al fine di contrastare il caporalato e i connessi fenomeni distorsivi del mercato del lavoro, specie nelle aree agricole, successivamente alla sottoscrizione (il 27 maggio 2016) di un apposito protocollo sperimentale denominato « Cura – legalità – uscita dal ghetto » – è stata adottata la legge n. 199 del 2016 recante: « Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo », per la piena attuazione della quale è stata messa in campo un'articolata strategia di promozione della legalità e della dignità del lavoro, che vede coinvolte una pluralità di Amministrazioni centrali e locali.

In quest'ottica, tra le diverse iniziative già realizzate, segnalo l'attivazione – in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 – della Rete del lavoro agricolo di qualità e della relativa Cabina di regia, preordinate all'individuazione delle aziende agricole più virtuose, sulla base della verifica del possesso di requisiti normativamente previsti. Sul territorio nazionale sono inoltre state istituite, in via sperimentale, le prime sezioni territoriali della Rete.

Per quanto riguarda i risultati attualmente raggiunti, le aziende iscritte risultano circa 4.000, con una notevole concentrazione territoriale in Puglia ed Emilia-Romagna.

Nel Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020- 2022), adottato il 20 febbraio 2020 dal Tavolo interistituzionale sul caporalato tra le azioni prioritarie dell'Asse strategico Prevenzione sono stati programmati interventi finalizzati al potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità e dei compiti della stessa, alla promozione delle sezioni territoriali sulla base di una regolamentazione che ne assicuri un funzionamento efficace ed uniforme su tutto il territorio nazionale, nonché all'individuazione di meccanismi utili ad incentivare le richieste di iscrizione alla Rete.

Tali linee programmatiche di intervento sono, dunque, finalizzate a rendere tale organismo uno strumento efficace di prevenzione e contrasto del caporalato nel settore agricolo e di promozione della qualità e della legalità nelle filiere produttive agricole.

Inoltre, relativamente alla tematica oggetto dell'interrogazione in esame, segnalo l'avvio della procedura di ratifica della Convenzione OIL n. 184 del 21 giugno 2001 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, oggetto dell'A.C. 2666.

Lo strumento internazionale – oltre ad individuare i doveri del singolo datore di lavoro a cui è richiesto di adottare tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi di infortuni – contempla una serie di disposizioni volte a garantire adeguati standard di tutela ai lavoratori, anche stagionali, dell'agricoltura, con specifiche previsioni in materia di tutela dei minori (art. 16 della Convenzione), di tutela della maternità (art. 18), di orario di lavoro (art. 20), nonché di accesso a servizi di assistenza sociale e ad idonei alloggi presso l'azienda agricola dove tali lavoratori siano impiegati (art. 21). La Convenzione si pone, quindi, l'obiettivo di

estendere la sfera dei diritti dei lavoratori e dei correlati obblighi dei datori di lavoro in agricoltura.

La prossima ratifica della Convenzione conferma l'attenzione del Governo sul delicato tema del lavoro in agricoltura e l'intento di rafforzare il suo impegno nelle politiche nazionali orientate alla promozione della salute e della sicurezza e all'adozione di adeguati strumenti di ispezione e monitoraggio per sostenere e tutelare i lavoratori in tale settore.

Considerato il rafforzamento del sistema sanzionatorio avvenuto, da ultimo, anche con il D.L. n. 34/2020, posso affermare che l'insieme delle disposizioni normative risponde in maniera adeguata sia all'esigenza di modulare la risposta repressiva in ragione della necessità di tutelare la salute e sicurezza del lavoratore impiegato in nero sia alla necessità di favorire un percorso di regolarizzazione delle posizioni lavorative.

Voglio inoltre segnalare che, a partire da febbraio 2020, l'INL ha realizzato e coordinato, in attuazione di due progetti finanziati rispettivamente dalla Commissione Europea – progetto SU.PR.EME. Italia – e dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – progetto A.L.T. Caporalato! – campagne di vigilanza straordinaria in alcune zone del Sud e del Centro Italia, maggiormente interessate dai fenomeni del caporalato e dello sfruttamento lavorativo di lavoratori migranti.

In entrambi i progetti è stato impiegato il modello multi-agenzia, che promuove la collaborazione fra soggetti - pubblici e privati - aventi competenze e ruoli distinti

nelle attività di contrasto ai fenomeni in discussione, ed è stata prevista la partecipazione agli accessi ispettivi di qualificati mediatori culturali dell'OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) con il compito di favorire l'instaurazione di un rapporto di fiducia tra le autorità di controllo e i lavoratori sfruttati, al fine di incoraggiarli a collaborare e talvolta anche a denunciare gli illeciti di cui sono vittima.

In particolare, sono state costituite task-force composte da ispettori locali, carabinieri del Comando Tutela Lavoro, ispettori provenienti da altri territori e da mediatori culturali dell'OIM. Le azioni ispettive sono state concordate e pianificate in coordinamento con le autorità locali (procure e prefetture) e con altri organi di vigilanza di volta in volta coinvolti (INPS, INAIL, Polizia di Stato, GdF, ASL, etc). Le iniziative oggetto dei progetti menzionati si inquadrano nell'ambito delle azioni previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022).

Concludo rassicurando gli onorevoli interroganti che il contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato nel settore agricolo rappresenta una delle priorità dell'azione politica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'atto di indirizzo del Ministro per l'anno 2021 individua, infatti, tra le priorità d'azione il potenziamento delle attività di contrasto al lavoro sommerso, allo sfruttamento e al caporalato, anche attraverso l'affiancamento alle attività di vigilanza e repressione di interventi volti alla prevenzione, alla protezione, all'assistenza e al reinserimento delle vittime.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	127
DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	127
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. Emendamenti C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	133

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Marialucia LOREFICE comunica che il deputato Andrea GIORGIS entra a farne parte della Commissione che è sostituito dal deputato Lepri, essendo sottosegretario di Stato alla giustizia.

**DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.**

**C. 2845 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Celeste D'ARRANDO (M5S), *relatrice*, precisa che nello svolgimento della sua relazione si soffermerà sulle disposizioni contenute nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 volte a incidere su materie oggetto della competenza della XII Commissione. Richiama, innanzitutto, il comma 8 dell'articolo 1, che ha lo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale del Servizio sanitario nazionale e di superare le situazioni di precariato, introducendo nel comma 11-*bis* dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 una disposizione tesa a riconoscere al personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario l'attività prestata in base a contratti di somministrazione per la partecipazione alle procedure concorsuali riservate – previste dal comma 2 dello stesso articolo 20 – nonché per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale già reclutato con contratti a tempo determinato, in relazione

alle medesime attività svolte, mediante procedure concorsuali, anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione. Tale disposizione appare conforme al recente orientamento giurisprudenziale che ha considerato favorevolmente, tra le forme di lavoro flessibile, ai fini della stabilizzazione del personale precario in possesso di determinati requisiti di servizio mediante procedure concorsuali riservate, anche il lavoro prestato mediante contratti di somministrazione.

Cita, quindi, il comma 8 dell'articolo 3, che proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 la temporanea sospensione delle azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale con riferimento al tempestivo pagamento dei debiti commerciali maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.

Con una modifica all'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010), il comma 1 dell'articolo 4 estende anche al 2021 la possibilità, in via transitoria, di ripartire le risorse accantonate sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, attualmente distribuite in misura complementare alle risorse assegnate in applicazione dei costi standard, tenendo conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. La proroga si è resa necessaria in quanto non risulta ancora adottato il decreto interministeriale di cui al primo periodo del già citato articolo 2, comma 67-bis, della legge n. 191 del 2009, che dovrà stabilire le forme premiali, da ripartire fra le regioni virtuose, a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

In relazione alle proroghe di cui ai successivi commi 2 e 3 dell'articolo 4, evidenzia che si dispone l'accantonamento, per l'anno 2021, di una somma annua pari, complessivamente, a 32,5 milioni di euro a valere sulle disponibilità finanziarie per il

Servizio sanitario nazionale per il medesimo anno, in favore di strutture, anche private accreditate, di rilievo nazionale e internazionale per riconosciute specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con specifica prevalenza di trapianti di tipo allogenico, e in favore di strutture che erogano, come centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, trattamenti con irradiazione di ioni carbonio per specifiche neoplasie maligne. Tale accantonamento è finalizzato alla realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, e collegati a prestazioni che non trovano adeguata remunerazione nel vigente nomenclatore tariffario. L'accantonamento è, infatti, previsto nelle more della definizione del procedimento di aggiornamento del sistema di remunerazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

Con la proroga disposta dal comma 4 dell'articolo 4, in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, tenuto conto delle esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, si concede un ulteriore anno, quindi a partire dal 2022, per l'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 70 del 2015, e dall'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge n. 145 del 2018, metodologia cui, sulla base della vigente disposizione, sono subordinati gli incrementi percentuali di spesa per il personale.

Osserva, poi, che il comma 5 dell'articolo 4, mediante una modifica testuale all'articolo 42 del decreto legislativo n. 26 del 2014, differisce dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 la sospensione dell'applicazione di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici, con particolare riferimento all'autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti, alle ricerche sulle sostanze d'abuso e alla condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure possa essere impiegato in altre procedure

solo qualora queste ultime siano classificate come « lievi » o « non risveglio ». Tale divieto è contenuto nel decreto legislativo n. 26 del 2014, peraltro finalizzato a recepire la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

Il comma 6 dell'articolo 4 consente che alcune procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato, già autorizzate in favore dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) per il periodo 2016-2020, siano effettuate nel 2021. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto precisa che la proroga in esame è volta a consentire sia l'indizione e lo svolgimento della procedura concorsuale relativa a dirigenti sanitari biologi sia il completamento della procedura concorsuale relativa a dieci dirigenti amministrativi di seconda fascia, nonché a permettere le relative assunzioni.

Il comma 7 dell'articolo 4 consente per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali la proroga fino al 30 settembre 2021 dei contratti di lavoro flessibile in corso, relativi ad attività di ricerca o di supporto alla ricerca. La possibilità di proroga dei contratti è posta in deroga al divieto di stipulazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, decorrente dal 1° luglio 2019. Le relazioni illustrativa e tecnica del disegno di legge di conversione del presente decreto rilevano che la proroga di cui alla disposizione in oggetto si rende necessaria, anche in relazione ai ritardi che ci saranno nello svolgimento delle procedure concorsuali, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma 8 dell'articolo 4, allo scopo di garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, prevede che l'aggiornamento dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende

ospedaliere e degli altri enti del SSN, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del 2016, possa avvenire entro il 21 marzo 2021.

L'articolo 11, comma 1, fissa al 31 dicembre 2021, il termine perentorio per la trasformazione, senza devoluzione di patrimonio, delle Società di mutuo soccorso (SOMS) in Associazioni di promozione sociale (APS) o in altre associazioni del Terzo settore.

Il comma 5 dell'articolo 12, poi, estende al 30 aprile 2021, in attesa di un apposito decreto interministeriale di regolazione della materia, il termine previsto per l'applicazione di un regime transitorio per la sorveglianza radiometrica previsto dal decreto legislativo n. 100 del 2011, che ha introdotto una nuova disciplina per l'adozione di misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente.

Osserva, quindi, che l'articolo 18, aggiungendo un comma 3-*bis* all'articolo 105 del decreto-legge n. 34 del 2020, consente di utilizzare fino al mese di giugno 2021 le risorse del Fondo per le politiche della famiglia destinate ai Comuni, per finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori. Ai sensi del comma 2, le modalità per il riparto della quota di risorse vengono definite con decreto del Ministro con delega per le politiche familiari, previa intesa in sede di Conferenza unificata, riservando il 10 per cento per il finanziamento dei progetti volti a contrastare la povertà educativa e la restante quota al potenziamento dei centri estivi e dei servizi socioeducativi.

Rileva altresì come l'articolo 19 preveda la proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, dei termini stabiliti dalle disposizioni legislative tassativamente elencate nell'allegato 1, annesso al decreto.

Richiama, quindi, in quest'ambito, le disposizioni di interesse per la XII Commissione che vengono prorogate: l'articolo 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 18 del

2020, concernente gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, che si prevede possano essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli Ordini professionali; l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, concernente il potenziamento delle reti assistenziali; l'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, che disciplinano le aree sanitarie temporanee; l'articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali; l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relativo alla permanenza in servizio del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato; l'articolo 13, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, di deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione; l'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante misure straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuali; l'articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale; l'articolo 73-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, recante misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; l'articolo 83, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha disposto l'obbligo per i datori di lavoro di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione di determinati fattori (età, immunodepressione, esiti di patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita o comorbidità); l'articolo 102, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, che agevola il riconoscimento delle qualifiche professionali, in ambito sanitario, conseguite nell'ambito dei Paesi membri dell'Unione europea; l'articolo 122, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, che proroga il

termine entro il quale opera il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; l'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, in materia di distribuzione diretta dei farmaci forniti agli assistiti da parte delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale; l'articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 23 del 2020, recante una norma transitoria relativa alla corresponsione di incrementi del trattamento economico ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta; l'articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge n. 23 del 2020, sulla sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché sull'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti; l'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, che disciplina la remunerazione di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19; l'articolo 9 del decreto-legge n. 34 del 2020, che proroga ulteriormente la validità dei piani terapeutici in scadenza durante il periodo dell'emergenza epidemiologica, relativi a specifiche patologie che includono ausili, dispositivi monouso e protesici in considerazione della necessità di ridurre il rischio di infezione, limitando l'affluenza negli ambulatori specialistici per ottenere il rinnovo dei predetti piani.

Rossana BOLDI (LEGA) richiama l'attenzione della Commissione sulla normativa vigente, che ha introdotto forti limitazioni all'utilizzo degli animali a fini scientifici e che ha determinato anche l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Ricorda, infatti, che il decreto legislativo n. 61 del 2014 ne ha previsto il divieto di utilizzo per la ricerca su xenotrapianti e sostanze d'abuso mentre la nuova normativa europea consentiva limiti più stringenti solo in caso di disposizioni già previste dalla normativa nazionale. Ritiene utile precisare, al riguardo, che la ricerca sulle sostanze d'abuso non riguarda prodotti quali l'alcol o i derivati dal tabacco ma verte soprattutto sulle so-

stanze stupefacenti e sui farmaci che agiscono sul sistema nervoso. Segnala, quindi, che la predetta normativa, di fatto, non ha trovato applicazione in quanto la sua entrata in vigore è stata ripetutamente oggetto di proroga, di anno in anno.

Nel porre in evidenza che la normativa europea già prevede un utilizzo a fini della ricerca di animali solo nei casi in cui non è possibile individuare procedure alternative e che nel mondo scientifico è ampiamente condiviso un approccio basato sulla massima tutela per gli animali, ribadisce che un'impostazione eccessivamente restrittiva oltrepassa i limiti imposti dalla ragionevolezza e crea notevoli difficoltà ai ricercatori italiani per quanto concerne la partecipazione ai bandi europei. Nel richiamare il recente intervento svolto in Assemblea dal Ministro della salute, Speranza, il quale ha sottolineato il valore della ricerca, in particolare nell'attuale contesto pandemico, lancia un appello a tutti i componenti della Commissione affinché si facciano promotori dell'introduzione di una disposizione di buon senso, che consenta quantomeno un orizzonte temporale più ampio per l'ulteriore proroga dell'entrata in vigore della normativa di cui al decreto legislativo n. 61 del 2014, rispetto a quello già previsto dal provvedimento in discussione.

Giuditta PINI (PD) manifesta condivisione per le problematiche evidenziate dalla collega Boldi, ricordando che tali criticità sono state segnalate già da molti anni e che l'importanza della ricerca è stata evidenziata soprattutto nell'attuale contesto di emergenza sanitaria. Ribadisce che la proroga di un solo anno dell'entrata in vigore delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 61 del 2014 costituisce un limite per la partecipazione ai bandi di ricerca di durata pluriennale.

Auspica, pertanto, che si possa svolgere all'interno della Commissione un confronto aperto al fine di individuare una soluzione di ampio respiro, osservando che il rispetto della normativa europea costituisce un fattore di crescita per il Paese.

Fabiola BOLOGNA (MISTO-PP-AP-PSI) si associa alle considerazioni svolte dalle colleghe precedentemente intervenute, segnalando nuovamente le difficoltà connesse all'accesso ai bandi di ricerca. Invita, pertanto, a svolgere un'ulteriore riflessione circa l'opportunità di una proroga di anno in anno dell'entrata in vigore della suddetta normativa, che impedisce di fatto lo svolgimento della ricerca, anche al fine di non determinare un ulteriore esodo di ricercatori dell'Italia. Auspica che la Commissione possa contribuire ad individuare una soluzione adeguata, in un contesto che ha confermato l'importanza della ricerca scientifica per la vita quotidiana di tutti i cittadini.

Angela IANARO (M5S), facendo riferimento alla propria esperienza di ricercatrice svolta, in una fase precedente, in un contesto internazionale, segnala che in ambito scientifico è ampiamente condiviso il principio di assicurare la tutela degli animali, limitandone il più possibile l'utilizzo. Rileva, tuttavia, che tale utilizzo appare spesso insostituibile nella fase preclinica della ricerca, ricordando che in ogni caso è importante incentivare gli studi volti a individuare possibili metodologie alternative. Nel ribadire che i ricercatori, in alcuni casi anche ponendo a rischio la propria sicurezza, seguono protocolli volti a tutelare il benessere degli animali, rileva che il rinvio, di anno in anno, dell'entrata in vigore delle norme che introdurrebbero determinati limiti e divieti rappresenta un segnale del carattere oggettivo delle criticità esistenti. Si augura, pertanto, che vi possa essere un confronto al fine di dare una risposta definitiva a tale problematica.

Lisa NOJA (IV), associandosi agli interventi svolti in precedenza, sottolinea l'esigenza di assicurare maggiori certezze ai ricercatori, prevedendo una proroga di durata superiore all'anno. Ritieni, infatti, che l'attuale contesto caratterizzato dall'emergenza sanitaria abbia posto in evidenza l'importanza della ricerca scientifica e che, pertanto, ciò possa rappresentare un'occasione per affrontare le criticità segnalate, con un orizzonte temporale più esteso.

Massimo Enrico BARONI (M5S), precisando di non essere un animalista e riconoscendo di essere un mangiatore di carne, dichiara di non condividere le considerazioni svolte dalle colleghe sinora intervenute. In primo luogo, ritiene importante circoscrivere la portata dei limiti previsti per la sperimentazione, ricordando che la discussione in corso riguarda la ricerca sugli xenotrapianti e le sostanze d'abuso. Dichiara di aver approfondito le implicazioni dell'utilizzo degli animali per la ricerca e di avere cambiato parere dopo essersi confrontato con i portatori di una visione differente. Osserva che si è in presenza di un tema etico e potenzialmente divisivo e che non appare corretto un approccio che delinea una contrapposizione tra difensori della libertà scientifica e coloro che la vogliono ostacolare.

Riservandosi di approfondire in altra sede, anche con considerazioni di tipo epistemologico, le numerose implicazioni di tale problematica, osserva che le limitazioni riguardano in particolare la ricerca in ambito pubblico in quanto per le imprese multinazionali è sempre possibile trasferire fasi della ricerca al di fuori del territorio nazionale. Richiamando le considerazioni del politologo Giorgio Galli, recentemente scomparso, circa le teorie di Karl Popper e Thomas Kuhn sul metodo scientifico, segnala l'importanza del rapporto tra politica e scienza. Invita a considerare con la dovuta attenzione quanti propongono soluzioni alternative, in quanto essi rappresentano in qualche modo dei precursori in relazione a sfide fondamentali per il futuro, ricordando anche il forte impatto dell'allevamento animale in termini di produzione di anidride carbonica.

Ricordando che ancora negli anni '60 sono stati condotti esperimenti sul dolore umano che oggi apparirebbero inconcepibili, sottolinea che non è possibile considerare la ricerca scientifica senza tenere conto del dolore indotto in un altro essere vivente. Segnala, quindi, le pratiche che registrano una diffusione crescente, quali l'anestesia epidurale, che hanno consentito superare la tradizione associazione del parto

al dolore e che tuttora incontrano alcune resistenze.

Esprimendo apprezzamento, pur essendo un forte consumatore di prodotti derivanti dal tabacco, per le misure restrittive in materia di fumo introdotte dal sindaco di Milano Sala, ricorda che ora appare inconcepibile proporre un filmato in cui viene mostrato uno scimpanzé che fuma una sigaretta, come avveniva in passato, ma che nello stesso tempo perdura la ricerca scientifica sugli effetti del fumo sugli animali, nonostante siano ampiamente noti i gravi danni che il tabacco provoca alla salute. Ritiene, pertanto, che la ricerca scientifica debba sempre svolgersi in maniera responsabile. Segnalando gli sviluppi della epigenetica, che hanno portato anche ad una rivalutazione delle teorie evoluzionistiche di Lamarck, rimarca l'importanza di un approccio scientifico che tenga conto della complessità della realtà. Invita, inoltre, a riflettere sul fatto che in Italia per ogni quaranta borse di studio vinte da giovani dottorandi solo uno di essi riuscirà a diventare un ricercatore, peraltro in un contesto caratterizzato dalla prevalenza di legami familiari o di conoscenza.

Invita, quindi, ad un approccio alla ricerca scientifica volto a modificare abitudini consolidate e a superare metodi non più sostenibili, affrontando il divario tra principi etici e comportamenti perseguiti e coniugando libertà e responsabilità. Ribadisce la necessità di considerare con la dovuta attenzione le ragioni di coloro che propongono metodi alternativi, anche superando la logica alla base della normativa europea, segnalando che probabilmente essi anticipano una visione che nell'immediato futuro sarà ampiamente prevalente.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, in considerazione del fatto che alle ore 15 la XII Commissione è impegnata in una seduta con la Commissione Giustizia e ricordando che la discussione potrà proseguire in una seduta successiva, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea**  
– Legge europea 2019-2020.

**Emendamenti C. 2670 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione procede all'esame degli emendamenti di competenza presentati presso la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) al provvedimento in oggetto.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, alla luce dell'ampio dibattito appena svolto in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 in relazione all'utilizzo di animali a fini di ricerca,

ricordando che alcune proposte emendative vertenti sulla stessa materia sono state presentate anche nell'ambito del disegno di legge europea, chiede un rinvio dell'esame di queste ultime, al fine di poter effettuare i dovuti approfondimenti al riguardo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.50.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	134
DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	134
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020. C. 2786 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .	137
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	139
Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89 <sup>a</sup> sessione. C. 2666 Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	138
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	140
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	138

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza del Presidente Filippo GALLINELLA.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.**

**C. 2845 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, osserva che il provvedimento, che si compone di 23 articoli, reca disposizioni di diretto interesse della Commissione all'articolo 10, sul quale si sofferma.

Fa presente che l'articolo 10, ai commi 1-5, prevede, infatti, 4 distinte proroghe concernenti il settore agricolo.

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per l'accreditamento degli organismi di controllo dei vini DOP e IGP aventi natura pubblica, che il comma 2 dell'articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (cosiddetto Testo unico del vino), nel prevedere l'obbligo per gli organismi di controllo di accreditarsi in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, e in ogni caso, alla sua versione più aggiornata, fissava al 15 marzo 2021.

La relazione illustrativa ricorda, a tal proposito, che, al momento, gli organismi di controllo interessati dalla suddetta disposizione sono 19, di cui solo 4 hanno avviato le procedure necessarie per ottenere l'accreditamento in base alla citata norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Dopo aver rappresentato che il tempo medio per ottenere l'accreditamento è di circa 5 mesi dalla presentazione della domanda, la medesima relazione afferma che la proroga al 31 dicembre 2021 è necessaria per evitare la revoca, a decorrere dal 16 marzo 2021, delle autorizzazioni rilasciate a quegli organismi pubblici che, a tale data, non riusciranno a completare l'iter procedimentale necessario a conseguire l'accreditamento, con il rischio di lasciare numerosi vini a denominazione protetta e a indicazione geografica protetta sprovvisti dell'organismo preposto alla verifica del rispetto del relativo disciplinare di produzione.

Il comma 2 prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76 del 2020 (ossia al 17 luglio 2020) e la cui scadenza sia prevista tra il 1° agosto 2020 e il 21 giugno 2021 (finora quest'ultimo termine era il 31 dicembre 2020), possano essere prorogati fino al 31 dicembre 2021 (finora il termine era il 31 dicembre 2020). Il comma 3 stabilisce che l'EIPLI provveda agli oneri derivanti dal comma 2 nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 4, modificando l'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge n. 113 del 2018, proroga al 31 dicembre 2021 (dal precedente 31 dicembre 2020) la previsione che le disposizioni del Codice antimafia relative all'obbligo di presentare la documentazione antimafia e di acquisire l'informazione antimafia da parte delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 83, comma 3-bis e articolo 91, comma 1-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011), non si applichino limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro.

Viene quindi prorogato al 31 dicembre 2021 il termine che fissa a 25.000 euro la soglia oltre la quale è necessaria la presentazione della documentazione antimafia per accedere a tali fondi: dopo tale termine, sarà quindi obbligatoria la presentazione di tale documentazione per i titolari di terreni agricoli che accedono a fondi europei per importi superiori a 5 mila euro.

Il comma 5 modifica l'art. 10-*quinquies* del decreto-legge n. 27 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2019, che ha disposto che i procedimenti di recupero di taluni aiuti concessi per il settore dello zucchero, derivanti dalla decisione di esecuzione della Commissione n. 2015/103, del 16 gennaio 2015, restino sospesi sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari. La disposizione in commento, prevede che tale sospensione avvenga « fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021 ».

Ricorda che l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge n. 27 del 2019 si riferisce alle imprese del settore saccarifero sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti previsti dai regolamenti (CE) n. 320/2006 e n. 968/2006, derivanti dalla citata decisione di esecuzione n. 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015. In particolare, tale articolo ha sospeso i procedimenti di recupero sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e, conseguentemente, ha dichiarato prive di effetti le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione già avviate.

Segnala che la relazione tecnica rileva, tra l'altro, che la disposizione in commento proroga la sospensione di tutti i procedimenti di recupero di somme dovute dalle imprese del settore bieticolo-saccarifero in conseguenza dell'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 aprile 2020 C-390/19 (che ha respinto l'impugnazione – proposta dalla Repubblica italiana – della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 marzo 2019, Italia/Commissione (T-135/15)).

L'articolo 10, comma 6, sospende il pagamento della rata relativa ai contributi di novembre e dicembre 2020, in scadenza il 16 gennaio 2021, in favore dei beneficiari degli esoneri contributivi disposti in agricoltura.

Nel dettaglio, tale sospensione di pagamento concerne gli importi dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020, riguarda gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dall'articolo 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e si protrae fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi dovuti, ma comunque non oltre il 16 febbraio 2021.

La Relazione illustrativa precisa che la disposizione in oggetto persegue il fine di consentire che la rideterminazione degli importi dovuti venga effettuata dall'ente previdenziale sulla base delle istanze obbligatorie presentate dai contribuenti, rendendo fruibili in modo effettivo le misure di esonero contributivo previste dai « decreti Ristori » a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, senza esporre gli stessi soggetti al rischio di effettuare i dovuti versamenti contributivi dopo avere effettuato autonomamente le operazioni di ricalcolo, anziché procedere sulla base della nuova emissione di appositi F24 da parte dell'ente previdenziale, il quale soltanto dispone di tutti i dati completi ed aggiornati circa le posizioni contributive delle singole aziende.

Segnala inoltre che l'articolo 14, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 l'applicazione della norma (di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'ar-

ticolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020) che consente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale-MAECI e all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ICE, di avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – INVITALIA, per gli interventi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese nell'attuale crisi pandemica e per gli interventi inclusi nel Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy*.

Ricorda che il Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy*, istituito con il decreto-legge n. 133 del 2014 (articolo 30), è finalizzato ad ampliare il numero delle imprese, in particolare PMI, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del *Made in Italy* nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia.

Tra le linee di intervento del Piano, rientrano, tra l'altro: la valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti; il sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione; la realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano; la realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*.

Rammenta inoltre che con il decreto-legge n.104 del 2019, le competenze gestionali su tale Piano sono state trasferite al MAECI. In virtù di tale trasferimento, le modifiche e integrazioni al Piano sono ora adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni.

Ricorda infine che, da ultimo, la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020, Sezione II) ha rifinanziato il Piano per 50 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2024.

L'articolo 15 reca disposizioni relative alla proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare. In particolare, al comma 1, si provvede a differire di un anno le scadenze temporali relative alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale.

Al comma 6, si interviene, invece, sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi posti a carico dei produttori ai sensi dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del codice dell'ambiente, sospendendo l'applicazione di tali obblighi fino al 31 dicembre 2021. Tale disposizione prevede che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. La sospensione applicativa disposta con la norma qui in esame non incide quindi, invece, sul secondo periodo della disposizione del codice dell'ambiente, che reca l'obbligo di indicare, ai fini dell'identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione europea.

Segnala che il profilo della etichettatura è disciplinato a livello europeo, in connessione agli obiettivi – nell'ottica dell'economia circolare – di raccolta, riutilizzo, nonché recupero e riciclaggio degli imballaggi,

oltreché di informazione al consumatore. Rammenta, inoltre, che l'articolo 261 del codice, in materia di sanzioni, con specifico riferimento agli imballaggi, prevede al comma 3 che a chiunque immetta nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro.

Segnala, infine, che l'obbligo di etichettatura degli imballaggi è entrato in vigore il 26 settembre 2020 e non sono stati previsti periodi transitori in relazione all'adeguamento alle nuove prescrizioni da parte dei produttori obbligati. Con riferimento al periodo intercorso dalla entrata in vigore e sino alla sospensione della applicazione prevista dalla norma in esame, la norma non appare quindi chiarire il profilo degli eventuali effetti già prodotti, con particolare riguardo ad eventuali profili sanzionatori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.**

**C. 2786 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2021.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 14 gennaio scorso il relatore, onorevole Cappellani, ha svolto la relazione introduttiva. Avverte che il relatore, nella giornata di ieri ha inviato a tutti, per le vie brevi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in discussione.

Santi CAPPELLANI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Lorenzo VIVIANI (LEGA) dato atto al Governo degli importanti risultati raggiunti con l'Accordo oggetto di ratifica sul piano della garanzia di alcuni diritti storici delle marinerie italiane nelle acque greche, preannuncia il voto favorevole del gruppo Lega sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

Coglie l'occasione per sottolineare l'importanza di approvare le disposizioni in materia di marinai autorizzati alla pesca contenute nel testo unificato recante interventi per il settore ittico (C. 1008-1009-1636-A), attualmente all'esame dell'Assemblea, necessarie per superare gli effetti pregiudizievoli per i pescatori di un'interpretazione erronea di una norma molto datata e ormai anacronistica del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione sui limiti entro i quali la navigazione è consentita, da cui discende l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da parte della Capitaneria di porto pur in presenza di un titolo autorizzativo di pesca.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89ª sessione.**

**C. 2666 Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.**

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che, nella giornata del 1° dicembre 2020, il relatore, onorevole Lombardo, ha svolto la relazione introduttiva. Si è quindi svolto un ciclo di audizioni, nell'ambito del quale sono stati auditi il dottor Maurizio Falco, Prefetto di Latina, il dott. Marco Omizzolo, ricercatore dell'Istituto di studi politici economici e sociali (Eurispes) e i rappresentanti della Confederazione agro-meccanici e agricoltori italiani (CAI).

Avverte quindi che il relatore, onorevole Lombardo, nella giornata di ieri ha inviato a tutti, per le vie brevi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in discussione.

Antonio LOMBARDO (MISTO-CD-IE), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 14.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 20 gennaio 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020 (C. 2786 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione XIII,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

premessi che:

il disegno di legge in esame reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020;

come chiarito nella relazione illustrativa, tale Accordo si ricollega ad un'intesa bilaterale, ancora vigente, in materia di delimitazione dei rispettivi spazi marittimi risalente al 1977, resa esecutiva dall'Italia con la legge 23 maggio 1980, n. 290, con la quale i due Stati hanno delimitato la piattaforma continentale nel Mare Ionio;

il provvedimento chiude ogni aspetto attinente alla delimitazione delle zone marine tra l'Italia e la Grecia, potendo altresì valere quale utile riferimento nella negoziazione di futuri accordi di delimitazione degli spazi marini tra l'Italia e altri Paesi vicini;

rilevato che:

l'articolo 1, al comma 1, richiama espressamente l'Accordo italo-ellenico del 1977 sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali quale base per stabilire la linea di confine delle zone marittime su cui l'Italia e la Grecia hanno diritto ad esercitare diritti sovrani o giurisdizione in base al diritto internazionale; le coordinate di tale linea di confine sono esplicitate al comma 2 del medesimo articolo;

l'articolo 2 prevede l'obbligo per ciascuna delle Parti, qualora assumano l'iniziativa di proclamare una zona marittima nei limiti della menzionata linea di confine, di informare l'altra Parte nel più breve tempo possibile;

l'articolo 3 esclude ogni pregiudizio, in conseguenza dell'Accordo, sulle attività di pesca legittimamente esercitate in conformità al diritto dell'Unione europea e su diritti, libertà e doveri degli Stati terzi nella zona economica esclusiva secondo le disposizioni dell'articolo 58 Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del Mare (1982),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89<sup>a</sup> sessione (C. 2666 Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro)**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione XIII,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

come esplicitato nella relazione illustrativa, la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 184 del 21 giugno 2001 concerne le misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nel comparto agricolo, contemplando disposizioni meritevoli di essere introdotte nell'ordinamento italiano;

in particolare la Convenzione, in vigore a livello internazionale dal 20 settembre 2003 e ratificata da 18 Stati, richiama l'attenzione degli Stati firmatari sulla necessità di definire, attuare e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro in agricoltura, tenuto conto delle condizioni e delle pratiche nazionali e previa consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori (articolo 4);

le Parti della Convenzione dovranno garantire l'esistenza di un sistema sufficiente di ispezione dei luoghi di lavoro agricoli, dotato di adeguati finanziamenti e risorse umane, che potranno essere affidati, in via ausiliaria, anche ad altri ambiti di governo territoriale (articolo 5);

considerato che:

i lavoratori agricoli, dovranno essere informati dal datore di lavoro e consultati su questioni di sicurezza e salute, inclusi i rischi associati alle nuove tecnologie, e poter scegliere rappresentanti competenti negli organi deputati (articolo 8);

specifiche disposizioni (articoli 9 e 10) sono dedicate alla sicurezza nell'utilizzo dei macchinari e delle attrezzature; sono, inoltre, previste tutele (articoli 17-19) in favore dei lavoratori temporanei e stagionali, cui vanno estese le medesime misure di sicurezza e tutela della salute previste per i lavoratori permanenti a parità di mansioni, con la garanzia di alloggi adeguati;

ritenuto che:

le problematiche oggetto della Convenzione in esame appaiono strettamente connesse a quelle inerenti i fenomeni di sfruttamento lavorativo e di intermediazione illecita (cosiddetto caporalato), ampiamente diffusi, come testimoniato da numerosi episodi di cronaca, nel Nord come nel Sud del Paese;

il fenomeno in questione, come evidenziato dal Prefetto di Latina del corso dell'attività conoscitiva svoltasi sul tema, rappresenta un'autentica piaga dei territori – come ad esempio l'Agro pontino – in cui si registra una forte presenza di insediamenti agricoli caratterizzati da una prevalenza di rapporti di lavoro di breve durata e da un'accentuata stagionalità;

sottolineata, pertanto, la necessità di dotare lo Stato di nuovi e più incisivi strumenti di tutela del lavoro agricolo, anche al fine di contrastare le pratiche di sfruttamento illecito, specie di manodopera straniera, cui fanno ampiamente ricorso le organizzazioni criminali,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	141
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020. C. 2786 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	147

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

#### La seduta comincia alle 13.30.

**DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.**

**C. 2845 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata a esaminare il decreto-legge n.183/2020, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di col-

legamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Segnala in premessa che alle consuete esigenze di proroga, sospensione e differimento di termini, che si manifestano ordinariamente in prossimità della chiusura dell'esercizio, si aggiungono quest'anno anche quelle correlate con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Conseguentemente, il provvedimento in esame, che si compone di 22 articoli e un allegato, dopo i primi 18 articoli contenenti numerose disposizioni di proroga in una molteplicità di settori, dedica l'articolo 19 e il relativo allegato, alle proroghe specificamente correlate allo stato di crisi sanitaria in essere.

Avverte che, dopo aver dato conto delle proroghe afferenti alle aree di intervento connesse alle politiche europee, dedicherà un particolare approfondimento alle materie trattate dagli ultimi due articoli del provvedimento, menzionate anche nel titolo dello stesso, riguardanti temi di spe-

cifico interesse della Commissione, quali il Sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e le misure applicabili a intermediari bancari e imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'UE.

Segnala quindi che l'articolo 3, comma 3, armonizza i tempi di entrata in vigore degli adempimenti IVA richiesti alle piattaforme commerciali *online* nelle vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi, alle decisioni del Consiglio dell'Unione europea, che ha accordato una proroga di 6 mesi (al 1° luglio 2021) a seguito della pandemia.

Ricorda in proposito che l'articolo 14-bis della direttiva 2006/112/CE (cosiddetta direttiva IVA) – introdotto dall'art. 2, par. 1, punto 2 della Direttiva 5 dicembre 2017, n. 2017/2455/UE, a decorrere dal 18 gennaio 2018 – prevede che le piattaforme elettroniche finalizzate ad agevolare le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considerano rivenditori ai fini della riscossione dell'IVA, che grava in questi casi sul cedente. Secondo la direttiva, tali norme avrebbero dovuto trovare applicazione a partire dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, a seguito della pandemia, il Consiglio dell'Unione europea (con la decisione (UE) n. 2020/1109 del 20 luglio 2020 che ha modificato la direttiva (UE) 2017/2455 e la direttiva (UE) 2019/1995), ha disposto il rinvio della decorrenza inizialmente prevista, fissandola al 1° luglio 2021, posto che in diversi Stati membri si sono riscontrate difficoltà nel portare a termine entro il 31 dicembre 2020 lo sviluppo dei sistemi informatici necessari per l'applicazione delle norme stabilite dalle direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 e ad applicarle dal 1° gennaio 2021. È così divenuta necessaria una disposizione di legge che – anticipando i tempi di recepimento delle direttive citate – chiarisca il termine di entrata in vigore degli adempimenti IVA richiesti alle piattaforme che intervengono nel commercio elettronico, già altrimenti fissati dal decreto legge n. 135 del 2018 e dal decreto-legge n. 34 del 2019. Il nuovo termine di

decorrenza dell'applicazione delle citate direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 è pertanto fissato al 1° luglio 2021.

L'articolo 4, comma 5, proroga dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 la sospensione delle disposizioni del decreto legislativo n. 26 del 2014 che vietano in Italia alcune procedure di sperimentazione su animali (xenotrapianti e sostanze d'abuso).

Ricorda che con il decreto legislativo n. 26 del 2014 sono state recepite le norme della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, introducendo tuttavia una parte discrezionale con un livello superiore e più restrittivo di regolazione rispetto a quello europeo, la cui applicazione è stata però finora differita, anche per valutare l'effettiva disponibilità dei metodi alternativi. Come sottolinea la relazione illustrativa, le sollecitazioni alle successive proroghe sono derivate in special modo dalle segnalazioni degli enti scientifici (tra cui la piattaforma Research4Life), contrari all'interruzione delle attività di ricerca in oggetto, peraltro consentite negli altri Stati membri Ue ed extra Ue. L'ulteriore proroga consentirebbe pertanto ai soggetti interessati di sviluppare un approccio alternativo idoneo, rispondendo, al contempo, alla procedura di infrazione avviata nel 2013 nei confronti dell'Italia per il non corretto recepimento della richiamata direttiva 2010/63/UE, a causa di condizioni eccessivamente restrittive delle sperimentazioni stesse rispetto a quelle esistenti in altri Stati membri. L'articolo 2 della direttiva 2010/63/UE, infatti, non consente di introdurre nella disciplina nazionale misure più rigorose di quelle previste dalla stessa direttiva. Ricorda in proposito che la citata procedura d'infrazione risulta ancora aperta ed è in fase di parere motivato, inviato dalla Commissione il 15/2/2017 con una nota che sottolinea l'invito all'Italia a conformare pienamente la sua legislazione per garantire «che il livello di benessere degli animali resti elevato pur salvaguardando il corretto funzionamento del mercato interno». In sostanza, si è preso atto che l'Italia ha recepito la direttiva nel marzo 2014, ma si

invita a risolvere le non conformità già rilevate.

L'articolo 10 prevede proroghe concernenti il settore agricolo, due delle quali afferenti a temi oggetto di politiche comunitarie.

In particolare, l'articolo 10, comma 4, prevede, fino al 31 dicembre 2021, l'esonero degli obblighi di presentazione della documentazione antimafia per ricevere i fondi dell'Unione europea, destinati ai terreni agricoli, per importi non superiori a 25 mila euro. Dopo tale termine, sarà obbligatoria la presentazione di tale documentazione per i titolari di terreni agricoli che accedono a fondi europei per importi superiori a 5 mila euro.

L'articolo 10, comma 5, introducendo una modifica all'art. 10-quinquies del decreto-legge n. 27 del 2019, proroga fino al 31 marzo 2021 la sospensione delle procedure di recupero degli aiuti dell'Unione europea per le imprese del settore saccarifero. Si tratta di aiuti concessi in base a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero, introdotto dal regolamento (CE) n. 320/2006, giudicati poi recuperabili dalla decisione di esecuzione della Commissione n. 2015/103, del 16 gennaio 2015 in proporzione agli impegni di ristrutturazione non rispettati. Tale decisione di esecuzione è stata oggetto di impugnazione da parte della Repubblica Italiana, che ha nel frattempo previsto la sospensione dei recuperi fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari. L'impugnazione della citata decisione di esecuzione da parte dell'Italia è stata poi respinta dall'Ordinanza della Corte di Giustizia UE del 2 aprile 2020 C-390/19.

L'articolo 12, comma 5, in attesa di un apposito decreto interministeriale di regolazione della materia, estende al 30 aprile 2021 il termine per l'applicazione del nuovo regime di sorveglianza radiometrica previsto dal decreto legislativo n. 101 del 29 luglio 2020, che ha introdotto una nuova disciplina per la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Ricorda in proposito che il tema in questione era stato oggetto della direttiva 2013/59/Euratom, il cui mancato

recepimento nel termine previsto, scaduto il 6 febbraio 2018, aveva determinato l'avvio contro l'Italia della procedura di infrazione 2018/2044, che era giunta, il 25 luglio 2019, alla fase di deferimento dell'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il citato D.Lgs n. 101 del 29 luglio 2020, predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 20 della L. 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), è quindi intervenuto a dare attuazione alla menzionata direttiva, prevedendo, all'articolo 72, comma 3, l'adozione, entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore, di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione) per la definizione delle modalità esecutive della nuova disciplina. Allo scadere del termine di emanazione di tale decreto, avvenuta il 25 dicembre 2020, lo stesso risultava trasmesso in bozza alle amministrazioni centrali di cui è stato richiesto il concerto. Si rende pertanto necessaria una proroga del termine di efficacia della nuova disciplina di sorveglianza, onde evitare che la stessa, che comporta oneri aggiuntivi gravanti sugli operatori, entri in vigore senza che ne siano regolati gli aspetti tecnici.

L'articolo 13, comma 3, proroga di un anno i termini per l'estensione alle strade di interesse nazionale non comprese nella rete stradale transeuropea, nonché alle strade di competenza delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento a quelle finanziate a totale o parziale carico dell'UE, dell'applicazione della normativa sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali della rete stradale transeuropea (rete TEN) recata dal decreto legislativo n. 35 del 2011.

Ricorda in proposito che il tema dell'estensione dell'ambito di applicazione della normativa sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali è oggetto della direttiva 2019/1936/UE, che modifica l'am-

bito di applicazione dell'art. 1 della direttiva 2008/96/CE, precedentemente limitato alle sole strade che fanno parte della rete TEN. Il termine di recepimento della nuova direttiva 2019/1936/UE è fissato al 17 dicembre 2021 e la delega per il relativo recepimento è recata dal disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 (vedi la voce n. 30 dell'Allegato A all'Atto Camera n. 2757), attualmente all'esame dell'Assemblea. La proroga in esame si rende necessaria al fine di evitare che, prima del recepimento della citata direttiva 2019/1936/UE in materia di estensione alle strade non appartenenti alla rete TEN della normativa sulla gestione della sicurezza, entri in vigore la disciplina del D.Lgs. n. 35/2011, in parte obsoleta.

L'articolo 15, comma 6, interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi posti a carico dei produttori ai sensi dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il codice dell'ambiente, sospendendo l'applicazione di tali obblighi fino al 31 dicembre 2021.

Ricorda che il citato articolo 219, comma 5, primo periodo, del codice dell'ambiente, di cui viene differita l'applicazione – recentemente modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 che ha recato l'attuazione della direttive (UE) 2018/851, relativa ai rifiuti, e (UE) 2018/852, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio –, prevede che tutti gli imballaggi siano etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Non viene invece sospeso l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione europea.

La relazione illustrativa alla norma qui in esame evidenzia che la disposizione sull'obbligo di etichettatura, qui oggetto di

proroga, è entrata in vigore « senza un adeguato periodo transitorio per l'adeguamento da parte degli operatori interessati », rilevando problemi applicativi, tenuto conto anche della « necessità di smaltire ingenti quantità di residui di magazzino in un lasso di tempo oggettivamente non sostenibile ».

Ricorda quindi che la citata direttiva (UE) 2018/ sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ha introdotto, tra l'altro, alcuni obiettivi di riciclaggio per gli imballaggi (almeno il 65% entro il 31 dicembre 2025 e il 70% entro il 31 dicembre 2030, con percentuali specifiche per i singoli materiali), consentendo agli Stati membri di posticipare il raggiungimento di questi obiettivi fino a un massimo di 5 anni (poste alcune condizioni di percentuali minime di riciclaggio).

L'articolo 19 proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 i termini delle disposizioni legislative di elencate nell'allegato 1 al decreto-legge. Tra tali disposizioni può risultare di interesse per la Commissione, in particolare, l'articolo 102, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante una norma transitoria in materia di svolgimento a distanza delle prove compensative, per i casi in cui, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, il riconoscimento del possesso di una qualifica professionale (conseguita in altri Paesi dell'Unione), nell'ambito delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, richieda lo svolgimento di tale prova.

Per quanto concerne le disposizioni di più stretto interesse della Commissione, segnala, come accennato, l'articolo 21, che dà esecuzione nell'ordinamento italiano alla decisione sulle risorse proprie dell'Unione europea che, nel contesto del bilancio pluriennale dell'UE per il settennato 2021-2027, individua le fonti di entrata dell'Unione. La decisione autorizza altresì la Commissione europea a contrarre sui mercati finanziari i prestiti strumentali all'avvio del piano di ripresa per l'Europa dopo la crisi pandemica.

La norma mira a dare esecuzione nell'ordinamento italiano alla decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che, all'interno del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, stabilisce il sistema delle risorse proprie dell'Unione europea per il prossimo settennato al fine di assicurare il finanziamento del bilancio annuale dell'Unione.

Ricorda che nel Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 i massimali sulle risorse proprie per gli stanziamenti annuali di impegno e di pagamento furono pari, rispettivamente, all'1,29 e all'1,23 per cento della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri. Tali massimali vengono ora elevati in via permanente, rispettivamente, all'1,40 e all'1,46 per cento, in considerazione sia della fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione europea, sia della crisi economica attuale, fattori che concorrono entrambi alla riduzione del RNL della UE e dell'ammontare nominale delle risorse proprie calcolato su tale RNL ridotto. Per il nostro Paese, tale aumento di contribuzione è già stato registrato in bilancio con un adeguamento degli stanziamenti a legislazione vigente del Capitolo 2751 «Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie basate sul RNL (Reddito Nazionale Lordo) e sull'IVA», che reca un'integrazione di 1.800 milioni nel 2021, 2.400 milioni nel 2022 e 2.600 milioni nel 2023.

La medesima decisione (UE, Euratom) 2020/2053 conferisce alla Commissione europea il potere di contrarre prestiti per conto dell'Unione per un ammontare fino a 750 miliardi di euro, per finanziare, con 390 miliardi di sovvenzioni e 360 miliardi di prestiti, il programma «Next Generation EU» (NGEU). Le risorse del nuovo strumento saranno reperite attraverso l'emissione di debito comune, la cui restituzione inizierebbe a partire dal 1° gennaio 2027. Tale emissione è resa possibile grazie all'ulteriore innalzamento temporaneo – dal 2021 e fino alla cessazione delle passività legate a Next Generation EU (al più tardi fino al 2058) – del massimale delle risorse proprie di 0,6 punti percentuali del RNL dell'UE, che consentirà alla Commissione

di mantenere il suo elevato rating creditizio e di contrarre per la prima volta sui mercati finanziari prestiti di così ampia portata a condizioni vantaggiose. L'effettivo versamento delle entrate corrispondenti all'incremento transitorio del massimale potrà peraltro essere richiesto agli Stati membri solo come estrema *ratio*, qualora le entrate proprie ordinarie e una gestione attiva della liquidità non risultino sufficienti al rimborso dei titoli emessi.

La medesima decisione prevede, infine, una revisione del sistema delle risorse proprie entro il termine di conclusione del QFP 2021-27, con l'introduzione di nuovi strumenti di finanziamento (dal 2021 imposizione sui rifiuti di plastica non riciclata, dal 2023 dazi sul carbonio alla frontiera e imposta sull'economia digitale e, successivamente, possibilità di altre entrate, come l'estensione ai settori marittimo e aeronautico dello scambio di quote di emissioni e un'imposta sulle transazioni finanziarie). Tali nuove risorse proprie saranno utilizzate esclusivamente per rimborsare anticipatamente il prestito legato a Next Generation EU.

Richiama, infine, l'articolo 22, che introduce specifiche disposizioni che consentono transitoriamente l'operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea (la c.d. Brexit).

Con riferimento a banche e intermediari finanziari britannici con attività in Italia si prevede un regime di operatività limitata, che consente a tali imprese di continuare a esercitare la propria attività dal 1° gennaio 2021 fino alla conclusione del procedimento autorizzativo da parte delle Autorità competenti e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla scadenza del periodo di transizione (terminato il 31 dicembre 2020), solo con riferimento alle attività per le quali sia stata richiesta tempestiva autorizzazione alle Autorità nazionali competenti e solo per la gestione dei rapporti esistenti. Non è quindi permessa l'acquisizione di nuovi clienti, né la modifica dei rapporti in essere.

Analogamente, le imprese di assicurazione britanniche possono proseguire la

propria attività in Italia nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso, senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti.

Al fine di equiparare il trattamento degli operatori di altri Paesi terzi a quello accordato dalle norme in esame per effetto della Brexit, vengono fissati al 30 giugno 2021 anche i termini per l'operatività temporanea di banche e intermediari già autorizzati in Italia appartenenti a Paesi terzi diversi dalla Gran Bretagna.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.**

**C. 2786 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione, Affari esteri, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.

Rammenta che nessuno dei due Stati ha finora proclamato aree di giurisdizione funzionale, come zona di pesca riservata, zona di protezione ecologica o zona economica esclusiva sulla colonna d'acqua nel Mare Ionio, mentre la delimitazione degli spazi marittimi tra l'Italia e la Repubblica ellenica è tutt'ora regolata da un'intesa bilaterale risalente al 1977, resa esecutiva dall'Italia con la legge 23 maggio 1980, n. 290, con il quale i due Stati hanno delimitato la

piattaforma continentale nel Mare Ionio. Ricorda, infatti, che, a differenza della piattaforma continentale, che esiste *ipso iure* e *ab initio*, senza la necessità di alcun atto formale (cfr. articolo 77 UNCLOS), la zona economica esclusiva deve essere proclamata dallo Stato che intende crearla.

Rammenta altresì che, a seguito della proclamazione di zone economiche di protezione della pesca da parte di Algeria, Spagna, Croazia e Libia, e dopo la proclamazione di una zona di protezione ecologica da parte francese, con la legge 8 febbraio 2006, n. 61, il nostro Paese ha autorizzato l'istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale e fino ai limiti risultanti da appositi accordi con gli Stati il cui territorio fronteggia quello italiano o è ad esso adiacente. La normativa prevede in particolare che l'Italia vi eserciti la propria giurisdizione in materia di protezione dell'ambiente marino e del patrimonio archeologico e storico.

Il provvedimento in esame interviene dunque ad individuare, mediante Accordo tra le parti, le modalità con le quali potranno in seguito essere delimitate, secondo i confini fin d'ora individuati, le aree marine che ricadrebbero sotto la giurisdizione dei due Stati, ove questi proclamassero zone marittime esclusive, fatti salvi i diritti degli Stati terzi previsti dal diritto internazionale. L'Accordo appare pertanto finalizzato a comporre in anticipo ogni questione controversa, facilitando la successiva definizione delle zone marittime esclusive dei due Paesi, evitando la creazione di aree sovrapposte.

Ricorda che sul tema dell'istituzione delle zone economiche esclusive la Commissione ha recentemente esaminato, in sede consultiva, una proposta di legge (Nuovo testo C. 2313 Di Stasio ed altri), che prevede l'istituzione di una zona economica esclusiva (ZEE) oltre il limite esterno del mare territoriale. Tale proposta, approvata dalla Camera dei deputati, è ora all'esame del Senato.

Passa quindi a illustrare il contenuto dell'Accordo in esame, che si compone di un preambolo e di cinque articoli.

Nel preambolo le Parti, nel richiamare il rispetto del diritto internazionale, in particolare della Convenzione ONU sul diritto del mare del 1982, cui l'Italia e la Grecia entrambe aderiscono, ribadiscono altresì la validità dell'Accordo bilaterale del 1977 sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali, che i due Paesi desiderano applicare in caso di delimitazione di altre zone marittime cui essi hanno diritto in base alle leggi e consuetudini internazionali.

L'articolo 1, paragrafo 1, richiama espressamente il citato Accordo italo-ellenico del 1977 sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali quale base per stabilire la linea di confine delle zone marittime sovrastanti su cui l'Italia e la Grecia hanno diritto ad esercitare diritti sovrani o giurisdizione in base al diritto internazionale. Il comma 2 esplicita le coordinate della linea di confine, attualizzandole al sistema di coordinate geografiche geodetico WGS-84. In base al comma 3, tale delimitazione potrà in seguito essere prolungata in entrambe le direzioni sino ai punti di congiunzione delle zone marittime dei rispettivi Stati confinanti, al momento in cui saranno conclusi i relativi accordi.

L'articolo 2 prevede l'obbligo per ciascuna delle Parti, qualora assumano l'iniziativa di proclamare una zona marittima nei limiti della linea di confine prevista nell'Accordo in esame, d'informare l'altra Parte nel più breve tempo possibile.

In base all'articolo 3 sono fatti salvi i diritti di pesca, conformemente alle vigenti norme dell'Unione europea, nonché, conformemente a quanto prevede l'articolo 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, i diritti, le libertà e i doveri degli altri Stati nella Zona economica esclusiva di una delle Parti.

L'articolo 4, comma 1, contiene l'impegno delle Parti a risolvere qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in esame attraverso i canali diplomatici. Il successivo comma 2, peraltro, prevede che, qualora tale controversia

non si risolva nel termine di quattro mesi, la controversia medesima dovrà essere deferita, di comune accordo tra le Parti, alla Corte internazionale di giustizia dell'ONU, o ad ogni altro organismo internazionale scelto per mutuo consenso.

Infine, l'articolo 5 prevede che l'Accordo in esame sarà soggetto a ratifica, e che entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Illustra infine il disegno di legge di ratifica, che si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria per la quale dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo – ovvero la necessità di deferire una controversia tra le Parti alla Corte internazionale di giustizia o ad altri organismi internazionali – si farà fronte con specifico provvedimento legislativo. L'articolo 4, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.

In conclusione, considerando come l'accordo in esame appaia funzionale a favorire la futura istituzione di una zona economica esclusiva per il nostro Paese, utile ad accrescere la sicurezza delle nostre coste e la tutela dell'ambiente marino circostante, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relattrice.

**La seduta termina alle 13.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

### **sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

#### *S O M M A R I O*

COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA .....	148
---	-----

#### **COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TE- STIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA**

*Mercoledì 20 gennaio 2021. – Coordina-  
tore: Piera AIELLO (Misto).*

Il Comitato si è riunito dalle 14.05 alle  
16.10.

## **COMITATO PARLAMENTARE**

### **per la sicurezza della Repubblica**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	149
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 20 gennaio 2021.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9 alle 9.25.

## COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	150
Audizione dell'Ambasciatore d'Italia nel Regno Unito, Raffaele Trombetta, sul tema della libera circolazione delle persone nell'area Schengen dopo la Brexit ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	150
AVVERTENZA .....	151

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione dell'Ambasciatore d'Italia nel Regno Unito, Raffaele Trombetta, sul tema della libera circolazione delle persone nell'area Schengen dopo la Brexit.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce i temi dell'audizione, che si svolge in videoconferenza.

L'Ambasciatore d'Italia nel Regno Unito, Raffaele TROMBETTA, svolge una relazione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti i deputati Eugenio ZOFFILI, *presidente*, Laura RAVETTO (Lega), Francesca GALIZIA (M5S) e i senatori Elena TESTOR (L-SP-PSd'Az), Tony Chike IWObI (L-SP-PSd'Az).

Raffaele TROMBETTA, *Ambasciatore d'Italia nel Regno Unito*, risponde a più riprese alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ringrazia l'Ambasciatore e i colleghi intervenuti.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulla morte di Giulio Regeni

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	152
Audizione di Davide Bonvicini, già Primo Segretario presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo (Svolgimento e conclusione) .....	152

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 20 gennaio 2020. – Presidenza del presidente Erasmo PALAZZOTTO.*

#### La seduta comincia alle 15.20.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché via *streaming* sulla *web-tv* della Camera, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

#### Audizione di Davide Bonvicini, già Primo Segretario presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo.

*(Svolgimento e conclusione).*

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, osserva che la Commissione riprende i suoi lavori dopo la pausa di fine anno, nel giorno in cui, dando seguito a quanto dichiarato nell'audizione dello 10 dicembre 2020, la Procura di Roma ha proceduto al

rinvio a giudizio degli agenti dell'*intelligence* egiziana. È la migliore risposta al provocatorio comunicato della Procura generale egiziana del 30 dicembre scorso, che il Governo ha definito « inaccettabile », ma che impone, oggi più che mai, parole ancor più nette e soprattutto fatti concludenti nei confronti dell'Egitto, a cominciare dall'imminente Consiglio dei ministri degli esteri dell'Unione europea.

Introduce quindi l'audizione, ringraziando il dottor Bonvicini per la disponibilità immediatamente manifestata a collaborare con la Commissione, sobbarcandosi l'onere oggi non banale di un viaggio a Roma dalla sua attuale sede di Bruxelles.

Davide BONVICINI, *già Primo Segretario presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo*, svolge una relazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Guido Germano PETTARIN (FI), Roberto TURRI (Lega), Massimo UNGARO (IV), e Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ai quali replica Davide BONVICINI, *già Primo Segretario presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo*.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, ringrazia il dottor Bonvicini per il contributo

fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 16.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182, recante modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. C. 2844 Governo (Parere alla Commissione VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere con raccomandazione</i> ) .....	3
Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i> ) .....	4
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	10

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	14
--	----

#### GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare .....	14
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5<sup>a</sup> Senato)

#### AUDIZIONE:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, nell'ambito dell'esame della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	18
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

#### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, concernente la ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. C. 2755 Delmastro Delle Vedove ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) ....	19
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

#### SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	21
Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 2827, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ....	21

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. Atto n. 236 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	22
--	----

**COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante sostituzione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Atto n. 234 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	24
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere dei relatori</i> ) .....	27
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalle Commissioni</i> ) .....	29

**COMMISSIONI RIUNITE (X e XII)**

## COMITATO DEI NOVE:

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835-A .....	31
---	----

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni**

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. Emendamenti C. 2835-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere</i> ) .....	32
--	----

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime. C. 2786 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	33
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	35

**II Giustizia**

## SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione .....	37
Sull'ordine dei lavori .....	37
DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	37

**III Affari esteri e comunitari**

## SEDE CONSULTIVA:

Variatione nella composizione della Commissione .....	47
Sulla partecipazione da remoto ai lavori della Commissione .....	47
DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio,	

del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	47
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2021, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici. Atto n. 238 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	50
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Ratifica ed esecuzione dello Statuto dello <i>East Mediterranean Gas Forum</i> (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020. C. 2842 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	54
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Sulla partecipazione da remoto ai lavori della Commissione .....	55
Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e sull'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.	
Audizione, in videoconferenza, del dottor Carlo Tamburi, Direttore Italia di ENEL ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	55
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	61
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020. C. 2786 Governo ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	61
<b>IV Difesa</b>	
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Variazione sulla composizione della Commissione .....	62
Sulla pubblicità dei lavori .....	62
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2020, relativo allo sviluppo e produzione di 5 sensori di sorveglianza e ingaggio (radar) <i>Kronos Grand Mobile High Power (GM HP)</i> . Atto n. 235 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ....	62
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di Comando e Controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica. Atto n. 223 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	63
Sull'ordine dei lavori .....	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	66
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	67

## SEDE REFERENTE:

Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012. Doc. LVII-bis, n. 4 ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	69
--	----

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante sostituzione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Atto n. 234 (Rilievi alle Commissioni IX e X) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	74
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020. C. 2786 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	76
--	----

AVVERTENZA .....	76
------------------	----

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. Atto n. 226 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	77
---	----

Schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi. Atto n. 228 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	78
--	----

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. Atto n. 229 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	78
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	78
---	----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	79
---	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020. C. 2786 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	79
---	----

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	83
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	81
---	----

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05290 Pezzopane: Accesso al mercato degli operatori del servizio europeo di telepedaggio (SET) per la fornitura del servizio sulla rete nazionale .....	81
---	----

ALLEGATO 2 ( <i>Testo dell'interrogazione</i> ) .....	85
---	----

ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	86
--	----

5-05291 Lucchini: Realizzazione della variante alla strada provinciale 258 Marecchiese nel territorio della regione Emilia Romagna .....	81
--	----

ALLEGATO 4 ( <i>Testo dell'interrogazione</i> ) .....	88
---	----

ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	89
--	----

5-05292 Maraia: Risorse per la realizzazione e il potenziamento delle infrastrutture stradali di collegamento tra zone portuali e zone economiche speciali .....	82
ALLEGATO 6 (Testo dell'interrogazione) .....	90
ALLEGATO 7 (Testo della risposta) .....	91

## **IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di piano industriale della società Italia Trasporto Aereo Spa. Atto n. 237 (Esame e rinvio) .....	93
--	----

### ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori .....	99
Proposta di nomina dell'avvocato Andrea Annunziata a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale. Nomina n. 73 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) .....	99
Proposta di nomina del dottor Luciano Guerrieri a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale. Nomina n. 75 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) .....	100

### SEDE CONSULTIVA:

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Esame e rinvio) .....	100
---	-----

### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegner Angelo Sticchi Damiani a presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI). Nomina n. 74 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) .....	105
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	106
---	-----

## **X Attività produttive, commercio e turismo**

### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	107
---	-----

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Esame e rinvio) .....	107
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	111
---	-----

## **XI Lavoro pubblico e privato**

### SEDE CONSULTIVA:

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) .....	113
--	-----

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) .....	116
---	-----

DL 182/2020: Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. C. 2844 Governo (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	113
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	118
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. Emendamenti C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere contrario su emendamento</i> ) .....	114
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	114
INTERROGAZIONI:	
5-05146 Lorenzoni: Mancato riconoscimento dell'accesso al trattamento pensionistico anticipato agli ex dipendenti della società Stefana S.p.a .....	115
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	120
5-05247 Bucalo: Mancata erogazione dei saldi del finanziamento pubblico dei patronati per gli anni dal 2017 al 2019 .....	115
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	121
5-02365 Tucci: Criteri di ripartizione tra le Regioni dei fondi comunitari per il contrasto della disoccupazione giovanile .....	115
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	123
5-05217 Cenni: Iniziative urgenti per il contrasto del lavoro irregolare e del cosiddetto « caporalato » in agricoltura .....	115
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	125

## XII Affari sociali

### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	127
DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	127
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. Emendamenti C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	133

## XIII Agricoltura

### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	134
DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	134
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020. C. 2786 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .	137
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	139
Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione	

internazionale del lavoro nel corso della sua 89 <sup>a</sup> sessione. C. 2666 Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	138
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	140
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	138
<b>XIV Politiche dell'Unione europea</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	141
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020. C. 2786 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	147
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA .....	148
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	149
<b>COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE</b>	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	150
Audizione dell'Ambasciatore d'Italia nel Regno Unito, Raffaele Trombetta, sul tema della libera circolazione delle persone nell'area Schengen dopo la Brexit ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	150
AVVERTENZA .....	151
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI</b>	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	152
Audizione di Davide Bonvicini, già Primo Segretario presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	152

